

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 LUGLIO 2026, N. 1120**

- 2 N.1120/2026 - Approvazione dei Regolamenti per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue dei Parchi regionali: Boschi di Carrega, Valli del Cedra e del Parma, Monte Sole e Delta del Po, e approvazione del Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili a pilotaggio remoto nel Parco del Delta del Po

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 LUGLIO 2026, N. 1120

**Approvazione dei Regolamenti per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue dei Parchi regionali: Boschi di Carrega, Valli del Cedra e del Parma, Monte Sole e Delta del Po, e approvazione del Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili a pilotaggio remoto nel Parco del Delta del Po**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- il Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;
- la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 6 novembre 2018, n. 179 che ha approvato il "Piano Faunistico Venatorio Regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" (PFVR);

Dato atto che:

- con la DGR 1866/2023 è stata proposta la proroga del PFVR fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione;
- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2023, n. 149 è stata approvata la proposta di proroga di validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;
- l'art. 15 della legge regionale n. 2/2026 dispone l'ulteriore proroga del PFVR 2018-2023 fino all'approvazione del nuovo Piano;
- l'art. 32, comma 1 della l.r. 6/2005 prevede la possibilità di approvare regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale;
- l'art. 18, comma 4 della l.r. 13/2015 stabilisce che l'approvazione dei regolamenti dei parchi previsti dall'art. 32 della LR 6/2005 è di competenza regionale;
- ai sensi delle norme sopracitate, il procedimento di approvazione dei regolamenti dei parchi regionali prevede la proposta da parte della Comunità del parco, l'acquisizione del parere della Consulta del Parco, l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione e l'invio alla Regione per l'approvazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 961 del 15/06/2026 con cui è stata disposta la proroga, fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, dei regolamenti per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue dei seguenti Parchi Regionali:

- Parco regionale Valli del Cedra e del Parma;
- Parco regionale dei Boschi di Carrega;
- Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina;
- Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese;
- Parco regionale del Corno alle Scale;
- Parco storico regionale di Monte Sole;
- Parco regionale del Delta del Po;

e con cui, fra gli altri, è stato approvato il Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria in area contigua del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola per le stagioni venatorie 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 comunque fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 1021 del 29/06/2021 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili a pilotaggio remoto del Parco regionale Delta del Po;

Viste le note:

- Prot. 06/05/2026.0467945.E e Prot. 08/05/2026.0475723.E con cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha richiesto l'approvazione del "Regolamento venatorio nell'Area contigua del Parco Regionale Boschi di Carrega – stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028";
- Prot. 06/05/2026.0467833.E e Prot. 07/05/2026.0472536.E con cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale del "Regolamento per lo svolgimento dell'attività venatoria nella Zona speciale di caccia in Area Contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma – stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028";
- Prot. 24/02/2026.0169467.E con cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale ha richiesto l'approvazione del "Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco Regionale di Monte Sole" per le annualità 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029;
- Prot. 29/05/2026.0547908.E con cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po ha richiesto l'approvazione del "Regolamento di settore per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna per le annualità 2026/2027 e 2027/2028;

Preso atto che le principali modifiche apportate ai sopracitati regolamenti sono riassunte di seguito:

- per il Regolamento venatorio del Parco Regionale Boschi di Carrega sono stati abrogati due articoli (art. 18 "Randagismo" e art. 20 "Miglioramenti ambientali") perché ritenuti superflui, agli artt. 7, 13 e 14 sono stati rivisti alcuni punti che riguardano il prelievo del cinghiale in adeguamento alla normativa sul contenimento della Peste Suina Africana, oltre ad altri adeguamenti alla normativa vigente in materia;
- per il Regolamento venatorio del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma è stato eliminato l'allegato 2 "Attività Venatoria nel Distretto D4 (Neviano Degli Arduini)" ed è stato ricompreso nella parte generale, sono state apportate modifiche alle tabelle dei punteggi e delle penalità negli allegati tecnici relativi a caccia di selezione al capriolo e al cervo, agli artt. 9 e 17 sono stati rivisti alcuni punti che riguardano il prelievo del cinghiale in adeguamento alla normativa sul contenimento della Peste Suina Africana, oltre ad altri adeguamenti alla normativa vigente in materia;
- per il Regolamento venatorio del Parco Regionale di Monte Sole, all'art. 2 è inserita un adeguamento alla normativa sul contenimento della Peste Suina Africana, agli artt. 5 e 6 sono aggiornate le modalità di trasmissione all'Ente dei dati di abbattimento per capi di cinghiale in caccia collettiva e in selezione, oltre che per cervo daino e capriolo in selezione, ed è inserito l'art. 12 "Divieti derivanti dalle Misure di conservazione";
- per il Regolamento venatorio del Parco Regionale del Delta del Po, all'art. 6 è aggiunto il comma 5 che prevede che il Parco assegni i capi di ungulati in selezione per le zone non ricomprese in ATC in provincia di Ferrara, all'art.9 comma 2 la densità venatoria per il comprensorio RA2 è modificata in aumento in adeguamento alla DGR 297/2026 che definisce gli indici di densità venatoria per gli ATC, all'art. 10 è inserito il comma 10 che prevede che il tesserino speciale per il Sub-Comprensorio n. 4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia" (definito come Ambito "RA21") esclusivamente nella fattispecie "da appostamento fisso" sarà rilasciato anche a chi non risiede nel territorio dei Comuni del Parco, a condizione che il richiedente lo abbia ottenuto almeno una volta nelle ultime tre stagioni venatorie;

Dato atto che nel Regolamento venatorio del Parco Regionale di Monte Sole sono apportate alcune modifiche d'ufficio ritenute necessarie, quali:

- aggiornamento dei riferimenti alla normativa vigente;
- l'art. 4 c. 11, in adeguamento ad una modifica alla L. 157/92 e ai periodi indicati nel Piano di Prelievo del cinghiale, è modificato come segue: "La caccia collettiva al cinghiale potrà essere esercitata dal primo ottobre al 31 gennaio di ogni anno, mentre la caccia di selezione alla stessa specie potrà svolgersi dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo, come da Piani di prelievo approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento Regionale 3/2024.";
- l'art.7 c.3, in adeguamento ai periodi indicati nel Piano di Prelievo del cinghiale, è modificato come segue: "La caccia di selezione al cinghiale si svolgerà dal primo giugno al 31 maggio dell'anno successivo, in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di ogni settimana";
- l'art. 9 c. 1, a seguito della comunicazione Prot. 17.06.2026.0610969.E del Direttore dell'Ente che ne rivede il testo e chiarisce le motivazioni della variazione, è modificato come segue: "1. Non è consentita l'istituzione di nuove Aziende faunistiche nel territorio dell'area contigua al parco; l'azienda faunistico venatoria esistente, "San Silvestro", non potrà essere ampliata per una superficie superiore al 30% dell'attuale a disposizione, qualora il concessionario ne ravvisi l'esigenza.

1.bis L'eventuale richiesta di modifica del perimetro della suddetta azienda faunistico venatoria "San Silvestro", da parte del concessionario, che comportasse il coinvolgimento di aree diverse e supplementari rispetto alle attuali autorizzate è soggetta a valutazione d'incidenza, strumento attraverso il quale si potranno definire eventuali limitazioni dell'impatto su specie tutelate dalle direttive europee in materia di biodiversità che le previsioni di uso dell'area stessa dovessero mettere in evidenza."

Ritenuto pertanto di approvare i regolamenti venatori sopracitati per le annualità 2026/2027 e 2027/2028, e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale;

Ritenuto opportuno inoltre precisare che all'entrata in vigore del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale dovrà essere effettuata una verifica di conformità dei sopracitati Regolamenti, e se risultasse necessario un adeguamento, dovranno essere riproposti al Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo zone montane per l'approvazione;

Vista inoltre le note Prot. 14/04/2026.0375948.E Prot. 19/06/2026.0621392.E con cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po ha richiesto l'approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili a pilotaggio remoto";

Preso atto che le principali modifiche apportate al testo del regolamento sono volte a semplificare la disciplina e renderne così possibile l'applicazione, alla luce delle modalità attuative stabilite da ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), come descritte nella premessa del regolamento;

Dato atto che, a seguito della comunicazione Prot. 22.06.2026.0625241.E pervenuta dall'Ente per la rettifica di due articoli rispetto alla prima proposta trasmessa, sono apportate le seguenti correzioni d'ufficio:

- all'art. 3 "ambito territoriale di applicazione" è indicato un link per la consultazione della cartografia digitale, in sostituzione dell'allegato cartografico, che pertanto non viene allegato al testo del regolamento;
- all'art.9 "disposizioni finali" vengono indicati solo gli effettivi allegati al regolamento;

Dato atto che la documentazione è acquisita e conservata agli atti del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane;

Considerato che i nuovi regolamenti sopra descritti hanno rispettato i passaggi dovuti con gli organismi di Comunità del parco e Consulta e che sono coerenti con la normativa di settore vigente;

Visti, in ordine agli adempimenti in materia di trasparenza:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2026 n. 101 "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028. APPROVAZIONE.";
- la deliberazione di Giunta Regionale 27 aprile 2026 n. 656 "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028: PRIMO AGGIORNAMENTO";

Richiamate in ordine agli aspetti e agli adempimenti organizzativi le proprie deliberazioni:

- 16 luglio 2025, n. 1187 "XII legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001" con cui, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Cura del territorio e dell'ambiente dal 1° ottobre 2025 fino a fine legislatura fatti salvi eventuali periodi di proroga previsti per legge;
- 22 dicembre 2025, n. 2224 "XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima Fase";
- 30 gennaio 2026, n. 100 "XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda Fase";
- 27 febbraio 2026, n. 278 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026.";

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali:

- 27 febbraio 2026, n. 4291 "Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";
- 24 novembre 2017, n. 19063 "Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e ss. della L 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993";
- 29 dicembre 2025, n. 25494 "Proroga incarichi di titolarità di posizione di elevata qualificazione nell'ambito della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessora alla Cultura, Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità;

A voti unanimi e palesi  
delibera

1) di approvare i seguenti Regolamenti per l'esercizio dell'attività venatoria in area contigua, fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, di cui agli allegati riportati in elenco, parti integranti del presente atto:

- Regolamento venatorio nell'Area contigua del Parco Regionale Boschi di Carrega – stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028 – (allegato 1);

- Regolamento per lo svolgimento dell'attività venatoria nella Zona speciale di caccia in Area Contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma – stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028 – (allegato 2);
  - Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco Regionale di Monte Sole, per le annualità 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 – (allegato 3);
  - Regolamento di settore per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna per le annualità 2026/2027 e 2027/2028 – (allegato 4);
- 2) che all'entrata in vigore del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale dovrà essere effettuata una verifica di conformità dei sopracitati Regolamenti, ed in caso di necessità, gli stessi dovranno essere adeguati e riproposti al Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo zone montane per approvazione;
- 3) di approvare il Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili a pilotaggio remoto, di cui all'allegato 5, parte integrante del presente atto;
- 4) di pubblicare in forma integrale l'atto ed i Regolamenti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32 comma 4 della LR 6/2005;
- 5) di pubblicare i Regolamenti sul sito web della Regione al link: [https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg\\_parchi/regolamenti-dei-parchi-regionali](https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg_parchi/regolamenti-dei-parchi-regionali);
- 6) di dare mandato agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità: Emilia Occidentale, Emilia Orientale e Delta del Po di dare notizia dell'avvenuta approvazione dei propri Regolamenti sul sito internet istituzionale dell'Ente, completi di cartografia, al fine di facilitarne la consultazione e di darne adeguata evidenza pubblica;
- 7) di provvedere all'ulteriore pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, secondo quanto previsto dal PIAO e dalla direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.

## ALLEGATO 1 ALLA DGR DI APPROVAZIONE

|                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <b>ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la<br/>BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE</b> |
| <b>Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA</b>                                                                                                                  |                                                                                |
| Centro Levati, Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR) tel. 0521833440<br><a href="mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it">vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it</a> |                                                                                |

**REGOLAMENTO VENATORIO NELL'AREA CONTIGUA  
DEL PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA****STAGIONI VENATORIE 2026/2027 e 2027/2028**

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### **Ambito di applicazione delle norme della pianificazione faunistico venatoria nei territori dell'Area contigua**

Gli indirizzi della gestione faunistica e la regolamentazione dell'attività venatoria nell'Area contigua del Parco regionale Boschi di Carrega costituiscono applicazione integrata e coordinata dei principi contenuti nelle normative nazionali e regionali in materia di Aree protette, di cui alla Legge 6/12/1991 n. 394, alla Legge Regionale 17/02/2005 n. 6, alla Legge Regionale 23/12/2011 n. 24 e in materia di Protezione della fauna omeoterma e regolamentazione dell'attività venatoria di cui alla Legge 11/2/1992 n. 157 e alla Legge Regionale 15/2/1994 n. 8 modificata dalla Legge Regionale 16/02/2000 n. 6, nonché del Regolamento Regionale 27/05/2008 n. 1 e delle Norme di Attuazione costituenti parte integrante del Piano Territoriale del Parco Boschi di Carrega approvato con atto di Giunta Regionale n. 2002/1236 del 15/07/2002.

### ART. 2

#### **Pianificazione faunistico venatoria**

Nell'Area di Parco, in conformità alla normativa vigente, l'attività venatoria è vietata.

Alla gestione faunistico/venatoria dell'Area contigua (complessivamente di 1416,17 ettari) provvede l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, di seguito indicato come EdG, in forma diretta, previa intesa con la Regione, in conformità anche con l'art. 38 della LR 6/2005.

Nell'Area contigua l'attività venatoria è consentita ed esercitata secondo le modalità del presente Regolamento, in accordo con gli indirizzi ed i criteri adottati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dal Calendario Venatorio Regionale al momento vigenti.

### ART. 3

#### **Funzioni amministrative**

Il presente Regolamento, redatto in conformità agli artt. 35, 36, 37 e 38 della LR 6/2005, degli artt. 5, 6 e 9 della LR 24/2011, dell'art. 18 della LR 13/2015, ha validità biennale (per le stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028).

### ART. 4

#### **Perimetrazione e tabellazione**

L'esercizio dell'attività venatoria, si svolge in una zona all'interno del perimetro dell'Area contigua (art. 25, comma 1, lettera e) della LR 6/2005, art. 32 della L 394/91 e ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale del Parco, (adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1236 del 15/07/2002) situata nei Comuni di Sala Baganza e Fornovo e con una superficie complessiva di 710,08 ettari. Per l'individuazione dell'Area contigua il cui perimetro è riportato nell'allegato cartografico, parte integrante del presente Regolamento, si considerano i seguenti confini:

- dal nucleo del paese di Sala Baganza, Strada delle Anime fino alla Gruzza, poi lungo la strada del Castellaro fino alla Cortaccia, a Via Di Vittorio e lungo la comunale per San Vitale Baganza, fino al prosciuttificio Fontana escluso. Proseguendo fino alla Strada del cimitero, lungo la comunale per Neviano de Rossi, fino al confine comunale con Fornovo. Da qui per la Bovaia, Buca della Volpe, Ca' Nuova, Cafragna, fino al Rio Solvara.

L'Area contigua soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti la specificazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle, riportanti la dicitura "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN PREPARCO - DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI", sono realizzate e posizionate a cura dell'EdG. Le zone dell'Area contigua escluse alla caccia (Zona di Rispetto) ed il confine perimetrale del Parco sono tabellati a cura dell'EdG.

La tabellazione effettuata antecedentemente all'approvazione della LR 6/2005 è valida anche agli effetti del presente Regolamento, il termine "preparco" riportato sulle tabelle è da leggersi come omologo di "Area contigua".

### ART. 5

#### **Aree escluse all'attività venatoria**

Nell'Area contigua permane la Zona di Rispetto, precedentemente istituita e opportunamente tabellata, per complessivi 466,09 ha, a cui vanno aggiunti 240,00 ha esclusi dall'attività venatoria (Zona di Rispetto integrale).

### ART. 6

#### **Vigilanza venatoria**

La vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell'EdG, come da art. 27, comma 26 della LR 24/2011 ed a tutti i soggetti indicati all'art. 27, comma 27 della LR 24/2011.

**ART. 7****Controllo della fauna selvatica**

Nel territorio del Parco e dell'Area contigua al Parco (comprese le Aree di rispetto), sono possibili interventi di controllo (ai sensi dell'art. 19 della L 157/1992 e della LR 6/2005) delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica, per motivi sanitari, per presenza di danni consistenti al patrimonio agro-silvo-pastorale, per eradicare specie alloctone che mettano in crisi l'habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare necessità di conservazione.

Il controllo va esercitato mediante l'utilizzo prioritario di mezzi ecologici e, soltanto in caso di inefficacia di tali metodi, ricorrendo agli abbattimenti. Vanno in ogni caso esclusi metodi che arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema. L'EdG organizza le operazioni di cattura e i piani di contenimento anche attraverso abbattimenti, avvalendosi del personale di Vigilanza del Parco e in subordine di persone nominalmente all'uopo autorizzate dall'EdG stesso, così come previsto dalla L 394/1991 e s.m.i., dalla LR 6/2005 e dalla LR 8/1994 e s.m.i., scelte tra coloro in possesso dei requisiti di legge e aventi le caratteristiche riportate nel Piano di controllo in vigore. L'EdG, per organizzare al meglio la gestione dei piani di controllo, potrà emanare ulteriori specifiche direttive.

Nel caso dei Piani di controllo al Cinghiale, l'EdG si potrà avvalere di Gruppi di Intervento, composti da operatori facenti parte di squadre o gruppi di girata approvati dalla Regione. A tali Gruppi potrà essere richiesto un contributo che l'Ente Parchi quantificherà con un successivo atto.

Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi abbattuti avvengono in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall'art. 20 del RR 3/2024, nonché di tutti gli atti attinenti dell'EdG e della legislazione vigente.

**CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI****ART. 8****Accesso venatorio all'Area contigua per piccola selvaggina.**

L'accesso dei cacciatori avviene in base alla programmazione delle presenze, riservando l'accesso esclusivamente ai cacciatori aventi diritto.

Gli aventi diritto sono ammessi secondo le seguenti categorie di priorità e in conformità anche al PFVR vigente:

1. I residenti nei territori del Parco e dell'Area contigua;
2. I proprietari di almeno 3 ettari di terreno in Area Parco e/o Area contigua, pur se non residenti;
3. I residenti nei Comuni che abbiano parte del proprio ambito amministrativo ricompreso nel territorio del Parco e dell'Area contigua (Sala Baganza, Collecchio, Fornovo Taro).

**ART. 9****Densità venatoria**

La densità venatoria è stabilita dal rapporto tra superficie del territorio cacciabile (espresso in ettari) e il numero di posti caccia, con il valore di 1/34; per le stagioni venatorie di validità del presente Regolamento sono esclusi dal conteggio i cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale in forma selettiva o appartenenti alle squadre di braccata o ai gruppi di girata, approvati dalla Regione, Settore Agricoltura Caccia e Pesca (SACP) – Ambito di Parma e Piacenza per il territorio di competenza.

Visto che la superficie cacciabile nel territorio dell'Area contigua risulta essere di ettari 710,08, l'accesso sarà riservato ad un numero di cacciatori alla piccola selvaggina non superiore a 21.

**ART. 10****Tesserino di ammissione**

Per il riconoscimento ed il controllo dei cacciatori autorizzati all'accesso venatorio nella zona di caccia dell'Area contigua di cui all'art. 8, è previsto apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'EdG.

Nell'annata 2026/2027 e 2027/2028 la domanda dovrà essere presentata o spedita a mezzo raccomandata agli uffici del Servizio Vigilanza dell'EdG (Centro R. Levati, Via Olma, 3 – 43038 Sala Baganza - tel. 0521/833440), oppure inviata via mail a [vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it) o tramite PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) (solo se inviata da altra PEC), entro il 30 giugno di ogni anno.

Le domande pervenute oltre il termine indicato, non saranno prese in considerazione; faranno eccezione solo le prime licenze, che potranno accedere entro e non oltre l'inizio della stagione venatoria corrente;

La domanda di iscrizione risulterà automaticamente accolta salvo che l'EdG non comunichi all'interessato un parere negativo entro il 31 luglio di ogni anno.

Nel caso in cui le domande pervenute al Parco fossero superiori al numero massimo di cacciatori ammissibili, fatto salvo l'ordine di preferenza di cui all'art. 8, sarà riconosciuta priorità di accesso sulla base della data e ora di presentazione della domanda.

Le giornate di caccia e i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente, mediante segni indelebili, sui documenti previsti dalle leggi vigenti e sul tesserino rilasciato dall'EdG. È fatto obbligo, per chi proviene nella stessa giornata di caccia da ambiti diversi dall'Area contigua, di "depositare", prima dell'accesso alla stessa, eventuali capi di fauna abbattuta, annotando il deposito sul tesserino venatorio regionale.

A chiusura delle stagioni venatorie il tesserino dovrà essere riconsegnato all'EdG entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. L'EdG escluderà per la stagione venatoria successiva coloro che non avranno riconsegnato, entro i termini previsti per la presentazione della domanda di ammissione, il tesserino rilasciato dall'EdG e le schede biometriche di valutazione dei capi abbattuti.

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, per ottenere il duplicato il titolare deve rivolgersi al Servizio di Vigilanza dell'EdG medesimo. Coloro che avranno riconsegnato il tesserino venatorio di cui al presente articolo, in ritardo rispetto alla prevista data del 31 marzo, per essere ammessi a partecipare alla nuova stagione venatoria, dovranno versare all'EdG un contributo suppletivo di € 30,00.

Prima dell'inizio della stagione venatoria e sulla base delle indicazioni specificate nella graduatoria degli accessi, i cacciatori ammessi dovranno recarsi presso la sede dell'EdG per ritirare il tesserino personale, che sarà rilasciato dietro pagamento di una quota fissa di € 60,00 (sessanta,00) a carico dei cacciatori che saranno ammessi a svolgere attività venatoria alla piccola selvaggina nell'Area contigua ed un'ulteriore quota di € 60,00 (sessanta,00) per ogni cacciatore ammesso alla caccia al cinghiale in squadre di braccata o gruppi di girata, approvate dalla Regione.

Il pagamento del contributo dovrà avvenire entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno tramite bonifico bancario sul c/c TESORERIA Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale - Banca CARIPARMA Ag. di Langhirano - IBAN: IT85M0623065770000036085926 - specificare nella causale: nome e cognome stagione venatoria 2026/2027 o 2027/2028.

#### ART. 11

##### **Specie cacciabili e carniere**

In considerazione delle attuali conoscenze sullo stato di conservazione delle singole specie, quelle cacciabili nell'Area contigua nella stagione venatoria contemplata dal presente Regolamento e con le modalità consentite dallo stesso, sono:

- fagiano (*Phasianus colchicus*) solo il maschio;
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- cinghiale (*Sus scrofa*).

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere complessivamente più di due (2) capi di fauna selvatica stanziale e comunque non più di un (1) capo di lepre.

In ciascuna stagione venatoria, ogni cacciatore non può abbattere complessivamente più di due (2) capi di lepre e più di tre (3) capi di beccaccia.

Il cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile secondo le modalità determinate nel presente Regolamento agli artt. 13 e 14.

Per le stagioni venatorie 2026-2027 e 2027-2028, qualora dai dati dei censimenti organizzati dall'EdG nell'Area contigua, emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile inserire la caccia in selezione al capriolo, il presente Regolamento dovrà quindi essere integrato e inviato alla Regione per l'approvazione.

**ART. 12****Periodi di attività venatoria**

I periodi generali di attività venatoria sono fissati dal Calendario Venatorio Regionale al momento vigente con le seguenti disposizioni:

- giornate di caccia alla fauna stanziale: non più di 3 alla settimana, a scelta, a partire dalla terza domenica di settembre, con esclusione del mercoledì che verrà dedicato alla sola caccia al cinghiale;
- dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica;
- orari di caccia: orario di inizio secondo il Calendario Venatorio Regionale al momento vigente previsto per la caccia alla fauna stanziale/migratoria in forma vagante e orario di termine alle ore 13:00;
- la lepre comune è cacciabile fino al 30 novembre, il fagiano maschio fino al 30 novembre, la beccaccia dal 1 ottobre fino al 31 dicembre nelle sole giornate di lunedì e giovedì esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma.

**ART. 13****Prelievo del cinghiale attraverso la caccia di selezione**

Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'Area contigua di un'Area protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal Calendario Venatorio Regionale vigente anche su richiesta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'Area contigua al Parco, anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole, al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole. Verrà attuato in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico punto C) del RR 3/2024. Per il prelievo selettivo con armi da fuoco sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6 comma 6 del D.lgs. 204/2010, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017. Al prelievo di selezione del cinghiale hanno accesso al massimo 10 cacciatori di selezione aventi diritto sulla base dei requisiti stabiliti nell'art. 8 del presente Regolamento. L'EdG mette a disposizione di ciascun cacciatore di selezione la documentazione ed i contrassegni necessari a consentire l'azione venatoria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi gestionali e di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

**ART. 14****Modalità per la caccia collettiva al Cinghiale**

Benché la caccia collettiva al cinghiale in Area contigua debba essere esercitata di norma con il metodo della girata, per ragioni di efficacia e di residenza dei cacciatori ammessi, la caccia potrà essere esercitata anche in braccata in squadre organizzate, riconosciute dalla Regione a norma di legge, composte da cacciatori aventi diritto e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del RR 3/2024. Dette squadre dovranno essere composte in esercizio da un minimo di 15 cacciatori, non è consentito l'uso di un numero di cani superiore a 6.

Nel caso in cui più di una squadra avente diritto facesse domanda per accedere all'esercizio in Area contigua, l'accesso al prelievo, in ragione della dimensione del territorio cacciabile e della tipologia di caccia, sarà riservato esclusivamente a un massimo di due squadre per ogni stagione venatoria. Verrà data priorità d'accesso alle due squadre composte dal maggior numero di cacciatori aventi diritto secondo i requisiti riportati all'art. 8 del presente Regolamento di settore.

Le due squadre eserciteranno l'attività venatoria in modo alternato nelle giornate consentite; è compito dei capisquadra concordare con l'EdG un calendario delle presenze, nel rispetto del Calendario Venatorio vigente.

Durante la caccia al cinghiale è consentito l'utilizzo di mezzi fuoristrada, esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti e solo quando le condizioni ambientali lo consentano, senza arrecare danni al fondo; diversamente gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dei territori di caccia, su strade pubbliche e/o in modo tale da non arrecare intralcio alla normale circolazione dei veicoli.

È compito del Caposquadra organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia collettiva al cinghiale.

Giornate di caccia:

- dal 1° di ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo due giornate fisse alla settimana (mercoledì e sabato), di cui il mercoledì per la caccia in braccata e il sabato per la caccia con il metodo della girata;

Orari di caccia: come da Calendario Venatorio Regionale al momento vigente.

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale, l'EdG si riserva di richiedere ed emanare eventuali provvedimenti integrativi a quelli già previsti nel presente Regolamento, oltre a quelli di seguito elencati:

1. nella giornata di caccia, riscontrata la presenza di cinghiali nella Zona di Rispetto, il Caposquadra della braccata potrà avvalersi della collaborazione di due conduttori di cani, scelti tra cacciatori appartenenti alla squadra e con non più di 4 cani, per la ricerca, lo scovo e l'abbattimento dei cinghiali. Detta azione di caccia dovrà avvenire con modalità che non arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema, ed in ogni caso con il minor disturbo possibile, e dovrà essere comunicata preventivamente al Servizio Vigilanza dell'EdG. L'EdG nominerà, antecedentemente all'apertura del periodo venatorio ed in accordo con il Caposquadra, un elenco di n. 6

- cacciatori autorizzati all'accesso nella Zona di Rispetto.
2. la caccia in forma collettiva al cinghiale in Area contigua non è consentita su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Eventuali ulteriori limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie, potranno essere imposte dall'Ente qualora ne riscontrasse la necessità per giustificati motivi.
  3. è vietato a chiunque, appartenente alle squadre del cinghiale e/o ai gruppi di girata e non, compiere atti aventi lo scopo di impedire la normale movimentazione dei cinghiali, salvo che non si tratti di interventi autorizzati dall'EdG, a scopo di tutela delle coltivazioni;
  4. è fatto obbligo, per ragioni di carattere sanitario e in ottemperanza al RR 3/2024, eseguire i dovuti accertamenti biometrico/sanitari, attraverso misurazioni e campioni biologici su tutti gli animali abbattuti dalla squadra e/o dal gruppo di girata durante ogni singola giornata di caccia al cinghiale. Il Caposquadra o altro cacciatore da lui delegato, sotto la supervisione tecnico/scientifica dell'EdG, si farà carico della consegna dei campioni biologici all'Istituto locale Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; la documentazione in copia, dovrà essere consegnata settimanalmente all'EdG, unitamente alle relative schede biometriche debitamente compilate;
  5. in caso di sospetto ferimento, il Caposquadra è tenuto ad avviare le procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato. Le procedure di recupero avverranno secondo i disposti dell'art. 19 del RR 3/2024. Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in Area di Parco, il recupero potrà essere effettuato previa autorizzazione ad accedervi rilasciata dall'EdG.

In merito alla necessità di ridurre i danni da cinghiale registrati nel Parco e nell'Area contigua e per assicurare ulteriori idonei interventi gestionali si ritiene di consentire anche azioni di caccia con il metodo della girata (gruppi regolarmente approvati dalla Regione, a norma di legge).

Le modalità di esercizio, nel rispetto dell'accesso venatorio di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché in riferimento all'allegato tecnico del RR 3/2024, saranno le seguenti:

- per le stagioni venatorie contemplate dal presente Regolamento, l'EdG in modo da rendere il prelievo più efficace stabilisce di ammettere e alternare fino ad un massimo di due gruppi di girata nelle giornate consentite;
- Verrà data priorità d'accesso ai due gruppi di girata composti dal maggior numero di cacciatori aventi diritto secondo i requisiti riportati all'art. 8 del presente Regolamento di settore
- sarà compito dei Caposquadra, concordare con l'EdG un calendario delle presenze, nel rispetto del calendario venatorio vigente. Gli stessi dovranno altresì organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia al cinghiale;
- la zona di girata assegnata viene individuata dall'EdG, all'interno della perimetrazione di cui all'art.4, e coincide con la Zona di Rispetto, così come da allegato Cartografico 1 del presente Regolamento di settore;
- il gruppo di girata è composto da n. 1 conduttore di cane da limiere, responsabile del gruppo, e da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di legge; ad ogni singola azione di girata partecipa il conduttore di cane da limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori;
- a norma del RR 3/2024, potranno partecipare all'azione di girata un massimo di quattro invitati, designati dal conduttore e comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), e), f), h), ma in questo caso, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, il gruppo dovrà essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso;
- per i cacciatori invitati (non ammessi alla caccia in Area contigua del Parco Regionale Boschi di Carrega) è previsto il pagamento di una quota di € 30,00 (trenta/00) per ciascuna giornata di partecipazione, che il Responsabile del gruppo di girata dovrà far pervenire all'EdG entro e non oltre il 31 dicembre, con un versamento tramite bonifico bancario, così come illustrato all'art. 10 del presente Regolamento, indicando come causale "quota cacciatori invitati girata Boschi di Carrega".
- il conduttore, o un suo sostituto appositamente designato, compila preventivamente per ogni azione di girata, un'apposita scheda di presenza e, al termine della azione di caccia, un'apposita scheda di abbattimento;

È compito del responsabile del gruppo di girata organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia al cinghiale con il metodo della girata, vista altresì la concomitanza nella giornata di caccia al cinghiale di altre forme di caccia autorizzate.

L'EdG si riserva la possibilità di ulteriori limitazioni qualora dovessero verificarsi situazioni di evidente sofferenza delle specie non oggetto di prelievo.

## **ART. 15**

### **Censimenti e monitoraggio**

Tutte le operazioni venatorie dovranno essere sottoposte a monitoraggio con particolare rilevanza per i censimenti e per specifiche misurazioni biometriche indicate dall'EdG.

L'EdG predisporrà schede di osservazione, censimento, misure biometriche, per il monitoraggio e la gestione della fauna nell'Area contigua, in conformità con i disposti dell'I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

**ART. 16****Catture e ripopolamenti**

L'unica forma di ripopolamento di piccola fauna stanziale che non ha controindicazione tecnica, è quella con animali provenienti da zone di ripopolamento e cattura localizzate nelle vicinanze dei luoghi di destinazione o l'irradimento naturale. Eventuali azioni di ripopolamento, intese come immissione di animali, in aree dove le popolazioni naturali non siano sufficientemente abbondanti e quindi tesi a garantire una maggiore vitalità a popolazioni isolate o rarefatte, dovranno essere soggetti a specifici progetti di fattibilità previo parere dell'EdG. Essi avverranno sotto il controllo diretto del personale dell'EdG. Al di fuori di tale contesto, al fine di valorizzare la riproduzione naturale, nel territorio dell'Area contigua non è consentita l'immissione di esemplari di riproduttori di nessun tipo.

Nelle porzioni di Area contigua indicate dall'EdG è consentita l'attività di cattura a scopo di ripopolamento di lepre e fagiano, sulla base della consistenza delle popolazioni di ogni singola porzione e del calcolo della eventuale quota catturabile. Le catture vengono effettuate di norma a partire dalla prima decade di dicembre fino al 31 gennaio dell'anno successivo, mediante l'impiego di battute e reti verticali a tramaglio per la lepre (senza l'uso del cane) e di apposite gabbie autocatturanti per il fagiano (rese inattive nottetempo). Le catture vengono autorizzate e realizzate dal personale dell'EdG, con la collaborazione dei cacciatori aventi diritto e di volontari indicati nominativamente dal Parco stesso. L'EdG, previa intesa con la Regione, stabilisce la destinazione del catturato che potrà essere ridistribuito sul territorio dell'Area contigua con l'intento di costituirvi e rafforzare ecotipi locali, oppure ceduto a condizioni da stabilirsi ad altre zone protette della Provincia. Resta inteso che eventuali azioni di cattura, immissione o reintroduzione, dovranno essere soggette a specifici progetti di fattibilità approvati dall'EdG e sentita la Regione ai sensi dell'art. 38 della LR 6/2005.

**ART. 17****Attività di collaborazione dei cacciatori ammessi**

L'EdG incentiva e ricerca criteri di collaborazione con i cacciatori ammessi per interventi di miglioramento ambientale, operazioni di gestione faunistica, censimenti, ricerche e altri aspetti gestionali.

**ART. 18****Risarcimenti e prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica**

Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica, sono a carico:

- della Regione per l'Area di Parco, ai sensi dell'art. 17 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- dell'EdG per la "Zona Speciale di caccia in Area contigua", laddove previsto dalla normativa regionale vigente.

In ogni caso gli oneri relativi ai contributi per danni arrecati alle produzioni agricole in Area contigua nelle zone precluse alla caccia o per specie non sottoposte a prelievo venatorio o per specie cacciabili per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico – ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico venatoria del territorio, sono a carico della Regione, nel rispetto della legislazione vigente.

Le richieste di risarcimento danni relative alla "Zona Speciale" dovranno essere presentate (debitamente compilate) direttamente presso la sede dell'EdG che si occuperà dell'istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli stessi.

Conformemente alle direttive regionali, il risarcimento dei danni nella Zona Speciale di caccia in Area contigua è concesso alle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale, secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale e da apposite linee guida approntate dall'EdG (delibera Comitato Esecutivo n. 71 del 26/07/2017). I contributi per il risarcimento danni derivati da specie cacciabili in "Zona speciale di caccia in Area contigua" sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di Bilancio dell'EdG e nel rispetto delle linee guida emanate con atto di Comitato Esecutivo 71/2017 sopra richiamata.

L'EdG si impegna a pubblicizzare le opportunità fornite dai bandi annuali regionali per il finanziamento dei sistemi di prevenzione.

**ART. 19****Disposizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria con il cane da seguita**

Nell'Area contigua, durante l'esercizio venatorio, ad esclusione della caccia al cinghiale, non potrà essere superato il numero di due componenti per squadra che pratici la caccia coi cani da seguita, con un massimo di un cane pro capite. Inoltre, è vietato, alle squadre di cacciatori sullo stesso territorio, accordarsi e coordinarsi per una battuta comune. È altresì vietato fiancheggiare in qualsiasi modo la battuta, pur con l'ausilio di cani da ferma.

**ART. 20****Addestramento cinegetico**

Il normale addestramento, come da Calendario Venatorio, sarà consentito alle sole persone ammesse all'esercizio venatorio nell'Area contigua e il termine coinciderà con la chiusura del periodo venatorio, secondo l'art. 12 del presente Regolamento di settore.

**ART. 21****Sanzioni**

A chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, comprese le disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore.

Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/81.

Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e in tutte le leggi di riferimento potrà determinare, la sospensione dell'autorizzazione all'attività venatoria nell'Area contigua per l'annata in corso e fino ad un massimo di due stagioni venatorie.

**ART. 22****Disposizioni finali**

È vietato il trasporto di armi e/o munizioni nell'intero territorio dell'Area Protetta, se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente.

Nel caso in cui sul territorio del Parco o dell'Area contigua, vengano rinvenuti esche o bocconi avvelenati, nonché esemplari di fauna selvatica o domestica deceduti per ingestione di tali esche, si avvieranno le procedure previste dalla normativa vigente. In seguito all'avvio di tali procedure, nell'Area oggetto del rinvenimento, l'EdG si riserva di valutare azioni in funzione della tutela della fauna selvatica e della biodiversità, compresa l'eventuale sospensione dell'attività venatoria nella stagione successiva al rinvenimento.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, tra cui: L 394/1991, LR 6/2005, L 157/1992, LR 8/1994

c.m. dalla LR 6/2000 e s.m.i., RR 3/2024, Dir. 2009/147/CEE, Piano Faunistico Venatorio, Calendario Venatorio Regionale al momento vigente, DGR 1147/2018.

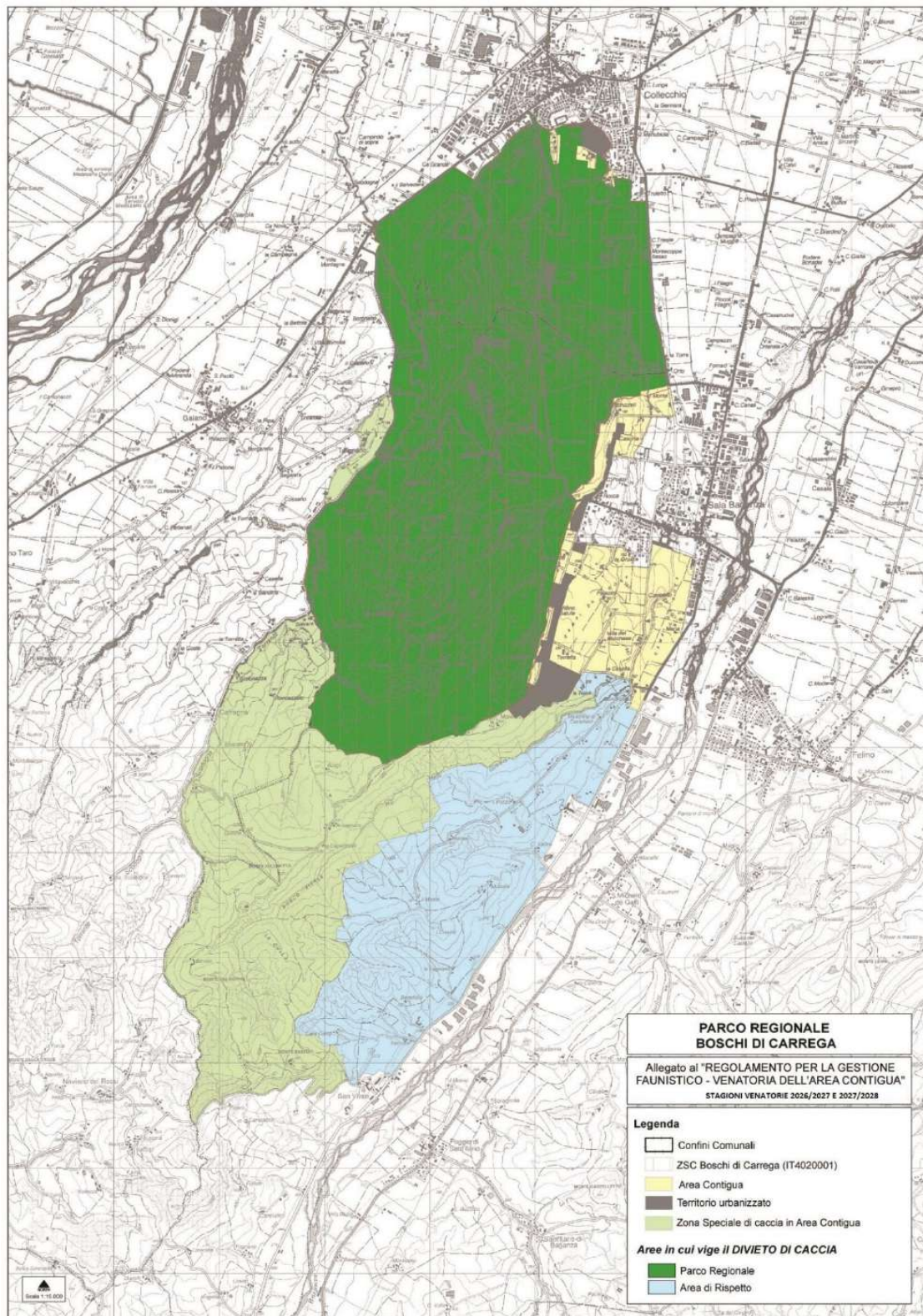
I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui agli artt. 10 e 14 e dalle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento, saranno destinati prioritariamente alla:

- attuazione dei programmi faunistici del Parco e dell'Area contigua;
- prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica.

Il presente Regolamento specifico di settore, detta le norme valide per le stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028; fatte salve integrazioni/modifiche che si rendessero necessarie nel corso della suddetta annata, quali adeguamenti/aggiornamenti dovuti ai calendari venatori regionali vigenti e che verranno approvate dal Comitato Esecutivo dell'EdG per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e comunicate tempestivamente agli Uffici regionali competenti.

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale è doveroso sottolineare che il territorio dell'Area Contigua (ricompreso all'interno dei comuni di Collecchio, Fornovo e Sala Baganza), in base al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. è classificato attualmente come "Zona di restrizione" e, che da vigente Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, l'attività venatoria nei confronti della specie Cinghiale è vietata.

**ALLEGATO CARTOGRAFICO 1 al Regolamento per la gestione faunistico venatoria  
dell'Area contigua del Parco Regionale Boschi di Carrega**



**ALLEGATO CARTOGRAFICO 2 – zonizzazione Parco Regionale Boschi di Carrega stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028: superfici**

| <b>Zona</b>                                          | <b>Sup. (ha)</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Parco - Divieto di Caccia (esterno Area contigua)    | 1262,54          |
| <b>Area di Rispetto –Divieto di caccia integrale</b> | 240,00           |
| <b>Area di rispetto</b>                              | 466,09           |
| <b>Zona speciale di caccia in Area contigua</b>      | 710,08           |
| <b>Totale</b>                                        | <b>2678,71</b>   |

## ALLEGATO 2 ALLA DGR DI APPROVAZIONE



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)



PARCO DEI CENTO LAGHI  
PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
NELLA "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA"  
DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA**

**STAGIONI VENATORIE 2026/2027 e 2027/2028**



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

#### ART. 1

##### **Esercizio venatorio nell'Area contigua al Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma**

L'esercizio venatorio nell'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (di seguito "**Parco**") è consentito esclusivamente con le modalità ed i limiti del presente Regolamento di settore, adottato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (di seguito "**Ente di gestione**") con Delibera di Comitato Esecutivo e la cui procedura di approvazione è attribuita alla Regione a norma dall'art. 18, comma 4 della LR 13/2015.

#### ART. 2

##### **Disposizioni legislative per l'attività di gestione faunistico-venatoria nell'Area contigua al Parco**

L'Ente di gestione assicura lo svolgimento delle attività di gestione faunistico-venatoria del territorio del Parco, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;
- Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e s.m.i.;
- Legge Regionale 24 aprile 1995, n. 46;
- Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i.;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.;
- Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 e s.m.i.;
- Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;
- Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 13;
- Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3;
- la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
- il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- il vigente Calendario Venatorio Regionale;
- ogni altro riferimento legislativo attinente di aggiornamento o modifica delle disposizioni riguardanti l'esercizio venatorio.

#### ART. 3

##### **Durata e validità**

Il presente Regolamento di settore, redatto in conformità agli artt. 32, 35, 36, 37 e 38 della LR 6/2005, agli artt. 5 e 9 della LR 24/2011 ed all'art. 18 comma 4 della LR 13/2015, ha validità biennale (stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028).

#### ART. 4

##### **Divieto di caccia**

Nel territorio del Parco è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L 394/1991, dell'art. 21 comma 1 lett. b) della L 157/1992 e dell'art. 35 della LR 6/2005, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'art. 37 della medesima LR 6/2005 e dell'art. 22 comma 6 della L 394/1991, non considerabili "attività venatoria", ma pianificazione faunistica.

#### ART. 5

##### **Pianificazione faunistico-venatoria**

Nell'Area contigua al Parco la pianificazione e la gestione faunistica devono essere coerenti con i contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Alla gestione a fini venatori dell'Area contigua al Parco provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione, in conformità con l'art. 38 della LR 6/2005.

#### ART. 6

##### **Zonazione e gestione faunistico-venatoria dell'Area contigua al Parco**

L'Area contigua al Parco, così come individuata dall'Allegato A della LR 46/1995 e modificata ai sensi dell'Allegato 1 della LR 14/2018 e dell'art. 10 della LR 13/2019, risulta costituita:

- dall'Azienda Faunistico Venatoria "Alta Val Parma";
- dall'Azienda Faunistico Venatoria "Curatico-Signatico-Cavalcalupo";
- dall'Azienda Faunistico Venatoria "Carobbiese";
- dal valico di interesse migratorio denominato "Passo del Cirone";

Nel restante territorio di Area contigua al Parco si configura una "**Zona Speciale di caccia in Area contigua**" (di seguito "**Zona**

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

**Speciale di caccia") e zone a divieto di caccia indicate come "Aree di rispetto".**

Nella gestione faunistico-venatoria della Zona Speciale di caccia l'Ente di gestione può avvalersi, a scopo consultivo e propositivo, di una "Commissione per la gestione faunistico-venatoria della Zona Speciale di caccia in Area contigua", (di seguito "**Commissione gestione faunistico-venatoria**") composta da rappresentanti degli agricoltori e dei cacciatori locali, con un'equa rappresentanza delle forme di attività venatoria praticate nel territorio destinato all'attività venatoria programmata. La composizione, la durata e le modalità di nomina/elezione dei componenti di tale Commissione, sono decisi con Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione.

La gestione degli Ungulati nelle Aziende faunistico venatorie, che ricadono all'interno dell'Area contigua al Parco, al fine di assicurarne l'omogeneità rispetto alla gestione dei Distretti, è coordinata, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del RR 3/2024, dall'Ente di gestione.

Nel rispetto dell'art. 6, comma 2 del RR 3/2024 relativamente alla gestione degli Ungulati, l'Ente di gestione si avvale di un Tecnico in possesso della qualifica di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del RR 3/2024; nel caso di gestione del cervo le attività di competenza devono essere svolte da un Tecnico in possesso dello specifico attestato di idoneità.

Dall'approvazione del presente Regolamento di settore non è consentito l'aumento delle superfici destinate all'attività venatoria in ambiti privati, né l'istituzione di nuove Aziende faunistico venatorie. Alla scadenza della concessione rilasciata dalla Regione, l'Ente di gestione esprimerà un parere vincolante sul rinnovo di tale concessione, che avrà come riferimento la verifica di quanto prescritto nel presente Regolamento di settore e/o nell'atto del rilascio del parere precedente.

Al fine di consentire un'efficace tutela le Aree di Rispetto vigenti e visibili nell'allegato cartografico 1, parte integrante del presente Regolamento di settore, hanno una durata non inferiore ad anni 5 (cinque). Allo scadere dei cinque anni o per casistiche particolari in cui sia necessario intervenire prima, nel caso di squilibri ambientali non prevedibili o di interventi ambientali migliorativi, in accordo con la Commissione gestione faunistico-venatoria, l'Ente di gestione, con proprio atto, provvede alla riconferma e/o modifica delle singole Aree di Rispetto, comunicando tempestivamente gli adeguamenti agli Uffici regionali competenti.

La superficie complessiva delle Aree di Rispetto deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento di settore.

#### ART. 7

##### Tabellazione

L'Area contigua al Parco soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle, riportanti la dicitura "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA – DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI", sono realizzate a cura dell'Ente di gestione e posizionate in collaborazione coi cacciatori.

Le Aziende faunistico venatorie di cui all'art. 6 del presente Regolamento, provvederanno a realizzare e posizionare le proprie tabelle nei territori di loro competenza.

La tabellazione del confine perimetrale del Parco e delle zone dell'Area contigua al Parco escluse alla caccia ed indicate come "Area di Rispetto", sono realizzate dall'Ente di gestione e posizionate in collaborazione coi cacciatori.

#### ART. 8

##### Vigilanza venatoria

La vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento di settore compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione attraverso proprio personale, con la denominazione di Guardiaparco, come da art. 27 comma 26 della LR 24/2011, ed anche da tutti i soggetti indicati all'art. 27, comma 27 della LR 24/2011.

#### ART. 9

##### Controllo della fauna selvatica

Nel territorio del Parco e dell'Area contigua al Parco (comprese le Aree di rispetto), sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica, per motivi sanitari, per presenza di danni consistenti al patrimonio agro-silvo-pastorale, per eradicare specie alloctone che mettano in crisi l'habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare necessità di conservazione.

Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici, di allontanamento, di cattura e trasferimento, ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione, previo parere dell'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. Nel caso dei Piani di controllo al Cinghiale, l'Ente Parchi si potrà avvalere di Gruppi di Intervento per singolo Distretto, composti da operatori facenti parte di squadre o gruppi di girata approvati

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

dalla Regione. A tali Gruppi potrà essere richiesto un contributo che l'Ente Parchi quantificherà con un successivo atto.

Vanno in ogni caso esclusi metodi che arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema.

I capi abbattuti nell'ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati dall'Ente di gestione possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (art. 20 del RR 3/2024).

#### ART. 10

##### Accesso venatorio all'Area contigua al Parco e densità venatoria

Nell'Area contigua al Parco l'esercizio dell'attività venatoria è stabilito in base alla programmazione delle presenze derivanti, per le Aziende faunistico venatorie dalle autorizzazioni rilasciate e per la Zona Speciale di caccia dalle priorità di accesso sotto specificate. Il numero di cacciatori ammessi è individuato sulla base dell'indice di densità venatoria (IDV) programmata (con l'esclusione delle Aree di rispetto) e come di seguito specificato:

| Zona                                              | superficie<br>(ha) | IDV<br>(cacciatori/ha) | posti disponibili |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| Aree di Rispetto                                  | 2190,15            | -                      | -                 |
| Zona Speciale di caccia in Area contigua al Parco | 18.362,79          | 1/34                   | 540               |

L'accesso alle Aziende faunistico venatorie ricadenti nell'Area contigua al Parco, ricoprenti una superficie di 5.679,33 ettari, è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso, a norma dell'art. 43, comma 9 della LR 8/1994 e s.m.i.

Per quanto attiene alla Zona Speciale di caccia lo svolgimento dell'attività venatoria avviene, per tutte le specie cacciabili, sulla base di Distretti in parte coincidenti con i confini comunali (D1 Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti, D4 Neviano degli Arduini, in seguito indicati rispettivamente anche come D1, D2, D3, D4).

Gli aventi diritto sono ammessi secondo le seguenti categorie di priorità d'accesso (valide per D1/D2/D3/D4) e solo se in regola con la legislazione vigente in materia:

1. residenti anagrafici nei comuni di Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini e Tizzano Val Parma;
2. proprietari di terreni in Area di Parco e/o in Area contigua se acquistati prima della data di ampliamento del Parco (LR 13 del 30/07/2019);
3. proprietari di almeno 3 ettari di terreno in Area Parco e/o Area contigua, se acquistati dopo la data di ampliamento del Parco (LR 13 del 30/07/2019);
4. se con coniuge e/o parenti di primo grado (genitori, figli) e/o parenti fino al II° grado (nonni materni o paterni e loro nipoti) valido per i precedenti punti 2 e 3.

L'assegnazione del cacciatore al/ai distretto/i avverrà, per ogni stagione venatoria, sulla base del/dei requisito/i posseduto/i dal richiedente ed elencati nelle quattro categorie precedenti.

Il solo titolo di residenza anagrafica (categoria 1) darà luogo all'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nel Distretto di residenza.

Il solo titolo di proprietario di terreni (categorie 2, 3 o 4) darà luogo all'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nel Distretto in cui ricade il terreno di proprietà.

Ogni cacciatore avrà la possibilità di esercitare l'attività venatoria solo nel/i Distretto/i riportato/i sul tesserino di cui all'art. 14, fatto salvo quanto riportato agli artt. 19 e 20 per i cacciatori invitati.

Per la caccia al Cinghiale in forma collettiva potranno accedere le squadre e/o gruppi di girata, regolarmente autorizzate dalla Regione, che hanno il maggior numero di cacciatori, in possesso dei seguenti requisiti:

- aventi diritto, come da punto 1. del presente articolo per i Distretti D1, D2 e D3;
- residenti anagraficamente nel Comune di Neviano degli Arduini per il Distretto D4.

Per il Distretto D4 saranno ammesse due squadre/gruppi di girata che opereranno in rotazione su una singola area di braccata/girata.

L'Ente di gestione, su richiesta, concede ad ogni singola squadra di braccata/gruppo di girata, la facoltà di ottenere il 20% di autorizzazioni stagionali con un massimo di 10 autorizzazioni per ogni singola squadra di braccata e di 4 autorizzazioni per gruppo di girata, per cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del RR 3/2024, ma non appartenenti alle categorie sopra elencate. Tali cacciatori concorrono al raggiungimento del numero minimo di componenti le singole squadre/gruppi di girata

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE**

**Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA**  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

necessario all'approvazione delle stesse. L'eventuale rilascio è comunque subordinato anche alla disponibilità residua ottenuta sottraendo dal totale dei cacciatori ammissibili in Zona Speciale di caccia il numero di cacciatori ammessi (aventi diritto).

La presenza ammissibile non deve essere superiore a un cacciatore ogni 34 ettari di superficie del territorio di caccia programmata, per un carico massimo di 540 posti disponibili, dei quali 36 (trentasei) riservati alla caccia per la piccola selvaggina del Distretto D4.

#### **ART. 11**

##### **Procedure per l'ottenimento del tesserino autorizzativo e per il controllo delle domande**

Per la stagione venatoria contemplata dal presente Regolamento di settore, i cacciatori che vorranno esercitare l'attività venatoria in Zona Speciale di caccia, con l'esclusione delle Aziende faunistico venatorie, dovranno:

- consegnare a mano la domanda di iscrizione (compilata in ogni sua parte) o spedendola via posta raccomandata in una delle sedi dell'Ente di gestione indicate sulla domanda stessa, oppure tramite posta elettronica inviata a [vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it) o [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) (solo da PEC), entro il 30 aprile. Sarà tollerato un ritardo fino al 31 maggio, ma con una penale di € 50,00 da versarsi all'atto del pagamento del contributo alla gestione faunistico-venatoria di cui all'art. 12 del presente Regolamento di settore. Le domande pervenute oltre il 31 maggio non saranno accolte; faranno eccezione solo le prime licenze, che potranno accedere entro e non oltre l'inizio della stagione venatoria corrente;
- effettuare il pagamento del contributo alla gestione con le modalità ed i tempi di cui all'art. 12;
- aver riconsegnato, entro il termine previsto (31 marzo), il tesserino autorizzativo delle rispettive stagioni venatorie, oppure aver versato, il contributo suppletivo di € 30,00 (trenta/00) previsto all'art. 14.

La domanda di iscrizione risulterà automaticamente accolta salvo che l'Ente di gestione non comunichi all'interessato un parere negativo entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Ente di gestione si riserva di verificare i requisiti indicati dai richiedenti sulle domande di iscrizione.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si rilevino autocertificazioni false o mendaci, il sottoscrittore verrà escluso per l'intera stagione venatoria e l'Ente di gestione si riserverà altresì la facoltà di adire alle vie legali al fine di comminare le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui le domande pervenute eccedano il numero massimo di cacciatori ammissibili, è riconosciuta priorità di accesso in ordine decrescente dalla categoria 1 alla 4 (nel rispetto dell'art. 10 del presente Regolamento di settore). Nell'ambito della stessa categoria, se a pari merito, è riconosciuta priorità a coloro che hanno ottenuto il tesserino autorizzativo nelle precedenti stagioni venatorie.

Per la caccia di selezione a Capriolo, cervo e Cinghiale, l'Ente di gestione inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria indipendentemente dai termini utilizzati per le altre modalità di caccia del presente Regolamento di settore. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di cacciatori, come stabilito all'art. 10 del presente Regolamento di settore.

#### **ART. 12**

##### **Modalità d'accesso e contributo alla gestione faunistica**

Al fine di contribuire alla copertura delle spese (dirette e indirette) necessarie per la gestione faunistico-venatoria, ai sensi dell'art. 38 comma 5 della LR 6/2005, dell'art. 3 comma 11 della LR 24/2011 e dell'art. 12 comma 6 RR 3/2024, l'Ente di gestione fissa un contributo alla gestione a carico dei cacciatori che intendano esercitare l'attività venatoria nella Zona Speciale di caccia nei distretti D1/D2/D3/D4.

L'importo del contributo alla gestione è fissato in:

- € 180,00 (centottanta/00), per gli aventi diritto all'attività venatoria in Zona Speciale di caccia di cui all'art. 10 (D1, D2 e D3);
- € 60,00 (sessanta/00), per gli aventi diritto all'attività venatoria alla piccola selvaggina in Zona Speciale di caccia di cui all'art. 10 per il distretto di Neviano degli Arduini (D4);
- € 40,00 (quaranta/00), per gli aventi diritto all'attività venatoria al Cinghiale in Zona Speciale di caccia di cui all'art. 10 per il distretto di Neviano degli Arduini (D4);
- € 200,00 (duecento/00) per gli eventuali abilitati alla "Caccia Speciale in squadra/girata al Cinghiale".

Il pagamento del contributo dovrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio tramite bonifico bancario sul c/c TESORERIA Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale - Banca CARIPARMA Ag. di Langhirano - IBAN: IT85M0623065770000036085926 - specificando nella causale: "cognome e nome del cacciatore e stagione venatoria 2026-2027 o 2027-2028.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE**

**Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA**  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

Il tesserino potrà essere ritirato presso la sede dell'Ente di gestione prescelta nella domanda di iscrizione, previa verifica da parte dell'Ente di gestione di avvenuto pagamento del:

- contributo alla gestione di cui sopra;
- contributo suppletivo di € 50,00 (cinquanta/00), previsto all'art. 11, nel caso la domanda di ammissione sia pervenuta tra l'1 ed il 31 maggio;
- contributo suppletivo di € 30,00 (trenta/00), previsto all'art. 14, se il tesserino autorizzativo della stagione venatoria precedente è stato riconsegnato oltre il 31 marzo.

In caso di mancato ritiro del tesserino prima dell'inizio della stagione venatoria, l'Ente di gestione potrà valutare il rimborso del contributo per mancato esercizio venatorio solo su motivata richiesta da parte dell'interessato esclusivamente per motivi sanitari.

#### **ART. 13**

##### **Specie cacciabili e limitazioni dell'attività venatoria**

In considerazione della peculiarità e delle caratteristiche ambientali e in relazione al popolamento faunistico presente ed alle attuali conoscenze sullo stato di conservazione, le specie di cui al Calendario Venatorio Regionale vigente, cacciabili nella Zona Speciale di caccia, sono le seguenti:

- lepre comune (*Lepus europaeus*), cacciabile secondo modalità e tempi espressamente indicati nel Calendario Venatorio Regionale vigente;
- Capriolo (*Capreolus capreolus*) e cervo (*Cervus elaphus*) cacciabili esclusivamente in forma selettiva, nel rispetto dei periodi previsti dal Calendario Venatorio Regionale vigente;
- Cinghiale (*Sus scrofa*), cacciabile in forma collettiva dal 01 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;
- Cinghiale (*Sus scrofa*) in selezione, come da Calendario Venatorio Regionale vigente;
- volpe (*Vulpes vulpes*) secondo modalità e tempi espressamente indicati nel Calendario Venatorio Regionale vigente;
- beccaccia (*Scolopax rusticola*), dal 01 ottobre fino al 31 dicembre (esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma);
- cornacchia grigia (*Corvus cornix*), dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*), dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
- gazza (*Pica pica*), dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
- fagiano (*Phasianus colchicus*) cacciabile secondo modalità e tempi espressamente indicati nel Calendario Venatorio Regionale vigente;
- quaglia (*Coturnix coturnix*) come da Calendario Venatorio Regionale vigente;
- colombaccio (*Columba palumbus*) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre.

Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all'interno dell'Area contigua al Parco.

Fatte salve limitazioni più restrittive previste dal Calendario Venatorio Regionale vigente o dal presente Regolamento di settore, la caccia alla fauna stanziale e migratoria termina il 31 dicembre, ad eccezione della caccia collettiva al Cinghiale che terminerà il 31 gennaio.

In considerazione delle conoscenze sullo stato di conservazione delle singole specie, l'Ente di gestione, sentita l'apposita Commissione gestione faunistico-venatoria, potrà emanare specifici atti gestionali, finalizzate al miglioramento dello stato dei singoli popolamenti.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento di settore, la caccia nell'Area contigua al Parco è consentita secondo il Calendario Venatorio Regionale vigente, il RR 3/2024 e le altre leggi specifiche vigenti.

Eventuali ulteriori limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte dall'Ente di gestione, qualora ne riscontrasse la necessità. Tali limitazioni, di carattere temporaneo, dovranno essere motivate dall'Ente di gestione e comunicate tempestivamente all'Ufficio Regionale competente.

#### **ART. 14**

##### **Compilazione e riconsegna tesserino venatorio**

Le giornate di caccia e i capi di fauna stanziale e migratoria abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente, mediante segni indelebili, sui documenti previsti dalle leggi vigenti (tesserino regionale di caccia controllata) e sul tesserino venatorio rilasciato dall'Ente di gestione. In caso di deposito si deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

Relativamente alla caccia di selezione, le schede biometriche e i tagliandi di uscita, che verranno forniti dall'Ente di gestione, dovranno essere compilati in ogni loro parte.

A chiusura della stagione venatoria, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, i singoli cacciatori per la Zona Speciale di caccia

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE**

**Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA**  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

provvederanno obbligatoriamente a riconsegnare all'Ente di gestione i documenti debitamente compilati.

Coloro che avranno riconsegnato il tesserino venatorio del Parco in ritardo rispetto alla data del 31 marzo, al momento del pagamento del tesserino della stagione venatoria, oltre al contributo alla gestione stabilito all'art. 10 del presente Regolamento di settore, dovranno versare un contributo suppletivo di € 30,00 (trenta/00)

L'Ente di gestione escluderà per la successiva stagione venatoria coloro che non avranno riconsegnato, entro l'inizio della stagione venatoria, il tesserino autorizzativo relativo alla stagione precedente, debitamente compilato. In caso di mancata consegna è prevista una sanzione amministrativa ai sensi della LR 6/2005.

In caso di compilazione non conforme, annotazioni sovrapposte, cancellature, oppure nel caso di tesserino venatorio dell'Ente di gestione non perfettamente leggibile, è prevista una sanzione amministrativa ai sensi della LR 6/2005.

#### **ART. 15**

##### **Disciplina per l'utilizzo della muta per la caccia alla lepre**

Il SACP autorizza nominalmente l'utilizzo di mute per la caccia alla lepre, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore.

La richiesta, presentata al SACP dall'Ente di gestione entro il termine perentorio del 1° agosto, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

L'Ente di gestione fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'Ente di gestione entro il 31 dicembre.

L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo indicato dal Calendario Venatorio regionale vigente, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto.

Nel periodo, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante alla lepre, indicati nel Calendario Venatorio Regionale vigente, l'addestramento e l'allenamento della muta è possibile qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.

Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia. L'utilizzo della muta è vietato nella zona compresa nella ZSC-ZPS - IT4020020 "*Crinale dell'Appennino Parmense*" e nella ZSC IT4020015 "*Monte Fusso*".

#### **ART. 16**

##### **Addestramento e gare cinegetiche**

Il normale addestramento, come da Calendario Venatorio Regionale vigente, sarà consentito ai soli cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nella Zona Speciale di caccia e terminerà il 31 dicembre di ogni stagione venatoria.

Nella Zona Speciale di caccia, l'Ente di gestione (d'intesa con la Regione) può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità d'Istituto e purché vengano rispettate le condizioni previste all'art. 45 della LR 8/1994 e s.m.i.

In particolare, la manifestazione cinofila dovrà comunque svolgersi unicamente entro le aree definite nelle cartografie presentate in allegato alla richiesta, ove i proprietari e/o conduttori dei fondi interessati abbiano concesso il proprio assenso; dovranno essere preventivamente definite le misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle coltivazioni agricole.

Il concessionario dell'autorizzazione dovrà far fronte ai seguenti obblighi:

- designare uno o più direttori di gara e garantire la presenza di Guardie Volontarie, le quali, tra l'altro, dovranno controllare che la manifestazione si svolga nei perimetri autorizzati; i nominativi delle suddette Guardie dovranno essere forniti all'Ente di gestione in tempo utile;
- prevedere che i giudici di gara siano in possesso di regolare abilitazione, ottenuta a seguito di idoneo corso per prove di qualificazione dei cani da caccia, di cui all'art. 45 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- fornire in tempo utile all'Ente di gestione copia scritta dell'assenso dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi interessati allo svolgimento della prova di lavoro sui terreni di loro proprietà o in conduzione;
- fornire in tempo utile all'Ente di gestione copia scritta della certificazione sanitaria di assenso alla manifestazione rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente;
- esibire a richiesta degli addetti alla Vigilanza dell'Ente di gestione, la certificazione sanitaria di assenso alla manifestazione rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente;
- specificare in tempo utile all'Ente di gestione, l'orario di svolgimento della prova di lavoro;
- risarcire gli eventuali danni provocati alla fauna selvatica o alle colture agricole;
- fornire preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
- inviare all'Ente di gestione, entro 30 giorni dalla data della prova di lavoro una relazione dettagliata sullo svolgimento della

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE**

**Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA**  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

manifestazione, comprensiva dell'entità dei partecipanti.

L'Ente di gestione si riserva la possibilità di vietare lo svolgimento delle gare nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di Ungulati, nelle quali tali attività sono sospese fino al 1° agosto.

Nella ZSC/ZPS IT 4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense" e nella ZSC IT4020015 "Monte Fuso" è vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono possibili le gare cinofile previa Valutazione di incidenza (Vinca).

#### **ART. 17**

##### **Gestione faunistico-venatoria degli Ungulati**

La gestione faunistico-venatoria degli Ungulati nell'Area contigua al Parco avviene secondo i disposti del RR 3/2024.

Alle attività di monitoraggio e censimento degli Ungulati nell'Area contigua al Parco provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi di proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzato dall'Ente di gestione, così come previsto all'art. 36 della LR 6/2005.

Per le specie di Ungulati nei cui confronti è consentito il prelievo venatorio, le attività indicate all'art. 6 comma 2 del RR 3/2024, vengono svolte dall'Ente di gestione che si avvale di un Tecnico in possesso della qualifica di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del RR 3/2024; nel caso di gestione del cervo le attività di competenza devono essere svolte da un Tecnico in possesso dello specifico attestato di idoneità.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della RR 3/2024, la gestione degli Ungulati nelle Aziende faunistico venatorie ricadenti all'interno dell'Area contigua al Parco, dovrà avvenire in coordinamento con l'Ente di gestione, al fine di assicurare la conoscenza e l'omogeneità rispetto ai rimanenti territori dell'Area contigua al Parco oltre che concordare le date di censimento.

Sarà cura del titolare dell'Azienda comunicare all'Ente di gestione sia i dati dei censimenti, che i dati relativi al Piano di prelievo se richiesti dall'Ente di gestione.

Nel Distretto D4 è esclusa la caccia di selezione al Capriolo e Cervo; qualora dai censimenti organizzati, emergesse una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo in selezione, nei modi e nei tempi previsti dal Calendario Venatorio Regionale vigente, che verrà normato con un atto integrativo dell'Ente Parchi.

Per quanto riguarda la caccia al Cinghiale è doveroso sottolineare che il territorio dell'Area Contigua (ricompreso all'interno dei comuni di Corniglio, Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini), in base al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. è classificato come "Zona a restrizione" e che, da vigente Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, l'attività venatoria nei confronti della specie Cinghiale è vietata.

#### **ART. 18**

##### **Modalità per la caccia al Cinghiale in prelievo selettivo**

Il prelievo del Cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'Area contigua di un'Area protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal Calendario Venatorio Regionale vigente anche su richiesta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'Area contigua al Parco, anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole, al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole.

Verrà attuato in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico punto C) del RR 3/2024.

Per il prelievo selettivo con armi da fuoco sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6 comma 6 del D.lgs. 204/2010, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata.

Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del Cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017.

Al prelievo di selezione del Cinghiale hanno accesso tutti i cacciatori di selezione iscritti al Distretto. L'Ente di gestione, anche attraverso i responsabili di Distretto, mette a disposizione di ciascun cacciatore di selezione la documentazione ed i contrassegni necessari a consentire l'azione venatoria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi gestionali e di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

#### ART. 19

##### **Modalità per la caccia al Cinghiale con il metodo della girata**

La caccia col metodo della girata verrà esercitata in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico punto D) del RR 3/2024.

L'Ente di gestione provvederà, in tempo utile, a suddividere il territorio della Zona Speciale di caccia in zone da assegnare ai gruppi di girata, per la durata di almeno una stagione venatoria.

Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata, autorizzati dalla Regione, non possono essere praticate braccate nel corso della stessa stagione venatoria; è altresì vietato lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

Le giornate di caccia col metodo della girata saranno il mercoledì, il sabato e la domenica.

Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, ai gruppi di girata possono essere attribuite una o più zone di caccia.

Nelle Aree di caccia assegnate alle squadre di braccata (max 2 per ogni Distretto), qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.

Ciascun gruppo di girata è composto da un conduttore di cane limiere in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) del RR 3/2024, che assume le stesse funzioni e obblighi del caposquadra e da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. c), e), f) ed h) del RR 3/2024.

Il conduttore di cane limiere nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.

Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore cane limiere ed un numero di cacciatori variabile da 4 a 10; è consentita la partecipazione di un massimo di 4 invitati designati dal conduttore (in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. c), e), f), h del RR 3/2024), ma in questo caso, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, il gruppo dovrà essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso.

L'importo del contributo per i cacciatori invitati (non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e 12 del Regolamento) è fissato in € 30,00 (trenta/00) per ciascuna giornata di partecipazione, che il Responsabile del gruppo di girata dovrà far pervenire all'Ente di gestione entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo, con un versamento tramite bonifico bancario, così come illustrato all'art. 12 del presente Regolamento, indicando come causale "quota cacciatori invitati girata Valli Cedra e Parma".

I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione in apposite prove di lavoro.

Nel corso della stagione venatoria, ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale.

La caccia al Cinghiale con il metodo della girata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 204/2010.

È vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla girata devono indossare giubbino ad alta visibilità su tutti i lati; è compito del Conduttore accertarsi del loro utilizzo e segnalare, sotto la sua responsabilità, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della girata.

Il Conduttore referente del gruppo, o uno dei suoi sostituti, per ogni azione di girata deve compilare la scheda delle presenze (su registro fornito dall'Ente di gestione) da immettere, prima dell'uscita, nella cassetta predisposta dall'Ente di gestione nella zona di caccia; al termine della giornata dovrà compilare la scheda di abbattimento che farà pervenire all'Ente di gestione nelle 48 ore successive all'uscita.

Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento (fascette fornite dall'Ente di gestione), anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

#### ART. 20

##### **Modalità per la caccia al Cinghiale in battuta o braccata**

La caccia al Cinghiale col metodo della battuta o braccata verrà esercitata in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico punto E) del RR 3/2024.

Le squadre per la caccia al Cinghiale sono formate da un minimo di 30 cacciatori ed effettuano le battute o braccate con la presenza di almeno 15 membri.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE**

**Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA**  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

A discrezione del caposquadra e sotto la sua responsabilità, potranno partecipare alla battuta o alla braccata, oltre ai componenti della squadra, sino ad un massimo di 8 invitati, fermo restando il numero massimo di componenti previsti, comprendenti sia cacciatori ammessi in base agli art. 10 e 12 del presente Regolamento di settore, sia altri cacciatori anche non iscritti alla caccia in Area contigua al Parco (cacciatori esterni), purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del RR 3/2024. Gli eventuali invitati non rientrano numericamente nella squadra e non concorrono al raggiungimento della presenza dei 15 membri. L'importo del contributo per i cacciatori invitati (non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e 12 del Regolamento) è fissato in € 30,00 (trenta/00) per ciascuna giornata di partecipazione, che il caposquadra dovrà far pervenire all'Ente di gestione entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo, con un versamento tramite bonifico bancario, così come illustrato all'art. 12 del presente Regolamento, indicando come causale "quota cacciatori invitati braccata Valli Cedra e Parma".

Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al Cinghiale sono definiti dal Calendario Venatorio Regionale vigente.

La Zona Speciale di caccia, articolata in quattro Distretti di gestione coincidenti con i confini comunali, è suddivisa in aree di braccata (max 2 per ogni Distretto).

Allo scopo di evitare un eccessivo disturbo alla fauna selvatica non oggetto di prelievo venatorio, sono definite le seguenti limitazioni:

- non è possibile accedere a più di un'area di braccata nel corso della stessa giornata di caccia;
- l'utilizzo dei cani durante la caccia al Cinghiale in braccata deve avvenire secondo quanto stabilito dal RR 3/2024 e dalle Misure di conservazione vigenti.

Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) del RR 3/2024.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o braccata, collabora con il Tecnico Faunistico e si fa carico delle eventuali attività gestionali; in particolare è tenuto a compilare puntualmente, per ogni azione di battuta o braccata, una scheda delle presenze (su registro fornito dall'Ente di gestione) da immettere, prima dell'uscita, nella cassetta predisposta dall'Ente di gestione nella zona di caccia, indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati; al termine della giornata il caposquadra dovrà compilare l'apposita scheda di abbattimento che farà pervenire all'Ente di gestione nelle 48 ore successive all'uscita.

Ogni manomissione delle schede di presenza e di abbattimento è espressamente vietata.

Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento (fascette fornite dall'Ente di gestione), anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

Il caposquadra è tenuto a:

- informare sotto la propria responsabilità la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci;
- segnalare sotto la propria responsabilità, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.

Il caposquadra, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere in possesso della seguente documentazione:

- documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Regione;
- autorizzazione alla battuta o braccata, rilasciata dall'Ente di gestione.

Tale documentazione, se richiesta, dovrà essere esibita al personale incaricato della Vigilanza.

La caccia al Cinghiale in battuta o braccata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro consentite ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6 comma 6 del D.lgs. n. 204/2010.

È vietato portare cartucce a munizione spezzata.

I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.

I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata devono indossare giubbino ad alta visibilità su tutti i lati. È compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo.

L'Ente di gestione si riserva, inoltre, la possibilità di ulteriori limitazioni temporali e/o territoriali per la caccia al Cinghiale in forma collettiva qualora dovessero verificarsi situazioni di evidente sofferenza delle specie non oggetto di prelievo o, come nel caso del Distretto D4, a seguito di Ordinanze Sindacali, per consentire la raccolta delle castagne, in particolare la varietà tipica "Marrone di Campora", al fine di non pregiudicare la sicurezza e l'incolumità delle persone dedite alla raccolta.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

#### ART. 21

##### Modalità per la caccia di selezione al Capriolo

Il Capriolo è cacciabile esclusivamente tramite prelievo selettivo, esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso di cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata, in conformità con le indicazioni tecniche di cui al RR 3/2024, del Calendario Venatorio Regionale vigente e dell'Allegato Tecnico 1 facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento di settore.

La dimensione e la struttura del prelievo del Capriolo all'interno della Zona Speciale di caccia viene annualmente stabilita sulla base dei risultati dei censimenti primaverili, tenuto conto delle densità obiettivo programmate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale per l'Area contigua al Parco (art. 56 LR 8/1994 e s.m.i.). I censimenti saranno coordinati dall'Ente di gestione, in collaborazione con il Tecnico Faunistico previsto all'art. 6 del presente Regolamento di settore, con personale proprio e/o personale esterno autorizzato che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e i) del RR 3/2024.

Il Piano di prelievo viene annualmente approvato dalla Regione.

L'Ente di gestione, previa verifica della reale consistenza di popolazione tramite appositi censimenti, autorizza la caccia di selezione al Capriolo garantendo l'accesso al prelievo anche a cacciatori non rientranti nelle categorie di "aventi diritto" di cui all'art. 10 del presente Regolamento di settore, con le modalità, i tempi e i contributi economici commisurati alle spese di gestione e di organizzazione delle attività di gestione degli Ungulati, che verranno stabiliti dall'Ente di gestione, su proposta della Commissione gestione faunistico-venatoria, nel rispetto degli artt. 12 e 13 del RR 3/2024.

I cacciatori ammessi al prelievo selettivo del Capriolo dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) del RR 3/2024.

Per il prelievo selettivo del Capriolo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. 204/2010, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata.

Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

#### ART. 22

##### Recupero capi feriti (Ungulati)

Al recupero dei capi feriti di Ungulati possono partecipare esclusivamente soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) del RR 3/2024, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 dello stesso RR 3/2024.

Nel caso in cui, dopo avere ottemperato alle disposizioni di cui sopra, il capo ferito non sia stato recuperato, o per il suo recupero si rendesse necessario operare in giorno di silenzio venatorio, è obbligatorio e vincolante darne comunicazione immediata e preventiva al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione. Se il capo ferito è individuato in Area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di Vigilanza (Guardiaparco) o previa autorizzazione ad accedere rilasciata dall'Ente di gestione.

L'Ente di gestione predisporrà apposita scheda di programmazione per il recupero dei capi feriti, da compilarsi da parte del Conduttore di cane da traccia prima dell'intervento.

#### ART. 23

##### Centri di raccolta e controllo dei capi abbattuti (Ungulati)

Gli addetti ai Centri di raccolta e controllo sono abilitati a norma dell'art. 2, comma j) del RR 3/2024 e provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento conformemente al modello indicato dall'ISPRA di cui viene rilasciata copia al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento. Le schede sono tenute a disposizione del Tecnico Faunistico e del Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, per valutazioni sui capi abbattuti. È compito dei cacciatori (Caposquadra, Conduttore referente del gruppo di girata, Responsabile di Distretto) ammessi alla caccia agli Ungulati, la gestione e la manutenzione dei Centri di raccolta. L'Ente di gestione potrà destinare una quota di cui all'art. 12 del presente Regolamento al rimborso delle spese sostenute dai cacciatori per la gestione dei Centri di raccolta.

Il selecciatore, su richiesta dell'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva (prevista dal Calendario Venatorio Regionale vigente), è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale verrà restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

I Centri di raccolta e controllo dei capi abbattuti di Capriolo e cervo sono i seguenti:

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

- Monchio delle Corti, località Trefiumi;
- Tizzano Val Parma, località Treviglio;
- Corniglio, località Miano;

mentre per la specie Cinghiale, sono quelli inseriti nel Piano di gestione della biosicurezza dell'Ente Parchi (prot. AUSL 0028652 del 22/04/2024 e s.m.i.) ricadenti nel Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.

#### ART. 24

##### Modalità per la caccia di selezione al Cervo

Annualmente, qualora dai censimenti emerga che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, è possibile effettuare un prelievo in selezione anche sulla specie cervo. Per questa specie, l'Ente di gestione emana apposita regolamentazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento di settore (Allegato Tecnico 2).

La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito del Comprensorio ACATER (Areale del Cervo nell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) Occidentale, attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale Ungulato.

Per il prelievo selettivo del cervo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, munite di ottica di puntamento, con calibro minimo pari a 7 mm o a 270 millesimi di pollice.

#### ART. 25

##### Introduzioni e ripopolamenti

È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (comprese le specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente di gestione nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente e previa autorizzazione della Regione.

Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.

Le introduzioni non sono comunque ammesse.

#### ART. 26

##### Catture di fauna selvatica nell'Area contigua al Parco

Le catture di soggetti appartenenti alle specie lepre comune (*Lepus europaeus*) e fagiano (*Phasianus colchicus*) all'interno dell'Area contigua al Parco saranno autorizzate dall'Ente di gestione d'intesa con la Regione secondo le modalità previste dall'art. 27 della LR 8/1994 e s.m.i.

#### ART. 27

##### Attività di collaborazione dei cacciatori ammessi

Laddove se ne ravvisi la necessità, l'Ente di gestione potrà emanare disposizioni relativamente alle attività di collaborazione dei cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria nella Zona Speciale di caccia.

#### ART. 28

##### Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole

Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica, sono a carico:

- della Regione per l'Area di Parco, ai sensi dell'art. 17 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- dell'Ente di gestione per la Zona Speciale di caccia, laddove previsto dalla normativa regionale vigente.

In ogni caso gli oneri relativi ai contributi per danni arrecati alle produzioni agricole in Area contigua al Parco nelle zone precluse alla caccia o per specie non sottoposte a prelievo venatorio o per specie cacciabili per le quali il prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio, sono a carico della Regione, nel rispetto della legislazione vigente.

Le richieste di risarcimento danni relative alla Zona Speciale di caccia sono di competenza dell'Ente di gestione e dovranno essere presentate (debitamente compilate) direttamente presso le sedi dell'Ente di gestione che si occuperà dell'istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli eventuali indennizzi.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

Conformemente alle direttive regionali, il risarcimento dei danni nella Zona Speciale di caccia è concesso alle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale, secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale e da apposite linee guida approvate dall'Ente di gestione (delibera Comitato Esecutivo n. 71 del 26/07/2017).

I contributi per il risarcimento danni derivanti da specie cacciabili in Zona Speciale di caccia sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie riportate negli appositi capitoli di Bilancio dell'Ente di gestione e nel rispetto delle linee guida emanate con atto di Comitato Esecutivo 71/2017 sopra richiamato.

L'Ente di gestione si impegna a pubblicizzare le opportunità fornite dai bandi annuali regionali per il finanziamento dei sistemi di prevenzione.

#### ART. 29

##### Destinazione dei contributi alla gestione

I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui all'art. 12 del presente Regolamento di settore, saranno destinati prioritariamente a:

- attività ordinaria di gestione faunistico-venatoria;
- prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica;
- miglioramenti ambientali;
- allestimento e manutenzione dei Centri di raccolta e controllo.

#### ART. 30

##### Sanzioni e provvedimenti disciplinari

A chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento di settore, comprese le disposizioni contenute negli Allegati Tecnici 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente Regolamento di settore, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di leggi vigenti, si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore.

Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/1981.

Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento di settore e in tutte le leggi di riferimento potrà determinare, la sospensione dell'autorizzazione all'attività venatoria nell'Area contigua al Parco per l'annata in corso e fino a un massimo di due anni.

È sempre sospesa l'autorizzazione all'attività venatoria nell'Area contigua al Parco nei confronti di coloro che abbiano riportato sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo, per una violazione in materia venatoria dettata da norme statali e regionali di settore per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

#### ART. 31

##### Disposizioni finali

Nel caso in cui sul territorio del Parco o dell'Area contigua al Parco, vengano rinvenuti esche o bocconi avvelenati, nonché esemplari di fauna selvatica o domestica deceduti per ingestione di tali esche, si avvieranno le procedure previste dalla normativa vigente e in particolare della deliberazione di Giunta Regionale 469/2009 "Approvazione linee guida regionali per la lotta agli avvelenamenti degli animali". In seguito all'avvio di tali procedure, nell'Area oggetto del rinvenimento, l'Ente di gestione si riserva di valutare azioni in funzione della tutela della fauna selvatica e della biodiversità, compresa l'eventuale sospensione dell'attività venatoria nella stagione successiva al rinvenimento.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento di settore si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, con particolare riguardo alla L 394/1991 e s.m.i., alla L 157/1992 e s.m.i., alla LR 8/1994 e s.m.i., alla LR 6/2005 e s.m.i., alla Direttiva 2009/147/CE al RR 3/2024, alla LR 24/2011 e s.m.i., al Calendario Venatorio Regionale vigente.

Si fa altresì riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 1227 del 24/06/2024 per le Misure di Conservazione nei Siti di Rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT 4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense" e ZSC IT4020015 "Monte Fusso" nelle quali ricadono parti di territori cacciabili in Area contigua al Parco.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

#### ART. 32

##### Disposizioni transitorie

L'Ente di gestione potrà integrare con propri atti, sentita la Commissione gestione faunistico-venatoria di cui al precedente art. 6, le disposizioni regolamentari sopra riportate relativamente ai seguenti aspetti:

- Responsabili e figure tecniche per la gestione dei Distretti;
- Compiti del Responsabile di Distretto;
- Recupero dei capi feriti;
- Unità di gestione degli Ungulati;
- Miglioramento ripristino ambientale e prevenzione danni;
- Censimento del Capriolo; accesso al prelievo, ripartizione, assegnazione dei capi, modalità di prelievo, centri di raccolta e controllo;
- Censimento del Cinghiale; Piano di prelievo, accesso al prelievo, ripartizione e assegnazione dei capi alle squadre e ai gruppi di girata, modalità di prelievo, centri di raccolta e controllo;
- Censimento del cervo, accesso al prelievo, ripartizione, assegnazione dei capi, modalità di prelievo, centri di raccolta e controllo;
- Aree di Rispetto;
- Regolamentazione per la responsabilizzazione delle squadre di braccata e dei gruppi di girata al Cinghiale nel risarcimento dei danni verificatisi nelle aree di caccia al Cinghiale;
- Varie ed eventuali, ritenute necessarie per affrontare situazioni impreviste che possano rendere dubbia l'applicazione del presente Regolamento di settore.

#### ART. 33

##### Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6/2005.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

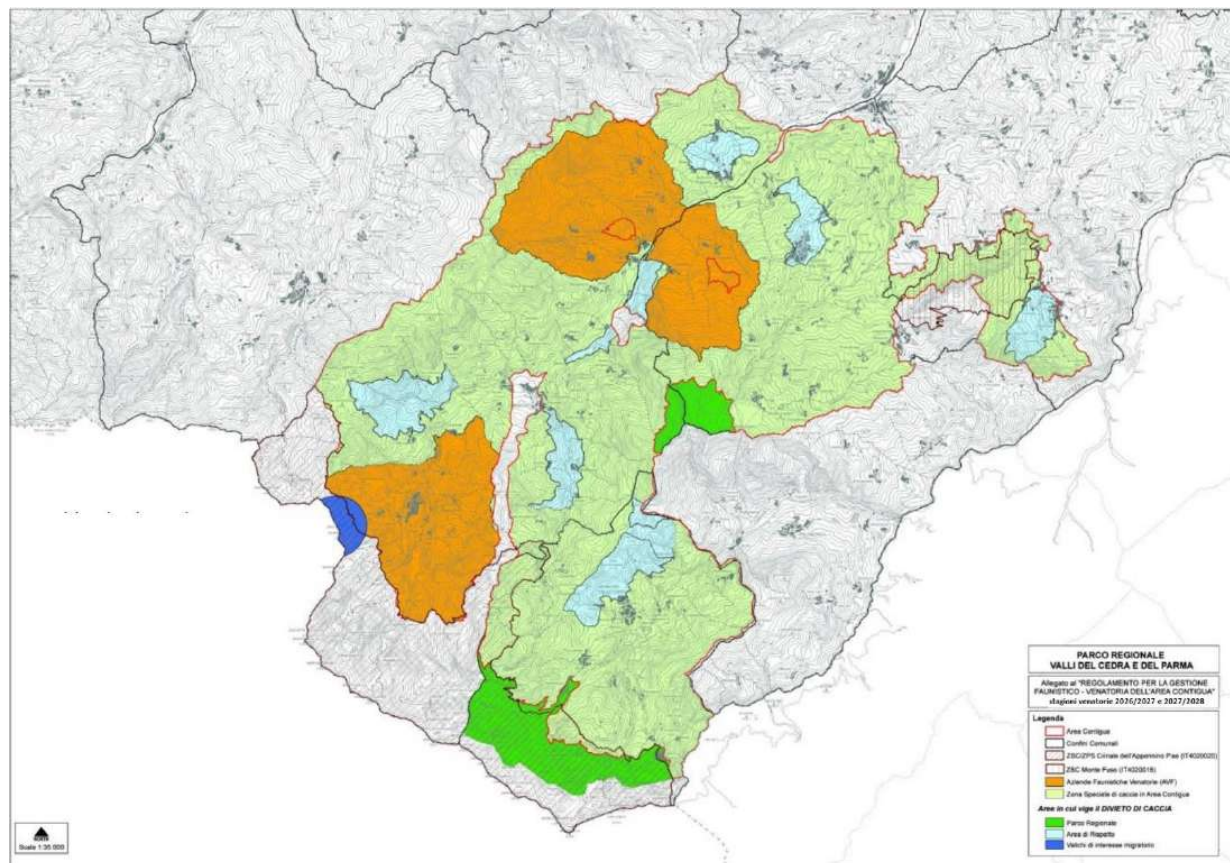
Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA

Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)

tel. 0521833440

[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

Allegato cartografico 1 al Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dell'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma – stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028 - Zonizzazione



**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA

Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440

[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

Allegato 2 al Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dell'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma - stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028 - Zonizzazione e Superfici.

| Zona                                                           | Sup. (ha)       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Parco - Divieto di Caccia (esterno Area contigua al Parco)     | 1473,32         |
| <b>Aree di Rispetto - Divieto di Caccia</b>                    |                 |
| Monchio 1                                                      | 59,02           |
| Tre Rii                                                        | 241,23          |
| Carobbio                                                       | 126,65          |
| Tizzano                                                        | 261,68          |
| Bratica                                                        | 284,20          |
| Roccaferara                                                    | 471,37          |
| Monchio 2                                                      | 418,99          |
| Rividulano                                                     | 57,32           |
| Fuso                                                           | 269,69          |
| <b>Totale</b>                                                  | <b>2190,15</b>  |
| <b>Aziende Faunistiche Venatorie</b>                           |                 |
| Curatico-Signatico-Cavalcalupo                                 | 2249,32         |
| Carobbiese                                                     | 1253,95         |
| Alta Val Parma                                                 | 2176,06         |
| <b>Totale</b>                                                  | <b>5679,33</b>  |
| <b>Valichi di interesse migratorio - Divieto di Caccia</b>     |                 |
| Passo del Cirone                                               | 46,48           |
| <b>Totale</b>                                                  | <b>46,48</b>    |
| <b>Zona speciale di caccia in Area contigua al Parco</b>       |                 |
| Zona speciale di caccia in Area contigua al Parco              | 17152,29        |
| Zona speciale di caccia in Area contigua al Parco (Monte Fuso) | 1210,50         |
| <b>Totale</b>                                                  | <b>18362,79</b> |

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)



## ALLEGATO TECNICO 1

### DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA" AL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)  
PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)  
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

## CAPO I Parte generale

### Ambito di applicazione

Il presente Allegato Tecnico costituisce applicazione integrata e coordinata delle disposizioni previste nel vigente Regolamento di settore e dei principi contenuti nelle normative nazionali e regionali in materia di Aree protette di cui alla L 394/1991 e alla LR 6/2005 e in materia di Protezione della fauna omeoterma e regolamentazione dell'attività venatoria di cui alla L 157/1992 e alla LR 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni nonché del RR 3/2024 in materia di gestione degli Ungulati selvatici in Emilia-Romagna, oltre che del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente e del Calendario Venatorio Regionale vigente.

### Finalità

Il presente articolato definisce le modalità d'accesso al prelievo selettivo del Capriolo all'interno della Zona Speciale di Caccia in Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (di seguito "**Zona Speciale di caccia**") e in particolare ne disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento. Il cacciatore abilitato alla caccia di selezione (di seguito "**selecaciatore**"), che intende esercitare la caccia nella Zona Speciale di caccia accetta, in ogni sua parte, le presenti disposizioni.

### Attività di gestione

La gestione faunistico-venatoria del Capriolo nella Zona Speciale di caccia si realizza attraverso le seguenti attività principali:

- obiettivi gestionali;
- attività di monitoraggio e censimento;
- elaborazione dei censimenti;
- proposta di prelievo distinta per classi di sesso e di età;
- prelievo selettivo per classi di sesso ed età;
- organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
- controllo dei capi abbattuti;
- analisi e controllo dei trofei e delle mandibole;
- supporto all'attività di gestione dei Centri di raccolta;
- miglioramenti ambientali e ripristini e altre attività di supporto alla gestione (collaborazioni).

### Attività di Censimento

Le attività di censimento rappresentano il punto cardine della gestione faunistico-venatoria del Capriolo nella Zona Speciale di caccia. I censimenti sono programmati annualmente dall'Ente di gestione, avvalendosi del proprio personale e/o di altro personale in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzato dall'Ente stesso, d'intesa con il Gruppo di Coordinamento (di cui al paragrafo successivo). Sarà compito dei Responsabili di Distretto collaborare sia al coordinamento delle operazioni preliminari che dei selecacciatori/censitori destinati alle attività sul campo. Le attività di censimento potranno essere realizzate solo in modo organizzato e secondo programmi e calendari indicati dall'Ente di gestione e concordati con il Gruppo di Coordinamento. L'analisi delle schede e l'elaborazione dei dati di censimento sono di competenza dell'Ente di gestione che si avvale del Tecnico Faunistico. Ogni selecaciatore/censitore realizza l'attività di censimento nella parcella di prelievo a lui assegnata, fatte salve particolari esigenze funzionali allo svolgimento dei censimenti stessi.

I selecacciatori/censitori abilitati da meno di un anno potranno partecipare al censimento esclusivamente se accompagnati da personale esperto. La strumentazione ottica necessaria alle operazioni di censimento deve far parte della dotazione personale del selecaciatore/censitore, il quale è tenuto a munirsi obbligatoriamente di un binocolo di buona qualità ed eventualmente, per le lunghe distanze, di un cannocchiale che abbia almeno 30 ingrandimenti. L'ulteriore strumentazione necessaria per la realizzazione delle attività di censimento (schede e cartografia) è fornita dall'Ente di gestione prima di ogni uscita. Al rientro da ogni uscita i partecipanti al censimento sono tenuti a firmare il foglio di presenza ed a riconsegnare le schede di rilevamento correttamente compilate e sottoscritte; tale sottoscrizione potrà avvenire anche a fine giornata solo ed esclusivamente in caso di programmazione di due uscite nell'arco della stessa giornata. Tutte le verifiche sono di competenza del Responsabile di Distretto. L'accertamento della presenza alle operazioni di censimento potrà essere verificato in ogni momento dal Tecnico Faunistico o dal personale di Vigilanza dell'Ente di gestione.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE**

**Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA**  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

### **Organizzazione generale**

L'Ente di gestione, d'intesa con la Commissione gestione faunistico-venatoria potrà nominare un Gruppo di Coordinamento composto come segue:

- un Coordinatore (scelto di volta in volta, in base alla disponibilità dei componenti dell'intero Gruppo di Coordinamento) che ne è responsabile, referente e rappresentante e potrà partecipare alle riunioni della Commissione gestione faunistico-venatoria, qualora questa ne ravvisi la necessità, senza avere diritto di voto;
- un Responsabile per ogni Distretto;
- un Responsabile per ogni Centro di raccolta (Referente dei Rilevamenti biometrici);
- uno o più Referenti per il Recupero dei capi feriti.

Il Gruppo di Coordinamento collabora attivamente con il Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione nelle attività inerenti alla gestione faunistico-venatoria del Capriolo. I componenti del Gruppo di Coordinamento devono possedere comprovata esperienza, preparazione e affidabilità sulle tematiche ambientali e di gestione faunistico-venatoria degli Ungulati e non devono essere destinatari di provvedimenti disciplinari in materia faunistico-venatoria. Per ragioni motivate e su segnalazione del Tecnico Faunistico, possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'Ente di gestione.

### **Distretti – Aree di Censimento e Prelievo.**

I Distretti della Zona Speciale di caccia sono perimetrati su base comunale e coincidono quasi totalmente con i confini amministrativi dei Comuni facenti parte del Parco (D1 Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti, D4 Neviano degli Arduini). Ogni Distretto è suddiviso in Aree di Censimento e Prelievo (Parcelle), che rappresentano le unità territoriali elementari per l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria del Capriolo e per assicurare il legame del seleggiatore al territorio.

L'assegnazione dei seleggiatori ai Distretti avverrà:

- 1) per i seleggiatori in possesso di almeno uno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 1), coerentemente al requisito posseduto e prescelto in sede di domanda/autocertificazione;
- 2) per i seleggiatori non in possesso di nessuno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 2), in base ai posti disponibili nei vari Distretti, possibilmente rispettando la preferenza espressa in sede di domanda/autocertificazione.

L'assegnazione dei seleggiatori alle Parcelle di censimento e prelievo ha validità annuale e viene disposta dal Responsabile di Distretto, in accordo con il Gruppo di Coordinamento, previa richiesta dell'interessato, in base alla graduatoria di merito maturata limitatamente al punteggio acquisito nella stagione venatoria precedente. A parità di punteggio la Parcella viene destinata all'assegnatario dell'annata venatoria precedente. Gli assegnatari delle aree di censimento e prelievo avranno cura di trattenere i rapporti con i conduttori dei terreni, nonché di individuare gli eventuali interventi di prevenzione dei danni e di miglioramento ambientale da segnalare al Gruppo di Coordinamento e al Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione. Eventuale attività di prelievo in Area diversa da quella assegnata dovrà essere autorizzata per iscritto dal Responsabile del Distretto di competenza, dopo avere acquisito l'assenso del Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione.

### **Responsabile di Distretto (Compiti)**

Al Responsabile di Distretto sono assegnate funzioni e compiti di supervisione, collegamento e responsabilità relativamente all'operato dei Distretti per garantire in particolare:

- un buon livello di efficienza nell'organizzazione dei censimenti;
- coordinamento dei censimenti, raccolta schede di censimento e trasmissione al Tecnico Faunistico;
- pronta reperibilità diretta, o tramite persona di sua fiducia, per ogni giornata del periodo di abbattimento;
- efficace organizzazione in tempi rapidi dell'attività di recupero dei capi feriti e conferimento presso i Centri di raccolta;
- controllo e elencazione dei tiri erronei e/o a vuoto (colpo mancato);
- organizzazione degli accompagnamenti;
- autorizzazione al cambio di Parcella di Prelievo all'interno dello stesso Distretto;
- proposta al Gruppo di Coordinamento e al Tecnico Faunistico di interventi di miglioramento ambientale, coordinamento nella loro esecuzione e raccolta elenco delle prestazioni eseguite;

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

- gestione delle apposite cassette e/o bacheche per la raccolta dei tagliandi giornalieri di caccia;
- collegamento con il Tecnico Faunistico e con gli organi di Vigilanza dell'Ente di gestione.

#### **Responsabile del Centro di raccolta**

Al Responsabile del Centro di raccolta sono demandati tutti gli adempimenti relativi a quanto attiene alla gestione e al funzionamento del Centro:

- idoneità, manutenzione, pulizia, gestione dei locali adibiti a raccolta, valutazione, trattamento delle spoglie e conservazione degli animali abbattuti;
- organizzazione delle presenze del Misuratore Biometrico abilitato;
- fornitura, verifica e controllo di esatta compilazione delle schede biometriche;
- verifica e controllo sulla conservazione dei referti;
- applicazione degli orari e dei periodi di apertura del Centro;
- rilevazione e segnalazione delle inadempienze al Gruppo di Coordinamento e al Tecnico Faunistico;
- aggiornamento dei Misuratori Biometrici ed assistenza nella valutazione del capo presentato;
- segnalazione ai seleggiatori e ai Misuratori Biometrici, di eventuali ulteriori rilevazioni biometrico/sanitarie, dettate da norme di legge o altre necessità indicate dal Tecnico Faunistico;
- segnalazione all'Ente di gestione di eventuali azioni atte a migliorare l'idoneità del Centro di raccolta;
- controllo che il seleggiatore in possesso anche della abilitazione al Rilevamento biometrico, non effettui le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi.

#### **Referente per il Recupero di capi feriti**

In caso di ferimento o di colpo mancato, vengono affidati al Referente per il recupero dei capi feriti i compiti relativi al recupero dei capi feriti e, su segnalazione del Responsabile di Distretto, la verifica del tiro e del punto di ferimento (anschluss).

In particolare, sono di sua competenza:

- garantire la costante disponibilità all'intervento di recupero;
- compilare il registro degli interventi;
- definire un protocollo sulle modalità operative di intervento e dare informazione ai seleggiatori, anche in riferimento alle norme del RR 3/2024.

#### **Prelievo selettivo**

Il prelievo del Capriolo nella Zona Speciale di caccia è consentito esclusivamente nella forma del prelievo selettivo, individuale, all'aspetto o alla cerca, senza l'ausilio dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta e braccata.

I Piani di prelievo annuali sono formulati dal Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione.

All'Ente di gestione spetta la stesura dei Piani di prelievo annuali da trasmettere alla Regione, che ne verifica la conformità con il Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente.

I seleggiatori abilitati al prelievo selettivo possono iscriversi al Piano di prelievo annuale in Zona Speciale di caccia, previa compilazione e consegna/invio di apposita domanda/autocertificazione entro il 30 aprile. Sarà tollerato un ritardo fino al 31 maggio, ma con una penale di € 50,00 da versarsi all'atto del pagamento del contributo alla gestione, come da art. 11 del presente Regolamento di settore.

I posti disponibili saranno assegnati ai seleggiatori abilitati con il seguente ordine di priorità:

- in possesso di almeno uno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 1);
- non in possesso di nessuno dei requisiti di cui al punto precedente (Categoria 2).

I posti disponibili per i seleggiatori della Categoria 2) sono complessivamente pari a 20 e verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base ai seguenti punteggi di priorità:

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Iscrizione al Piano di prelievo nell'annata precedente e corretta partecipazione | 1 punto |
| Residenza anagrafica in Provincia di Parma                                       | 2 punti |
| Residenza anagrafica in altra Provincia della Regione Emilia-Romagna             | 1 punto |
| Residenza anagrafica entro il perimetro di altra Area Naturale Protetta          | 1 punto |

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE**

**Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA**  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

In caso di parità di punteggio sarà considerato prioritario l'ordine cronologico di ricevimento delle domande (in caso di consegna *brevi manu* agli uffici dell'Ente di gestione o per via posta elettronica, farà fede l'apposizione del numero di protocollo con la relativa ora di arrivo; in caso di spedizione postale è necessario l'invio con raccomandata A/R e farà fede il timbro postale di invio).

Nella stagione venatoria successiva l'iscrizione è subordinata ai posti disponibili anche sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 5 del successivo Capo II.

I seleccacciatori regolarmente iscritti al Piano annuale di prelievo potranno accedere agli abbattimenti solo se:

- dispongono di un punteggio di merito progressivo pari o superiore al "valore" del/i capo/i assegnati;
- hanno regolarmente versato la quota prevista dal Regolamento di settore;
- hanno partecipato annualmente ad almeno due uscite di censimento.

Il seleccacciatore che per cause indipendenti dalla sua volontà dovesse abbandonare le operazioni di censimento prima del loro termine o arrivare in ritardo rispetto all'inizio delle medesime, è tenuto ad informarne il Responsabile di Distretto, il quale, sentito anche il Tecnico Faunistico, potrà accettare o meno le giustificazioni addotte.

In fase di attuazione del Piano annuale di prelievo l'Ente di gestione su proposta del Responsabile di Distretto, in accordo con il Gruppo di Coordinamento, può rilasciare permessi di prelievo anche a seleccacciatori non preventivamente iscritti al Piano annuale medesimo, previa corresponsione delle seguenti somme:

- € 400,00/maschio adulto;
- € 200,00/maschio sub-adulto;
- € 200,00/femmina adulta o sub-adulta;
- € 120,00/piccolo;

I seleccacciatori che abbiano ottenuto un permesso di prelievo selettivo, dovranno effettuare il prelievo dei caprioli assegnati sempre accompagnati da seleccacciatori esperti e regolarmente iscritti al Piano di prelievo annuale e preferibilmente da un assegnatario dell'Area nella quale verrà effettuato il prelievo, al quale viene richiesta un'ottima conoscenza del territorio interessato. Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita. L'organizzazione e il controllo dei seleccacciatori ai quali sia stato concesso un permesso di prelievo, nonché la verifica della corretta modalità di prelievo, spettano al Responsabile del Distretto interessato, che dovrà produrre specifica documentazione e informare adeguatamente il Tecnico Faunistico.

## **CAPO II**

### **Parte speciale**

**Art. 1** - I seleccacciatori autorizzati saranno muniti di apposito tesserino identificativo, valido solo per la caccia di selezione al Capriolo.

**Art. 2** - Possono partecipare al prelievo selettivo al Capriolo i seleccacciatori iscritti nella graduatoria di merito e dietro corresponsione di una somma annuale a titolo di contributo per le spese di organizzazione, composto di una "parte fissa" e una "parte variabile", quest'ultima commisurata al/ai capo/i assegnato/i.

Per la durata di validità del presente Regolamento di settore il contributo di cui al comma precedente è determinato in:

#### Parte fissa:

- € 80,00 per i seleccacciatori in possesso di almeno uno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 1);
- € 150,00 per i seleccacciatori non in possesso di nessuno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 2).

#### Parte Variabile:

- € 50,00 euro per ciascun Capriolo maschio adulto;
- € 30,00 euro per ciascun Capriolo maschio sub-adulto e femmina adulta/sub-adulta;
- € 20,00 euro per ciascun Capriolo piccolo.

La parte fissa deve essere versata all'Ente di gestione, tramite bonifico bancario, entro la data di inizio del prelievo estivo (previsto dal Calendario Venatorio Regionale vigente) specificando nella causale "cognome e nome quota fissa Capriolo 2026/2027 o 2027/2028".

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

La parte variabile dovrà essere versata tramite bonifico bancario:

- entro e non oltre la data di inizio del prelievo estivo (per i capi estivi);
- entro e non oltre la data di inizio del prelievo invernale (per i capi invernali);
- oppure in un'unica soluzione entro la data di inizio del prelievo estivo.

specificando nella causale "cognome e nome quota variabile Capriolo 2026/2027 o 2027/2028".

La quota variabile non potrà essere rimborsata, anche nel caso in cui il cacciatore rinunci all'abbattimento del/i capo/i assegnato/i dopo l'inizio del periodo di prelievo indicato dal Calendario Venatorio Regionale vigente.

L'iscrizione al Piano di prelievo non comporta necessariamente l'attività di abbattimento.

In sede di prima iscrizione al Piano annuale di prelievo il selecacciatore dovrà allegare il documento comprovante la sua abilitazione in ambito regionale al prelievo degli Ungulati selvatici con metodi selettivi. Nel caso di selecacciatori extra-regionali dovrà essere documentato il titolo equipollente rilasciato dalla Regione.

**Art. 3** – Al momento dell'assegnazione al selecacciatore saranno decurtati i punti riferiti al capo scelto.

Il mancato prelievo del capo assegnato per insufficiente numero di uscite (valutabile in n. 10 uscite per periodo di prelievo e conteggiata come un'uscita al giorno) comporta una penalità di - 2 punti, oltre al valore in punti del/dei capo/i assegnato e non abbattuto. La penalità non sarà applicata qualora il selecacciatore ceda spontaneamente il capo di sua spettanza almeno 10 giornate di caccia prima del fine del periodo utile. Tale capo potrà essere disponibile per un altro selecacciatore secondo graduatoria degli aventi diritto. In caso di riassegnazione con un numero di giornate utili inferiore a 10 al riassegnatario non verranno decurtati i punti del capo.

**Art. 4** – La non iscrizione al Piano di prelievo dell'annata in corso da parte di un selecacciatore in graduatoria, comporterà l'annullamento dei punti positivi maturati nel corso della stagione venatoria precedente, ma non di quelli negativi. La mancata partecipazione per causa di "forza maggiore" opportunamente documentata non comporterà l'applicazione della penalità.

**Art. 5** – I punteggi per la graduatoria di merito saranno assegnati secondo quanto previsto in Tabella 1. Il termine per la chiusura della graduatoria di merito avverrà il 15 maggio di ogni anno. I punteggi maturati successivamente saranno conteggiati nell'annata venatoria successiva. Ogni attività che comporti l'acquisizione di punti sarà concordata all'interno del Gruppo di Coordinamento e con il supporto e supervisione del Tecnico Faunistico.

| Diritti riconosciuti/acquisiti                                                                                                          | Punti        | Note                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Ingresso in graduatoria per iscritti al Piano di prelievo                                                                               | 1            | Viene assegnato una sola volta |
| Autorizzazione al prelievo da parte di selecacciatori in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 10 Regolamento di settore | 2            | annuale                        |
| Partecipazione al censimento del Capriolo da punti fissi                                                                                | 1            | Per uscita                     |
| Censimento al Capriolo con il metodo della battuta                                                                                      | 2            | Per giornata                   |
| 4 uscite consecutive di censimento                                                                                                      | 1            |                                |
| Responsabile del Distretto                                                                                                              | 4            |                                |
| Referente recupero capi feriti                                                                                                          | 2            |                                |
| Responsabile del Centro di raccolta                                                                                                     | 3            |                                |
| Accompagnatore di selecacciatore (solo se obbligatoria)                                                                                 | 1            | Max 4 punti a stagione         |
| Taratura carabina annuale                                                                                                               | 1            |                                |
| Presenza al Centro di raccolta oltre alle 2 giornate obbligatorie                                                                       | 1            | Max 4 punti a stagione         |
| Effettuazione di prestazioni d'opera volontarie                                                                                         | 1 per seduta | Max 4 punti a stagione         |
| Possesso del titolo di Conduttore di cane da traccia                                                                                    | 1            |                                |
| Recupero Capriolo ferito con il cane da traccia                                                                                         | 1            |                                |
| Titolo di Operatore abilitato ai Rilevamenti biometrici                                                                                 | 1            |                                |
| Prestazione di misurazione biometrico                                                                                                   | 1            | A misurazione (Max 4 punti)    |

Tabella 1 Punti di merito in base ai diritti riconosciuti/acquisiti.

**Art. 6** – L'attività di accompagnamento dei selecacciatori in fase di prelievo matura punteggio solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti obbligatoria. Su necessità specifica è data facoltà al Responsabile del Distretto di richiedere ai selecacciatori che si rendano disponibili di effettuare la attività di accompagnamento di un selecacciatore in fase di prelievo. In tal caso un eventuale rifiuto ad accompagnare dovrà essere motivato e circostanziato.

Nel caso di errore di abbattimento, l'accompagnatore dovrà fornire breve relazione dell'accaduto, dalla quale risultino ipotizzabili le cause d'errore. La responsabilità del tiro ricade su chi lo ha effettuato.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

L'accompagnamento va inteso in senso stretto con l'accompagnatore presente in ogni fase accanto all'accompagnato. Il Gruppo di Coordinamento potrà individuare seleccacciatori per i quali sia obbligatorio l'accompagnamento. Tali seleccacciatori dovranno fornire al Responsabile del Distretto data e ora delle uscite con adeguato anticipo per consentire il reclutamento dell'accompagnatore. Tali seleccacciatori dovranno fornire al Responsabile del Distretto data e ora delle uscite con adeguato anticipo per consentire il reclutamento dell'accompagnatore.

In ciascun Centro di raccolta dovrà essere istituito un registro con l'elenco e i recapiti dei seleccacciatori disponibili all'accompagnamento per ciascun Distretto. L'accompagnamento è considerato tale solo se l'accompagnatore non è in azione di caccia. In caso di più accompagnatori, solo il primo acquisirà punteggio di merito.

Ogni seleccacciatore autorizzato al Piano di prelievo del Capriolo è tenuto ad effettuare almeno due giornate di presenza al Centro di raccolta. La presenza al Centro non consente l'uscita di accompagnamento o di abbattimento nelle ore di apertura del Centro. A prelievo effettuato il seleccacciatore deve inserire al tendine di Achille l'apposito contrassegno numerato, fornito dall'Ente di gestione, e portare l'animale abbattuto in forma di carcassa integra o eviscerata, al Centro di raccolta stabilito, nel più breve tempo possibile e comunque entro 12 ore dall'abbattimento, per le misurazioni biometriche; quest'ultime vanno effettuate alla presenza del Misuratore biometrico abilitato, che controfirmerà la scheda biometrica. L'accompagnatore non può essere considerato responsabile temporaneo del Centro di raccolta. Ogni Centro sarà aperto con orari prestabiliti ed esposti al pubblico. La presenza al Centro, concordata con il relativo Responsabile, oltre alle giornate obbligatorie, matura punteggio di merito.

**Art. 7** – Le assegnazioni dei capi da abbattere, suddivisi per classi di sesso e di età, sono individuali e non implicano la proprietà dell'animale. I cacciatori di selezione che hanno acquisito il diritto di accesso al prelievo hanno priorità di scelta del capo in base alla graduatoria in vigore dal 1° giugno. Tale graduatoria sarà progressiva e aggiungerà al punteggio positivo o negativo pregresso, il punteggio dell'annata venatoria appena svolta, comprese le attività di censimento o prestazioni volontarie effettuate entro la data del 15 maggio dell'anno in corso.

Il prelievo sarà eseguito nel Distretto di appartenenza e dovrà avvenire nell'Area assegnata (Parcella). Il Responsabile di Distretto a seguito di motivate esigenze, sentito il Tecnico Faunistico, potrà autorizzare il prelievo in Area diversa da quella precedentemente assegnata. Ulteriori capi, oltre al primo, saranno assegnati seguendo la graduatoria, dopo che tutti gli aventi diritto avranno effettuato la scelta.

Prima dell'avvio della caccia di selezione, il Responsabile del Distretto è tenuto a presentare al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione l'elenco degli ammessi al prelievo selettivo, specificando il numero identificativo dell'animale assegnato, il sesso, la classe di età dei capi assegnati a ciascuno. Ogni variazione/integrazione apportata dovrà essere opportunamente comunicata sempre allo stesso Servizio di Vigilanza.

**Art. 8** – Lo scambio di animali tra seleccacciatori è espressamente vietato.

**Art. 9** – Limitatamente al periodo di prelievo, allo scopo di assicurare eventuali riequilibri del Piano di prelievo stesso, è facoltà del Responsabile del Distretto, sentito il Tecnico Faunistico, modificare l'assegnazione dei capi.

**Art. 10** – Eventuali ed ulteriori capi resi disponibili per rinuncia saranno assegnati prioritariamente al seleccacciatore che non ha avuto il primo capo secondo la classifica di merito, secondariamente al primo seleccacciatore in classifica che abbia già terminato l'abbattimento. La nuova assegnazione comporterà, in caso di abbattimento, la perdita di punti secondo quanto fissato all'art. 12; in caso di parità di punteggio la priorità è riservata al cacciatore iscritto da più tempo nella Zona Speciale di caccia.

**Art. 11** – Il seleccacciatore che dopo l'assegnazione dei capi di cui sopra, avanzi ulteriori punti in graduatoria potrà fare richiesta di assegnazione di un massimo di altri due capi. L'accettazione dei capi supplementari non implica l'esclusione dei capi riassegnati di cui all'art. 7.

**Art. 12** – Per la durata di validità del presente Regolamento di settore il valore dei capi (in punti), è fissato nel seguente modo:

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

| Capo                                      | Punti |
|-------------------------------------------|-------|
| Maschio regresso                          | - 3   |
| M2                                        | - 5   |
| Maschio da trofeo (previa autorizzazione) | - 8   |
| M1                                        | - 3   |
| F2                                        | - 2   |
| F1                                        | - 1   |
| M0                                        | - 1   |
| F0                                        | - 1   |

*Tabella 2 Costi, in punti, dei capi assegnati*

L'abbattimento del "regresso" in luogo del maschio adulto comporta un abbuono di 2 punti nella classifica di merito. La classificazione degli animali per classi di età e di sesso è coerente con quella indicata nei documenti tecnici ISPRA.

**Art. 13** – Il seleggiatore autorizzato al prelievo deve:

- comunicare preventivamente ogni uscita e successivo rientro mediante la compilazione del tagliando giornaliero di caccia in cui figurino, oltre alle proprie generalità, data, ora e parcella: il tagliando giornaliero dovrà essere inserito nell'apposita cassetta predisposta e presente in ogni Distretto; segnare l'uscita nel prospetto esposto in bacheca; comunicare l'uscita e il rientro inviando un messaggio al proprio Responsabile di Distretto prima di iniziare l'attività venatoria (es. messaggio uscita: Uscita Capriolo in parcella n. XX + Cognome del seleggiatore; messaggio rientro: Rientro Capriolo capo abbattuto / non individuato + Cognome del seleggiatore);
- esporre in modo evidente e visibile sul mezzo utilizzato per avvicinarsi alla zona assegnata, copia del tagliando depositato in cassetta;
- marcare il capo prelevato immediatamente dopo l'abbattimento con l'apposito contrassegno di riconoscimento numerato inamovibile (fascetta) fornita dall'Ente di gestione, da inserire al tendine di Achille;
- presentare la carcassa del Capriolo, entro 12 ore dall'abbattimento, al Centro di raccolta, per le necessarie verifiche biometriche e sanitarie e la compilazione della scheda di abbattimento; tali schede sono tenute a disposizione dell'Ente di gestione e della Regione per le valutazioni sui prelievi effettuati;
- apporre alla mandibola di ogni Capriolo abbattuto e portato al Centro di raccolta un contrassegno di riconoscimento numerato inamovibile (fascetta) fornita dall'Ente di gestione;
- portare via dal Centro di raccolta la carcassa di Capriolo solo dopo essere stata visionata e misurata dal Rilevatore biometrico e compilata dallo stesso la relativa scheda biometrica e autorizzazione al trasporto;
- preparare in modo corretto e consegnare, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva prevista dal Calendario Venatorio Regionale vigente, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa, per i controlli di legge; detto materiale verrà restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni;
- comunicare tempestivamente al Responsabile del Distretto lo sparo effettuato qualora non vi sia stato abbattimento (colpo a vuoto), per l'eventuale verifica;
- dare immediata comunicazione dell'eventuale ferimento del capo al Responsabile del Distretto che provvederà a contattare il Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione (Guardiaparco) ed il Referente per il Recupero dei capi feriti per le necessarie operazioni di recupero. Il seleggiatore dovrà altresì recarsi al Centro di raccolta per la compilazione dell'apposito modulo e, successivamente, rendersi disponibile: ad accompagnare il conduttore del cane da traccia, seguire le indicazioni dello stesso; a consegnare le fascette relative al capo per l'eventuale apposizione al tendine di Achille e alla mandibola in caso di ritrovamento. In caso di mancato recupero le stesse fascette saranno ritirate dal Responsabile del Distretto. Nello stesso giorno del recupero non è ammessa attività venatoria all'interno dell'Area di prelievo interessata ed eventualmente, qualora ritenuto opportuno dal Responsabile del Distretto, anche in aree limitrofe e/o nell'intero Distretto; nel caso in cui, dopo avere ottemperato agli obblighi sopra descritti, il capo ferito non sia stato recuperato, o per il suo recupero si rendesse necessario operare in giorno di silenzio venatorio, è obbligatorio e vincolante darne comunicazione immediata e preventiva al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione. Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in Area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di Vigilanza (Guardiaparco) o previa autorizzazione ad accedere rilasciata dall'Ente di gestione;

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE**

**Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA**  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

- presentare, prima del periodo di abbattimento, un certificato di taratura della carabina. La taratura è valida dal 15 marzo in avanti. La mancanza di tale certificato comporta la penalità di 2 punti;
- praticare il prelievo selettivo utilizzando esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. 204/2010, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati).

**Art. 14** – Al selecacciatore è vietato:

- praticare la caccia con arma non munita di ottica di puntamento (cannocchiale di mira);
- ritirare il capo abbattuto dal Centro di raccolta prima che sia stato visionato e misurato, senza scheda biometrica e autorizzazione al trasporto;
- abbattere un capo non corrispondente a quello assegnato;
- abbattere un capo adulto da trofeo se non autorizzato. L'abbattimento di un capo da trofeo non autorizzato comporta una penalità di 6 punti più il costo di € 200,00;
- abbattere il maschio adulto, nel periodo antecedente al 15 agosto;
- effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi, anche se abilitato come Rilevatore biometrico.

Saranno applicate le seguenti penalità:

| Descrizione                                                                                       | Punti | Note                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mancata segnalazione dell'uscita                                                                  | -10   | Eventuale sospensione per un anno dal Piano di gestione                                      |
| Non corretta compilazione del tagliando di uscita o rientro                                       | - 2   |                                                                                              |
| Mancata segnalazione dello sparo                                                                  | -10   | Sospensione per un anno dal Piano di gestione                                                |
| Scorretto comportamento sull'anschluss rendendo difficoltoso il recupero del conduttore ausiliare | -10   |                                                                                              |
| Mancata segnalazione del ferimento e/o abbattimento                                               | -15   | Sospensione per due anni dal Piano di gestione                                               |
| Mancata applicazione della fascetta al Tendine di Achille                                         | -10   | Eventuale sospensione per un anno dal Piano di gestione                                      |
| Abbattimento tramite battuta/braccata                                                             | -5    |                                                                                              |
| Mancata presentazione, in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento | -10   |                                                                                              |
| Mancata segnalazione del rientro                                                                  | - 5   |                                                                                              |
| Mancata consegna del libretto delle uscite                                                        | - 3   |                                                                                              |
| Mancata consegna schede di valutazione biometrica entro il 31 marzo                               | - 5   |                                                                                              |
| Non corretta preparazione dei reperti (trofei – mandibole)                                        | - 2   |                                                                                              |
| Mancata consegna dei reperti preparati (trofei – mandibole) entro il 15 maggio                    | - 10  | Se recidivo, sospensione per un anno dal Piano di gestione                                   |
| Cambio di zona senza autorizzazione del Responsabile di Distretto                                 | - 5   |                                                                                              |
| Mancata uscita (almeno 10 uscite per periodo utile )                                              | - 2   |                                                                                              |
| Mancata presenza obbligatoria al Centro di raccolta                                               | - 2   |                                                                                              |
| Falso in accompagnamento (selecontrollore e accompagnatore)                                       | - 5   | Eventuale azzeramento di tutti i punti maturati nell'annata in corso e ritiro della fascetta |
| Mancata taratura prima del periodo dell'abbattimento                                              | - 2   |                                                                                              |
| Abbattimento di oltre due capi per uscita                                                         | - 5   |                                                                                              |

*Tabella 3. Penalità applicate in base al comportamento*

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA

Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)

tel. 0521833440

[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

| Capo assegnato | Capo abbattuto | Punti di penalità          |
|----------------|----------------|----------------------------|
| M2             | M1             | - 3                        |
|                | F2-F1-F0       | - 10                       |
|                | M0             | -5                         |
| M1             | M2             | - 5 più penalità da trofeo |
|                | F2-F1-F0       | - 10                       |
|                | M0             | - 5                        |
| M0             | M2 -M1         | -10                        |
|                | F2 e F1        | -10                        |
|                | F0             | -2                         |
| F2             | M2-M1          | - 10                       |
|                | M0             | - 5                        |
|                | F1-F0          | - 1                        |
| F1             | M2-M1          | - 10                       |
|                | M0             | -5                         |
|                | F2             | - 2                        |
|                | F0             | -1                         |
| F0             | M2-M1          | - 10                       |
|                | M0             | - 2                        |
|                | F2             | -3                         |
|                | F1             | - 2                        |

Tabella 4 Punti di penalità in base agli errori di abbattimento

**Art. 15** – È fatto obbligo, durante l'uscita di caccia, essere accompagnati nei seguenti casi:

- cacciatore al primo anno di abilitazione alla caccia di selezione;
- penalità, nella precedente stagione, superiore a 15 punti totali.

**Art. 16** – Per tutti i casi non contemplati nel presente Regolamento di settore il Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione in accordo col Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, stabilirà la penalità conseguente valutando la gravità del caso, compresa l'esclusione in tutto o in parte dal Piano di prelievo del Capriolo a coloro che abbiano commesso infrazioni sanzionabili ai sensi della normativa vigente, o abbiano tenuto comportamento non conforme alle finalità generali dell'Area Protetta.

**Art. 17** – I trofei dovranno essere lasciati a disposizione dell'Ente di gestione nel caso di esposizioni/mostre tematico didattiche in atto o programmate.

**Art. 18** – Per l'applicazione di sanzioni e provvedimenti disciplinari vale quanto disposto dall'art. 30 del Regolamento di settore.

**Art. 19** - Per quanto non contemplato si rimanda alle norme e alla legislazione di settore.

**Art. 20** – Per la stagione venatoria 2026/2027 e 2027/2028 l'Ente di gestione, si riserva di apportare eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore funzionalità della caccia di selezione al Capriolo o per adeguamenti ai vigenti calendari venatori regionali secondo quanto previsto all'art. 32 del Regolamento di settore.

**Art. 21** - Per le stagioni venatorie 2026/2027 o 2027/2028 nel Distretto 4 (di recente istituzione LR 13/2019), viene esclusa la caccia di selezione al Capriolo; qualora dai censimenti organizzati, emergesse una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo programmato, da svolgersi nelle successive annate venatorie.

**Art. 22** - Gli atti deliberati annualmente dall'Ente di gestione saranno trasmessi alla Regione.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)



**PARCO DEI CENTO LAGHI**  
PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

## ALLEGATO TECNICO 2

### DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NELLA “ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA” AL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

**Art. 1** - Il presente Allegato Tecnico disciplina l'accesso alla caccia di selezione, l'assegnazione dei punteggi e delle penalità e la conseguente graduatoria valida per la caccia di selezione al cervo all'interno della Zona Speciale di caccia. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente legislazione in merito alla protezione e alla caccia di selezione agli Ungulati.

**Art. 2** - L'iscrizione al Piano di prelievo del cervo implica e presuppone l'accettazione della regolamentazione contenuta nel presente Allegato Tecnico.

**Art. 3** - La caccia al cervo è consentita esclusivamente come caccia di selezione, in forma individuale alla cerca e all'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

**Art. 4** - L'accesso al prelievo è riservato ai cacciatori di selezione abilitati alla caccia agli Ungulati "specializzati nel prelievo del cervo" con metodi selettivi, secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 lett. d) del RR 3/2024 e in base ad una graduatoria di merito risultante dai punti a partire dalla stagione venatoria 2021/2022.

I seleccacciatori abilitati al prelievo selettivo del cervo possono iscriversi al Piano di prelievo annuale in Zona Speciale di caccia, consegnando/inviando l'apposita domanda/autocertificazione entro il 30 aprile. Sarà tollerato un ritardo fino al 31 maggio, ma con una penale di € 50,00 da versarsi all'atto del pagamento del contributo alla gestione, come da art. 11 del presente Regolamento di settore.

La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 31 luglio di ogni anno, mentre il contributo per il capo abbattuto entro una settimana dall'avvenuto abbattimento.

L'acquisizione dei punti maturati secondo l'art. 11 del presente Allegato Tecnico 2, è subordinata all'iscrizione annuale al Piano di prelievo.

**Art. 5** - L'assegnazione dei seleccacciatori ai Distretti avverrà:

- 1) per i seleccacciatori in possesso di almeno uno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 1), coerentemente al requisito posseduto e prescelto in sede di domanda/autocertificazione;
- 2) per i seleccacciatori non in possesso di nessuno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 2), in base ai posti disponibili nei vari Distretti, possibilmente rispettando la preferenza espressa in sede di domanda/autocertificazione.

I posti disponibili per i seleccacciatori della Categoria 2) sono complessivamente pari a 12 e verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base ai seguenti punteggi di priorità:

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Iscrizione al Piano di prelievo nell'annata precedente e corretta partecipazione | 1 punto |
| Residenza anagrafica in Provincia di Parma                                       | 2 punti |
| Residenza anagrafica in altra Provincia della Regione Emilia-Romagna             | 1 punto |
| Residenza anagrafica entro il perimetro di altra Area Naturale Protetta          | 1 punto |

In caso di parità di punteggio sarà considerato prioritario l'ordine cronologico di ricevimento delle domande (in caso di consegna *brevi manu* agli uffici dell'Ente di gestione o per via posta elettronica, farà fede l'apposizione del numero di protocollo con la relativa ora di arrivo; in caso di spedizione postale è necessario l'invio con raccomandata A/R e farà fede il timbro postale di invio).

Nella stagione venatoria successiva, l'iscrizione è subordinata ai posti disponibili anche sulla base della graduatoria di cui sopra.

I seleccacciatori regolarmente iscritti al Piano di prelievo annuale potranno accedere agli abbattimenti solo se:

- dispongono di un punteggio di merito progressivo pari o superiore al "valore" del/i capo/i così come sopra specificati;
- hanno regolarmente versato la quota prevista dal Regolamento di settore;
- hanno partecipato annualmente ad almeno due uscite di censimento.

Il seleccacciatore che per cause indipendenti dalla sua volontà dovesse abbandonare le operazioni di censimento prima del loro termine o arrivare in ritardo rispetto all'inizio delle medesime, è tenuto ad informarne il Responsabile di Distretto, il quale, sentita anche la Commissione Tecnica e il Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione, potrà accettare o meno le giustificazioni addotte.

**Art. 6** - L'iscrizione al Piano di prelievo non presuppone necessariamente l'attività di abbattimento.

**Art. 7** - Presupposto per il Prelievo è l'aver partecipato al censimento al bramito nell'anno in corso.

**Art. 8** - Ogni seleccacciatore dovrà esibire documento comprovante l'abilitazione al prelievo del cervo, o documento equipollente.

**Art. 9** - È compito del seleccacciatore impegnarsi nell'effettuare il completamento del Piano di prelievo assegnatogli.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

**Art. 10** - La non iscrizione al Piano di prelievo per due anni consecutivi da parte del selecciatore in graduatoria, comporterà l'annullamento dei punti positivi maturati, ma non di quelli negativi. La mancata partecipazione per causa di "forza maggiore", opportunamente documentata, non comporterà nessun annullamento dei punti.

**Art. 11** - I punteggi per la graduatoria e per l'accettazione saranno assegnati secondo la Tabella 5. La chiusura della graduatoria di merito avverrà in data 30 giugno, i punteggi maturati successivamente saranno conteggiati nell'annata successiva.

| Descrizione                                             | Punti | Note                        |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Censimento al bramito                                   | 2     | Per uscita                  |
| Censimento da punti fissi                               | 1     | Per uscita                  |
| Collaborazione per il Piano di prelievo                 | 1     | Max 3 punti                 |
| Responsabile del Distretto                              | 3     | annuale                     |
| Titolo di operatore abilitato ai Rilevamenti biometrici | 1     | Annuale                     |
| Prestazione di Misurazione biometrico                   | 1     | A misurazione (Max 4 punti) |
| Possesso del titolo di Conduttore di cane da traccia    | 1     |                             |
| Recupero cervo ferito con il cane da traccia            | 1     |                             |
| Accompagnamento di selecciatore (solo se obbligatoria)  | 1     | Per uscita (max 4)          |

*Tabella 5 Punteggi per la graduatoria e per l'accettazione*

**Art. 12** - Il selecciatore è tenuto a presentare alla Commissione Tecnica un certificato comprovante la prova di tiro della carabina. Tale documento va effettuato prima del periodo di abbattimento del cervo.

**Art. 13** - L'attività di censimento rappresenta il punto cardine nello svolgimento dell'attività di gestione del cervo. Oltre al valore biologico presenta un alto grado di valore educativo nei confronti di chi lo esercita.

- L'attività di censimento va svolta in forma individuale o a coppie;
- L'attività di censimento al bramito va svolta negli orari stabiliti dalla Commissione Tecnica;
- L'attività di censimento con conta a vista va svolta per il tempo necessario all'avvistamento degli animali e comunque per un periodo non inferiore alle ore 2,00 per uscita.

L'assegnazione delle parcelle di censimento avverrà secondo giudizio della Commissione Tecnica e del Responsabile di Distretto.

**Art. 14** - Per l'assegnazione è necessario disporre di un punteggio sufficiente a coprire il valore in punti del capo prescelto. Al momento dell'assegnazione al selecciatore saranno decurtati i punti riferiti al valore del capo scelto (Tabella 6). In caso di assegnazione di gruppo i punti saranno decurtati al selecciatore che abbatte. Il mancato prelievo del capo assegnato per insufficiente numero di uscite valutabile in numero di 40% delle giornate a sua disposizione per il capo assegnato e conteggiata come un'uscita al giorno) comporta una penalità di - 2 punti, oltre al valore in punti del/dei capo/i assegnato e non abbattuto. La penalità non sarà applicata qualora il selecciatore ceda spontaneamente il capo di sua spettanza almeno 10 giornate di caccia prima del fine del periodo utile. Tale capo potrà essere disponibile per un altro selecciatore secondo graduatoria degli aventi diritto. In caso di riassegnazione con un numero di giornate utili inferiore a 10 al riassegnatario non verranno decurtati i punti del capo.

**Art. 15** - ogni capo può essere assegnato singolarmente, in caso di unica richiesta. L'assegnazione avviene per gruppi di al massimo 4 selecciatori omogenei per fascia di punteggio. Al momento dell'assegnazione viene stabilita la priorità di uscita all'interno del gruppo secondo calendario settimanale in base alla graduatoria. La settimana è compresa tra il lunedì e la domenica successiva.

**Art. 16** - In caso di parità di punteggio avranno diritto prioritario i residenti nell'Area del Parco e dell'Area contigua, successivamente i residenti in Emilia-Romagna e poi quelli fuori Regione Emilia-Romagna.

**Art. 17** - Durante il periodo di caccia, per necessità organizzative e gestionali, la Commissione Tecnica potrà modificare il capo assegnato ad un gruppo di selecciatori.

**Art. 18** - Ai selecciatori assegnatari di un maschio classe M3 o classe M2 e che lo abbattano per due anni consecutivi, al terzo anno non sarà riassegnato, salvo disponibilità a seguito rinuncia di altri aventi diritto. Al selecciatore che abbia abbattuto un capo delle successive classi per un anno, le stesse non gli saranno riassegnate, salvo disponibilità a seguito di rinuncia di altri aventi diritto. L'assegnazione del capo non implica la proprietà, in caso di rinuncia dopo assegnazione, il capo sarà a disposizione dell'Ente di gestione e riassegnato seguendo l'ordine di classifica dei non assegnatari.

L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori a cui venga assegnato un M2 o M3. L'attività di accompagnamento dei selecciatori in fase di prelievo matura punteggio solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti obbligatoria.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

**Art. 19** - Le modalità di accompagnamento sono riportate nell'Allegato Tecnico del RR 3/2024 alla lett. A).

L'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per il prelievo del Cervo. L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie Cervo da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento.

L'accompagnatore deve possedere un'ottima conoscenza del territorio interessato.

L'accompagnatore, per svolgere la sua funzione, non deve essere in azione di prelievo.

Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita.

Per il prelievo selettivo degli Ungulati, è obbligatorio l'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età per la prima stagione venatoria in cui il cacciatore ottiene l'assegnazione dei capi.

Il compito dell'accompagnatore è quello di consigliare e aiutare l'assegnatario accompagnato. Per lo svolgimento di tale attività è necessario che l'accompagnatore sia accanto all'accompagnato. È auspicabile che l'accompagnatore sia in perfetto accordo con il selecciatore, con decisione unanime. In caso di non accordo dovrà essere redatto un verbale sottoscritto da entrambi.

**Art. 20** - L'accompagnatore è ritenuto corresponsabile per errori nel prelievo. In caso di non corretto prelievo verranno applicate anche all'accompagnatore le penalità per errore di abbattimento secondo la tabella 8 di cui all'art. 31 del presente Allegato Tecnico.

**Art. 21** - In caso di ferimento o colpo a vuoto, il selecciatore deve segnalare il fatto al Responsabile di Distretto, che a sua volta avviserà il Conduttore del cane da traccia. Il selecciatore che ha ferito il capo deve rendersi disponibile ad accompagnare il conduttore e a seguire le indicazioni impartite durante le operazioni di recupero. Il Responsabile di Distretto potrà valutare la chiusura dell'intero distretto o di parte di esso. In caso di ferimento accertato e capo non recuperato, verrà ritirata la fascetta assegnata, applicata una riduzione del 50% del contributo riferito alla classe di assegnazione del capo e applicate le penalizzazioni come da tabella sottostante:

| Capo | Punti |
|------|-------|
| M3   | -10   |
| M2   | -7    |
| M1   | -5    |
| F2   | -5    |
| F1   | -4    |
| F0   | -3    |
| M0   | -3    |

Tabella 6-Valore in punti detratti per capo assegnato.

**Art. 22** -Il selecciatore potrà muoversi liberamente esclusivamente all'interno del distretto assegnatogli. I Distretti (D1 Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti e D4 Neviano degli Arduini), sono gli stessi individuati e denominati dal Regolamento di settore, di cui il presente documento rappresenta un Allegato Tecnico. In ciascun Distretto l'organizzazione dell'attività venatoria e delle altre attività ad essa collegate, sono curate dal Responsabile del Distretto, nominato dall'Ente di gestione. In ciascun Distretto operano, sotto il controllo dell'Ente di gestione, anche altre figure gestionali quali i Rilevatori biometrici e i Conduttori di cane da traccia, individuati tra le figure abilitate allo svolgimento dei diversi ruoli. Il selecciatore entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva (prevista dal Calendario Venatorio Regionale vigente) è tenuto a consegnare per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale verrà restituito, previa oblitterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni;

**Art. 23** - Ogni cacciatore di selezione può iscriversi ad uno solo dei Distretti di caccia. Ai cacciatori iscritti a Distretti deficitari relativamente al Piano di prelievo, ma in possesso dei requisiti per accedere al prelievo del Cervo, possono essere assegnati capi residui in Distretti diversi da quello di assegnazione, a discrezione della Commissione Tecnica e dell'Ente di gestione.

**Art. 24** - Il cambio Area deve essere sempre comunicato al Responsabile del Distretto.

**Art. 25** - Ogni selecciatore assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Distretto lo sparo effettuato e se vi è stato abbattimento o meno.

**Art. 26** - Dopo la visione del capo da parte del Referente della Commissione Tecnica, del Tecnico dell'Ente di gestione o del Responsabile Distretto, la carcassa può essere portata via dal Centro di raccolta.

**Art. 27** - In caso di ferimento vale quanto riportato nel RR 3/2024. Nella stessa giornata è vietato uscire per abbattimenti nella stessa Area in cui è avvenuto il ferimento di un capo non recuperato. Il Responsabile del Distretto potrà valutare la chiusura dell'intero Distretto o di una parte di esso.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA  
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)  
tel. 0521833440  
[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

**Art. 28** - Ad ogni Distretto verrà assegnato dalla Commissione Tecnica e dall'Ente di gestione, un Responsabile e del Distretto ed un Referente cane da traccia.

**Art. 29** - Il Responsabile del Distretto ha l'obbligo di:

- coordinare le uscite secondo il Regolamento, nelle aree del Distretto;
- controllare le uscite dei singoli seleccacciatori;
- spostare o riassegnare Aree in base alle esigenze del Piano di prelievo;
- tenere collegamenti fra Commissione Tecnica, Ente di gestione e seleccacciatori impegnati nel Distretto di competenza.

**Art. 30** - Per le violazioni al Regolamento e al presente Allegato Tecnico, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, verranno applicate le penalità elencate nelle tabelle sottostanti.

**Art. 31** - Per le violazioni al presente Allegato Tecnico, verranno applicate le penalità elencate nelle tabelle sottostanti.

| Descrizione                                                                                       | Punti | Note                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mancata segnalazione dell'uscita                                                                  | - 10  | Eventuale sospensione per un anno dal Piano di gestione                                      |
| Non corretta compilazione del tagliando di uscita o rientro                                       | -2    |                                                                                              |
| Mancata segnalazione dello sparo                                                                  | -10   | Sospensione per un anno dal Piano di gestione                                                |
| Scorretto comportamento sull'anschluss rendendo difficoltoso il recupero del conduttore ausiliare | -10   |                                                                                              |
| Mancata segnalazione del ferimento e/o abbattimento                                               | -15   | Sospensione per due anni dal Piano di gestione                                               |
| Mancata applicazione della fascetta al tendine di Achille                                         | - 10  | Eventuale sospensione                                                                        |
| Abbattimento tramite battuta/braccata                                                             | - 5   |                                                                                              |
| Mancata presentazione, in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento | -10   |                                                                                              |
| Mancata segnalazione del rientro                                                                  | - 5   |                                                                                              |
| Mancata consegna del libretto delle uscite                                                        | - 3   |                                                                                              |
| Mancata consegna schede di valutazione biometrica entro il 31 marzo                               | - 5   |                                                                                              |
| Mancata consegna dei reperti preparati (trofei – mandibole) entro il 15 maggio                    | - 10  | Se recidivo, sospensione per un anno dal Piano di gestione                                   |
| Insufficiente numero di uscite per il prelievo                                                    | -2    | Non effettua il 40% delle uscite disponibili                                                 |
| Falso in accompagnamento (seleccacciatore e accompagnatore)                                       | - 5   | Eventuale azzeramento di tutti i punti maturati nell'annata in corso e ritiro della fascetta |
| Mancata taratura dell'arma                                                                        | 0     | obbligatoria                                                                                 |
| Non corretta preparazione dei reperti (trofei e-mandibole)                                        | - 2   |                                                                                              |
| Mancato pagamento del contributo per il capo abbattuto entro una settimana dall'abbattimento      | -2    |                                                                                              |

*Tabella 7 Penalità applicate in base al comportamento*

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA

Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)

tel. 0521833440

[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

| CAPO ASSEGNATO | CAPO ABBATTUTO    | SELECACCIATORE                                                                                                                                                      | ACCOMPAGNATORE                                         |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>M3</b>      | M2                | - 3                                                                                                                                                                 | -1                                                     |
|                | M1                | - 4                                                                                                                                                                 | -1                                                     |
|                | F2 - F1 - F0 - M0 | - 12 più sospensione due stagioni venatorie dal Piano di gestione (prelievo compreso)                                                                               | - 4                                                    |
| <b>M2</b>      | M3                | - 9                                                                                                                                                                 | - 2                                                    |
|                | M1                | - 3                                                                                                                                                                 | -1                                                     |
|                | F2 - F1 - F0 - M0 | - 12 più sospensione due stagioni venatorie dal Piano di gestione (prelievo compreso)                                                                               | - 4                                                    |
| <b>M1</b>      | M3                | -15 più sospensione per tre anni dal Piano di gestione, ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione                                                            | - 6 più sospensione di un anno dal Piano di gestione   |
|                | M2                | - 9                                                                                                                                                                 | - 3                                                    |
|                | F2 - F1 - F0 - M0 | - 12 più sospensione due stagioni venatorie dal Piano di gestione (prelievo compreso)                                                                               | - 5                                                    |
| <b>M0-F0</b>   | M3 - M2 -         | Sospensione per tre anni dal Piano di gestione, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione.         | - 8 più sospensione per un anno dal Piano di gestione  |
|                | M1                | - 8                                                                                                                                                                 | - 3                                                    |
|                | F2 -              | - 8                                                                                                                                                                 | - 3                                                    |
|                | F1                | - 3                                                                                                                                                                 | -1                                                     |
| <b>F2</b>      | M3 - M2 - M1      | - 15 più sospensione per tre anni dal Piano di gestione, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione | - 8 più sospensione dal Piano di gestione per un anno  |
|                | F1                | - 1                                                                                                                                                                 |                                                        |
|                | MO-F0             | - 3                                                                                                                                                                 | - 1                                                    |
| <b>F1</b>      | M3 - M2 - M1      | -15 più sospensione per tre anni dal Piano di gestione, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione  | - 8 più sospensione per una anno dal Piano di gestione |
|                | F2                | - 3                                                                                                                                                                 | -2                                                     |
|                | F0-M0             | - 1                                                                                                                                                                 | - 1                                                    |

Tabella 8 Penalità: errori di abbattimento in punti

**Art. 32** - Per errore di specie al seleccaciatore e accompagnatore verrà applicata la penalità di -20 punti. Per tutti i casi non contemplati dal presente Allegato Tecnico l'Ente di gestione, sentita la Commissione Tecnica, stabilirà la penalità conseguente valutando la gravità del caso.

**Art. 33** - Nell'applicazione del Piano di prelievo e nelle altre fasi della gestione i soggetti costituenti la popolazione di cervo, sono suddivisi nelle classi di età e di sesso definite dal Piano Annuale Operativo (PAO) in vigore.

**Art. 34** - L'Ente di gestione potrà escludere, in tutto o in parte dal Piano di prelievo del cervo, coloro che abbiano commesso violazioni sanzionabili ai sensi del Regolamento venatorio di cui il presente costituisce allegato e della normativa vigente.

**Art. 35** - Per quanto non contemplato nel presente allegato, si rimanda al RR 3/2024 e alle norme e legislazione di settore.

**Art. 36** - Per le stagioni venatorie 2026/2027 o 2027/2028 l'Ente di gestione, si riserva di apportare eventuali integrazioni, secondo quanto previsto all'art. 32 del Regolamento, che si rendessero necessarie per una migliore funzionalità della caccia di selezione al cervo o per adeguamenti ai vigenti calendari venatori regionali nella Zona Speciale di caccia.

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la  
BIODIVERSITA' EMILIA  
OCCIDENTALE**

**Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA**

Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)

tel. 0521833440

[vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it)

**Art. 37-** Per le stagioni venatorie 2026/2027 o 2027/2028 nel Distretto 4 viene esclusa la caccia di selezione al Cervo; qualora dai censimenti organizzati, emergesse una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo programmato, da svolgersi nelle successive annate venatorie.

**Art. 38** - Gli atti deliberati annualmente dall'Ente di gestione saranno trasmessi alla Regione.



Piano di gestione del Cervo 2026/2027 o 2027/2028

| Capo                                                                                                                              | Punti | *Contributo di<br>abbattimento | Oro    | Argento | Bronzo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| M3                                                                                                                                | -10   | 600€                           | + 400€ | + 300€  | + 200€ |
| M2                                                                                                                                | -7    | 350€                           |        |         |        |
| M1                                                                                                                                | -5    | 250€                           |        |         |        |
| F2                                                                                                                                | -5    | 250€                           |        |         |        |
| F1                                                                                                                                | -4    | 200€                           |        |         |        |
| F0                                                                                                                                | -3    | 150€                           |        |         |        |
| M0                                                                                                                                | -3    | 150€                           |        |         |        |
| Quota di partecipazione per i<br>selecacciatori in possesso dei<br>requisiti di cui all'art. 10 del<br>Regolamento di settore     |       | 40€                            |        |         |        |
| Quota di partecipazione per i<br>selecacciatori non in possesso<br>dei requisiti di cui all'art. 10<br>del Regolamento di settore |       | 80€                            |        |         |        |

*Tabella 9 costi dei contributi di abbattimento*

**Sede Legale:** Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: [protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it) - [www.parchidelducato.it](http://www.parchidelducato.it)

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

**ALLEGATO 3 ALLA DGR DI APPROVAZIONE****REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DI MONTE SOLE****Art. 1 Finalità**

Con le presenti norme si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco Storico di Monte Sole (di seguito Parco), secondo le modalità definite dalla L. 6 dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, dalla L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, dalla L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale n. 3 del 21 giugno 2024 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.

**Art. 2 Durata e validità**

Il presente Regolamento è redatto in conformità agli art. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005, degli artt. 5 e 6 della L.R. 24/2011, dell'art. 18 della L.R. 13/2015 e ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2026-2029, e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Il presente Regolamento qualora non compatibile con il Regolamento generale del Parco di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005, può essere derogato soltanto da quest'ultimo che dispone anche per quanto non espressamente previsto.

L'applicazione del presente regolamento potrà trovare limitazioni, automaticamente applicabili, solo a seguito dell'emanazione di Ordinanze da parte del Commissario per il contrasto alla Peste suina africana.

**Art. 3 Divieto di caccia**

Nel territorio del Parco (Zone del Memoriale, B e C come rilevabili dalla cartografia del P.T.P.) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/1991, dell'art. 21 della L. 157/1992 e della L.R. 6/2005, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'art. 37, della medesima L.R. 6/2005.

**Art. 4 Esercizio dell'attività venatoria**

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nell'area contigua al Parco (pre-parco) di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lettera e), della L.R. 6/2005 alle seguenti specie:
  - cinghiale;
  - fagiano;
  - lepre;
  - pernice rossa;

Annualmente, qualora dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo anche sulle specie cervo, daino e capriolo così come di seguito specificato nell'art. 6.

2. La presenza venatoria ammissibile non deve essere superiore ad un cacciatore ogni 22 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area contigua 3.729,43 ha), per un carico massimo di 170 cacciatori presenti contemporaneamente.

3. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è riservata prioritariamente (nella forma di caccia programmata) ai cacciatori residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno), così come successivamente specificato all'art. 8, comma 3.
4. Il cacciatore di cui al comma 3, che intende esercitare la propria attività venatoria nell'area contigua, è tenuto a munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall' Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente).
5. Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area contigua è consentito, oltre che in selezione, anche da parte di gruppi di girata autorizzati dalla Regione, sentito l'ATC (Ambito Territoriale di Caccia) competente per territorio, con il metodo della girata. Ogni gruppo sarà composto per almeno il 50% da residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno). Per tutto quanto non specificato vale quanto previsto dal Regolamento Regionale 3/2024 e ss.mm.ii.
6. La caccia del cinghiale in girata e quella in selezione è consentita nelle giornate determinate ai sensi del successivo art. 7.
7. Nel corso delle annate venatorie 2026-2028 l'effettuazione della caccia con il metodo della girata potrà essere fatta da massimo quattro gruppi di girata autorizzati dalla Regione sentito l'ATC BO3 organizzando le uscite nel rispetto di quanto indicato al presente Regolamento.
8. Nel corso delle singole annate venatorie, per ogni giornata di caccia, le singole parcelle di caccia in girata dovranno essere non contermini sia nell'ambito della singola zona che tra zone diverse.
9. Nel corso delle singole annate venatorie, ogni gruppo di girata impegnato nella caccia al cinghiale è tenuto a segnalare tale attività mediante apposizione di tabelle, redatte come da fac-simile allegato, riportanti le date di inizio e fine della caccia al cinghiale come da calendario venatorio al momento vigente, oltre alla dicitura "nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato si svolgerà la caccia al cinghiale". Le tabelle apposte in corrispondenza degli accessi pedonali, e non, alle zone di caccia dovranno essere visibili a distanza, di colore giallo e resistenti all'umidità; tali tabelle andranno rimosse al termine di ogni annata venatoria.
10. I componenti dei gruppi di girata sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore del Parco Storico di Monte Sole nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria e non del territorio del parco e dell'area contigua. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, sentieristica, ecc.
11. La caccia collettiva al cinghiale potrà essere esercitata dal primo ottobre al 31 gennaio di ogni anno, mentre la caccia di selezione alla stessa specie potrà svolgersi dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo, come da Piani di prelievo approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento Regionale 3/2024.

12. È vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente.
13. È vietato l'utilizzo di fonti luminose artificiali nel corso dell'attività venatoria.
14. Nell'ambito dell'attività venatoria disciplinata dal presente Regolamento è ammesso l'uso esclusivo di munizioni prive di piombo.

#### **ART. 5 Assegnazione delle zone di girata**

1. L'assegnazione di ogni zona avverrà ogni anno, in base al punteggio acquisito per quella annata, dal gruppo di girata che avrà presentato la domanda, ovvero in funzione della graduatoria che si delinea a fronte di più gruppi concorrenti.

Il punteggio ottenuto da ogni gruppo di girata che concorre all'assegnazione di una zona tiene conto della residenza anagrafica e della residenza venatoria dei componenti del gruppo stesso, valutandone inoltre la scelta di operare esclusivamente nel gruppo di girata oppure di operare anche in una squadra di braccata esterna al Parco, oltre ad altre caratteristiche di seguito descritte.

Il punteggio del gruppo di girata si otterrà dalla somma dei punteggi dei singoli parametri che descrivono le caratteristiche di ogni componente come di seguito descritto:

- residente nei comuni di Marzabotto, Monzuno o Grizzana Morandi p.ti 10
- residente in altri comuni della Città Metropolitana di Bologna p.ti 5
- residente negli ATC BO2 o BO3 p.ti 7
- residente nell'ATC BO1 p.ti 4
- residente al di fuori della Città Metropolitana di Bologna p.ti 2
- iscritto esclusivamente a un gruppo di girata p.ti 5
- cacciatore di ungulati abilitato al prelievo selettivo p.ti 2
- agricoltore residente nell'area protetta p.ti 2

2. Il gruppo di girata che avrà ottenuto il punteggio più alto tra quelli che si saranno candidati sceglierà, per l'annata venatoria entrante, la zona nella quale operare nel rispetto del vincolo di rotazione di cui al successivo comma 7. La scelta tra le tre parcelle restanti verrà fatta a partire dal gruppo di girata classificatosi al secondo posto per poi passare al terzo.
3. Il metodo di assegnazione delle zone rimarrà lo stesso anche a fronte di un numero di gruppi di girata inferiore alle zone disponibili.
4. In caso di parità di punteggio tra i gruppi di girata candidatisi a operare nell'area contigua si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da effettuarsi presso la sede ATC BO3 alla presenza di almeno i capi squadra dei gruppi interessati al sorteggio.

5. Le candidature a operare nell'area contigua dovranno essere presentate all'ATC BO3 tassativamente entro il 28 marzo di ogni anno. Tale termine potrà essere modificato solo dall'ATC BO3 per motivate esigenze operative.
6. L'elenco dei gruppi di girata che opereranno nell'area contigua, unitamente alla zona assegnata a ognuno di loro, dovrà essere trasmesso all'Ente dall'ATC BO3 entro 10 giorni dalla loro individuazione.
7. Per ogni annata venatoria a ciascun gruppo di girata verrà assegnata una zona diversa da quella nella quale ha operato nelle annate venatorie precedenti. Ogni gruppo che subentri al precedente al momento di assegnazione delle zone nelle diverse annualità di vigenza del presente Regolamento, si conformerà al processo di rotazione del gruppo uscente.
8. Ogni gruppo di girata dovrà, nell'annata venatoria corrispondente, fare fronte alle richieste di prevenzione danni mediante recinzione delle colture, così come previsto dall'ATC BO3. Nel caso in cui questo non avvenga o che le rimostranze per mancata attività di messa in opera e cura delle recinzioni di non meno di due imprenditori agricoli, presentate per iscritto all'ATC BO3, siano valutate fondate dallo stesso ATC, ogni cacciatore afferente a quel gruppo di girata non potrà esercitare attività venatoria al cinghiale nel territorio dell'area contigua del Parco di Monte Sole per la successiva annata venatoria.
9. Analogo provvedimento sarà assunto a carico di quei cacciatori che afferiranno a un gruppo di girata che nel corso di ogni annata venatoria non avrà effettuato almeno il 70% delle uscite giornaliere previste dal combinato disposto del presente Regolamento e del calendario venatorio in quel momento vigente.
10. Per la caccia collettiva al Cinghiale è obbligatoria la trasmissione dei dati di abbattimento (con le obbligatorie informazioni quantitative e qualitative) al protocollo dell'Ente ([protocollo@enteparchi.bo.it](mailto:protocollo@enteparchi.bo.it)): la consegna delle schede di girata dovrà essere effettuata annualmente dal Responsabile di ogni gruppo di girata entro 15 giorni dal termine della caccia al cinghiale così come da calendario venatorio. La mancata trasmissione di detta documentazione all'Ente precluderà per la successiva annata venatoria l'accesso venatorio all'area di contigua alla squadra.
11. La caccia di selezione al cinghiale dovrà essere praticata nei periodi previsti all'art. 4, comma 11. Nel periodo di caccia di selezione compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio di ogni anno, dovrà essere prelevato almeno il 20% dei capi di cinghiale annualmente individuati dall'Ente, di concerto con l'ATC BO3, come obiettivo minimo di abbattimento per singola annata venatoria. La ripartizione dei capi indicati come obiettivo minimo di abbattimento, tra i diversi gruppi di girata, sarà di competenza dell'ATC BO3. Per la caccia di selezione al Cinghiale è obbligatoria la registrazione dei capi abbattuti utilizzando anche la modulistica predisposta dall'Ente Parco: sarà cura del cacciatore trasmettere detto tesserino secondo le modalità stabilite dall'Ente. La mancata trasmissione di detta documentazione all'Ente precluderà per la successiva annata venatoria l'accesso venatorio all'area di contigua.

### **Art. 6 Caccia di selezione a daino, cervo e capriolo**

1. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'A.C.A.T.E.R. (Areale del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
2. La caccia di selezione al daino e al capriolo nel caso dell'A.F.V. (Azienda Faunistico Venatoria) presente nell'area protetta, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Regione Emilia-Romagna. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente allo stesso ATC e alla Regione, affinché li assegni all'A.F.V., a seguito di parere favorevole dell'ISPRA. Per la richiesta di parere all'ISPRA, l'Ente dovrà disporre dei risultati dei censimenti realizzati su tutta la superficie dell'Area protetta, compresi quelle realizzati dall'A.F.V. in questa ricompresa.
3. Nella attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC seguirà le previsioni indicate nella convenzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
4. Per la caccia di selezione è obbligatoria la registrazione dei capi abbattuti utilizzando anche la modulistica predisposta dall'Ente Parco: sarà cura del cacciatore trasmettere detto tesserino secondo le modalità stabilite dall'Ente. La mancata trasmissione di detta documentazione all'Ente precluderà per la successiva annata venatoria l'accesso venatorio all'area di contigua.

### **Art. 7 Periodi e limitazioni dell'attività venatoria**

1. Premesso che l'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, nelle giornate del 29 e 30 settembre e nelle giornate dell'1 e 2 ottobre (date commemorative dell'eccidio), le giornate di caccia pro-capite saranno 3 (tre) settimanali.
2. La caccia collettiva al cinghiale nell'ATC BO3 si potrà effettuare come da calendario venatorio Regionale e da Calendario ATC BO3, dal termine della caccia alla selvaggina stanziale, in tre giornate, lunedì, mercoledì e sabato. Prima del termine della caccia alla selvaggina stanziale, solo nel caso in cui una delle giornate di mercoledì o di sabato coincida con un giorno festivo sarà possibile esercitare la caccia al lunedì. La caccia al cinghiale nell'AFV si svolgerà nelle giornate fisse di giovedì e sabato.
3. La caccia di selezione al cinghiale si svolgerà dal primo giugno al 31 maggio dell'anno successivo, in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di ogni settimana.
4. Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale 3/2024 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dai Piani di prelievo approvati dalla Regione e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio al momento vigente.
5. La caccia a fagiano, lepre e pernice rossa si svolgerà nel periodo stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.

6. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente, anche per ragioni legate alla tutela naturalistica, fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio regionale competente e all'ATC BO3.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, comma 3 della L.R. 6/2005 i carnieri massimi prelevabili annualmente da ogni cacciatore in azione nell'area di contigua, con l'esclusione dell'A.F.V., per quanto attiene alla fauna cosiddetta stanziale, nei territori interessati dalla convenzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, saranno i seguenti:
  - a. lepre: 8 capi;
  - b. fagiano: 15 capi;
  - c. pernice rossa: 4 capi.
8. È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.
9. Nel caso di accertato decesso di uno o più esemplari di lupo (*Canis lupus*) che risulti causato da avvelenamento, uso di lacci o colpi di arma da fuoco, la Comunità del Parco valuterà se esistono le condizioni per proporre al Comitato Esecutivo dell'Ente l'immediata sospensione dell'attività venatoria a carico del cinghiale e del capriolo, al fine di favorire la ricolonizzazione dell'area da parte di nuovi esemplari di lupo.
10. Dell'eventuale sospensione, l'Ente dovrà dare immediata comunicazione all'ATCB03, al Servizio territoriale Caccia e Pesca di Bologna ed agli organi di vigilanza (Carabinieri Forestali e Polizia locale della Città metropolitana).
11. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento la caccia nell'area contigua è consentita secondo il Calendario Venatorio al momento vigente e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.

#### **Art. 8 Titolo di accesso**

1. Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori di cui all'art. 4, comma 4 è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente. Tale tesserino riporterà, con l'esclusione di quelli non nominativi impiegati negli ambiti privati, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà a operare.
2. Sarà cura del cacciatore annotare sul tesserino rilasciato dall'Ente il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie seguendo le indicazioni della modulistica; detta annotazione deve avvenire durante l'attività venatoria, contestualmente al tesserino regionale. Copia del tesserino regionale e l'originale, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati all'Ente entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata riconsegna del tesserino dell'Ente precluderà per la successiva annata venatoria l'accesso venatorio all'area di contigua.

3. Al fine di garantire la priorità di cui all'art. 4, comma 3 e la densità venatoria massima ammissibile di cui all'art. 4, comma 2, a partire dalla data per la distribuzione dei tesserini di cui al precedente comma 1, stabilita annualmente con determina dirigenziale, e per i successivi 30 giorni, potranno acquisire tale titolo di riconoscimento solo i cacciatori residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi. Nel caso in cui allo scadere dei citati 30 giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili, quelli residuali potranno essere ceduti a cacciatori residenti altrove secondo le seguenti priorità e tempi:
- dal 31° al 37° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di terreni con superficie superiore ai 3 ha all'interno dell'area protetta;
  - dal 38° al 44° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di immobili all'interno dell'area protetta.

La proprietà dei terreni e degli immobili dovrà essere dichiarata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino dell'Ente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione dall'Ente ed eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate a termine di Legge in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

4. Per la caccia di selezione al capriolo, al cervo e al cinghiale, l'Ente inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria nel territorio di competenza indipendentemente dai termini indicati al punto 3 del presente articolo. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di 170 cacciatori come stabilito all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 9 Azienda Faunistico Venatoria**

1. Non è consentita l'istituzione di nuove Aziende faunistiche nel territorio dell'area contigua al parco; l'azienda faunistico venatoria esistente "San Silvestro" non potrà essere ampliata per una superficie superiore al 30% dell'attuale a disposizione, qualora il concessionario ne ravvisi l'esigenza.
- 1bis. L'eventuale richiesta di modifica del perimetro della suddetta azienda faunistico venatoria "San Silvestro" da parte del concessionario, che comportasse il coinvolgimento di aree diverse e supplementari rispetto alle attuali autorizzate, è soggetta a valutazione d'incidenza, strumento attraverso il quale si potranno definire eventuali limitazioni dell'impatto su specie tutelate dalle direttive europee in materia di biodiversità che le previsioni di uso dell'area stessa dovessero mettere in evidenza.
2. L'A.F.V. ricadente nell'area di contigua, dovrà attenersi per la gestione delle proprie attività venatorie al presente Regolamento. L'accesso all'area contigua è consentito esclusivamente al titolare della concessione e ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso come disposto all'art. 43, comma 9, della L.R. 8/1994, fermo restando che i cacciatori dovranno essere muniti del tesserino di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente Regolamento. Tali tesserini potranno essere richiesti dal concessionario dell'A.F.V. nel numero massimo di 10 per ogni annata venatoria e dovranno essere restituiti all'Ente compilati entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Alla scadenza della concessione rilasciata dalla Regione, l'Ente esprimerà un parere sul rinnovo di tale concessione, che avrà come riferimento la verifica del rispetto di quanto prescritto dall'Ente stesso all'atto del rilascio del parere precedente.
4. Entro 15 giorni dal termine di ogni stagione venatoria, il concessionario dell'A.F.V. è tenuto a trasmettere all'Ente tutte le informazioni relative ai prelievi faunistici effettuati nell'ambito di competenza, consegnando i registri di abbattimento riferiti a tutte le specie oggetto di caccia, ivi comprese le schede di abbattimento dei cinghiali ed altre specie di ungulati. La mancata trasmissione di detta documentazione all'Ente rappresenta impedimento al rinnovo dell'attività dell'Azienda per la successiva annata venatoria.

#### **Art. 10 Controllo e vigilanza**

1. L'Ente collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con il Corpo di Polizia provinciale della Città Metropolitana e con l'ATC ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994, anche tramite apposita convenzione.
2. Il tesserino di cui al comma 1 dell'art. 8, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC B03, e l'assicurazione, dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

#### **Art. 11 Divieto di immissioni**

1. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti anche di specie autoctone) salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio al momento vigente e preventivamente sottoposti alla valutazione d'incidenza.
2. Negli ambiti privati potranno effettuarsi immissioni di specie gestionali a carattere stanziale solo se autorizzate dall'Ente e nel rispetto delle specie cacciabili previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 12 Divieti derivanti dalle Misure di conservazione**

1. Come previsto dalle vigenti Misure di conservazione del Sito Natura 2000, nell'ambito dell'attività venatoria:
  - a. è vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
  - b. è vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo;
  - c. è vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile);
  - d. è vietato l'utilizzare e detenere di munizioni contenenti piombo; tale divieto si applica a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ecc.) e alle operazioni di controllo faunistico;
  - e. è vietata la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 m dai siti di nidificazione di rapaci di interesse comunitario;
  - f. è vietato il rilascio di animali vivi (es. quaglie, ecc.) al fine di addestramento cani;
  - g. nel caso di progetti, programmi e interventi di reintroduzione o ripopolamento di specie selvatiche, in particolare, di interesse comunitario, comprese le operazioni di liberazione/reintroduzione di esemplari recuperati provenienti o meno da CRAS

autorizzati è obbligatorio acquisire la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

### **Art. 13 Sanzioni**

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/1992, all'art. 61 della L.R. 8/1994 e all'art. 21 del Regolamento Regionale 3/2024 nonché le norme di cui all'art. 60 della L.R. 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 novembre 1981 n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984 n. 21. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni, nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria:

- in giornate o in orari in cui tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00;
- nelle zone di parco (zona B e zona C) dove tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

In caso di sanzione amministrativa o penale per attività in contrasto al presente Regolamento, al trasgressore non verrà inoltre rilasciato il permesso di caccia nell'area contigua per le successive tre annate venatorie.

### **Art. 14 Convenzione con l'ATC BO3**

Al fine di una corretta gestione della fauna nell'area contigua l'ATC competente provvede a quanto previsto dall'art. 33, commi 1 e 3 della L.R. 8/1994, secondo modalità che potranno definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente. In tal caso la Convenzione sarà stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 8/1994 e s.m. e degli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005.

I proventi dei capi di cervo, daino e capriolo prelevati in caccia di selezione andranno a favore dell'ATC BO3.

La convenzione con l'ATC BO3 dovrà prevedere la possibilità, se ammesso dalle norme al momento vigenti, per i cacciatori aventi residenza venatoria nell'ATC BO2, se anagraficamente residenti nei comuni di Monzuno, Marzabotto e Grizzana, e quindi dotati del tesserino dell'ATC BO2, di poter esercitare la caccia alla selvaggina di cui al presente Regolamento nell'area contigua del Parco Storico di Monte Sole senza l'obbligo di doversi dotare anche del tesserino dell'ATC BO3.

### **Art. 15 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6/2005.

**ALLEGATO 4 ALLA DGR DI APPROVAZIONE****REGOLAMENTO DI SETTORE PER L'ATTIVITA' VENATORIA NELLE  
AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO  
DELL'EMILIA- ROMAGNA – STAGIONI VENATORIE 2026/2027 E  
2027/2028**

*(comma 2, art. 38, Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 6)*

**ART. 1****MODALITA' E ACCESSO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE**

- 1.1 L'esercizio venatorio nelle aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, individuate nelle province di Ferrara e Ravenna, è consentito esclusivamente con le modalità e i limiti del presente Regolamento.
- 1.2 Nelle aree contigue l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, entro i limiti di densità numerica prestabiliti.
- 1.3 Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) ricomprese nelle aree contigue, l'accesso viene riconosciuto esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art 43 della L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e dalle Direttive Regionali specifiche vigenti.
- 1.4 Per le giornate di caccia nel territorio di tutte le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia- Romagna, è fatto obbligo di utilizzare il tesserino di caccia controllata, come stabilisce il Calendario venatorio per la selvaggina migratoria e stanziale abbattuta nei limiti previsti dal Calendario stesso e dalla presente regolamentazione.

**ART. 2****AREE CONTIGUE, INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEI SUB-COMPENSORI O  
ZONE OMOGENEE**

- 2.1 Il territorio ricadente in area contigua del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna viene suddiviso in Sub-compensori o zone omogenee, individuati in via preliminare, come di seguito riportato:
  - **SUBCOMPENSORIO N° 1 (PP1 Ferrara) "CODIGORO-MESOLA-GORO"**  
Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Goro, Mesola, Codigoro e Comacchio, comprendente i territori asciutti e vallivi siti nei Comuni di Codigoro, Mesola e Goro meglio identificati con i toponimi di Valle Pioppa e Vallazza, Sacca di Goro e Valli di Gorino, Taglio della Falce e campagna di Mesola fino al Po di Goro.
  - **SUBCOMPENSORIO N° 2 (PP2 Ferrara) "COMACCHIO"**  
Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Comacchio, Ostellato e Argenta, comprendente i territori asciutti e vallivi meglio identificati con i toponimi di Valle Nuova, Valle Cantone, Valle Bertuzzi, Valli Basse, Valle Trebba, Valle Pega, Valli di Comacchio e Circondariale Mezzano.
  - **SUBCOMPENSORIO N° 3 (PP3 Ferrara) "ARGENTA"**  
Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi del Comune di Argenta comprendente i territori agricoli e le zone umide meglio identificati con i toponimi Rotta Martinella e Campotto.
  - **SUBCOMPENSORIO N° 4 (PP Ravenna) "RAVENNA-ALFONSINE-CERVIA"**  
Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Ravenna, Alfonsine e Cervia comprendente i territori agricoli e zone umide nel Comune di Ravenna meglio identificati con i toponimi di Bassa del Bardello, Pineta San Vitale (Serraglio Cavalli e Tenuta Bonifica compresi),

Bardello, Pirottolo, Buca del Cavedone, Pialassa della Baiona, Pialassa dei Piomboni, Valli meridionali di Comacchio, territori agricoli siti nel Comune di Ravenna e Cervia, meglio identificati con i toponimi di Pineta di Classe e Pineta di Cervia (Bassona e Lunarda compresa).

- 2.2** L'area interessata dal presente Regolamento è quella delle aree contigue al Parco così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna vigenti. Nell'area di Parco (*Zone "A" di protezione integrale, Zone "B" di protezione generale, Zone "C" di protezione ambientale e Zone urbanizzate*) è vietata l'attività venatoria a norma di quanto previsto dal comma 3, art. 35 della L.R. n.6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii. e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Territoriali di Stazione del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.
- 2.3** Le aree contigue al Parco e le zone omogenee soggette all'attività venatoria sono delimitate da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle riportano la dicitura "*Zona speciale di caccia in area contigua – divieto di caccia ai non autorizzati*" e sono realizzate a cura dell'Ente di Gestione. Le Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) provvederanno a realizzare e posizionare le proprie tabelle nei territori di loro competenza.
- 2.4** La gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue viene programmata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, la cui attuazione operativa potrà essere assicurata anche mediante apposite convenzioni con i comitati degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) territorialmente interessati, qualora l'area contigua venga inclusa, in tutto o in parte, nell'area di delimitazione dell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) contiguo. Qualora la gestione dell'esercizio venatorio sia affidata ad altro soggetto, compete in ogni caso all'Ente di Gestione dell'area protetta approvare l'elenco dei cacciatori che intendono accedere al prelievo venatorio all'interno dell'area contigua.
- 2.5** Le aree descritte e citate nel presente articolo sono rappresentate nella cartografia allegata alla Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità n.46 del 13/05/2021 riprese nell'atto di approvazione e pubblicate sul BUR unitamente al testo del regolamento approvato.

### **ART. 3 SPECIE CACCIABILI**

- 3.1** È consentito l'abbattimento delle specie faunistiche secondo il carniera giornaliero e stagionale stabilito dal Calendario venatorio regionale vigente.

### **ART. 4 PERIODI, GIORNATE E ORARI DI CACCIA NELLE AREE CONTIGUE**

- 4.1** La stagione venatoria inizia (3° domenica di settembre) e termina (31 gennaio) come da Calendario venatorio regionale vigente. Nei siti di Rete Natura 2000 valgono le Misure di Conservazione generali e specifiche previste dalle norme sovraordinate e in particolare: è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocryptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*).
- 4.2** L'esercizio venatorio alle specie faunistiche nelle aree contigue sarà consentito, nei limiti della stagione venatoria stabiliti dal Calendario venatorio regionale e fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento, nelle giornate di *giovedì, sabato e domenica* per il territorio ferrarese e di *lunedì, giovedì, sabato e domenica* per il territorio ravennate, secondo

orari giornalieri che prevedono una chiusura anticipata rispetto a quelli del restante territorio regionale nei casi di seguito indicati. Fa eccezione la zona umida o valliva "*Valli Meridionali di Comacchio*", ricadente in Comune di Ravenna di cui al p.to 7.12, nella quale l'esercizio venatorio sarà consentito negli orari e nelle giornate di *giovedì, sabato e domenica*. Nei siti Rete Natura 2000 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, corrispondenti a *giovedì e domenica*.

- 4.3 Nelle aree contigue ricadenti nei diversi Sub-comprensori è sempre vietato recarsi a scopo venatorio nei terreni, e comunque nei siti prescelti di caccia, prima dell'orario prestabilito dal Calendario venatorio vigente, fatti salvi i casi espressamente indicati dal presente Regolamento o dal medesimo Calendario. Per la predisposizione o il raggiungimento/abbandono del sito, è consentito l'accesso da un'ora prima fino ad un'ora dopo, con fucile scarico e in busta o smontato, e il/i cane/i al guinzaglio.
- 4.4 In tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, presenti all'interno dei siti Rete Natura 2000 è comunque vietata l'attività venatoria dopo le ore 14:30 qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio. Tale limitazione è riferita alla sola attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica.
- 4.5 Le giornate di caccia effettuate all'interno delle aree contigue debbono essere segnate obbligatoriamente sul tesserino regionale di caccia controllata nelle forme in esso indicate, e sono considerate valide ai fini del conteggio del numero massimo di giornate per ogni settimana consentita dal Calendario venatorio vigente.
- 4.6 Nelle aree pinetali, ricadenti nel Sub-Comprensorio n. 4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio la 2° domenica di ottobre e termina secondo il Calendario venatorio regionale; l'attività venatoria è consentita esclusivamente in forma vagante con l'uso di non più di 2 (*due*) cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle seguenti modalità ed orari:
  - *lunedì, giovedì e domenica*, a partire dall'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente, fino alle ore 13.00; solo per i mesi di novembre, dicembre e gennaio, limitatamente alla giornata di *giovedì*, l'attività venatoria terminerà negli orari previsti dal Calendario venatorio regionale vigente.
- 4.7 Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) classificate a zone vallive, sono consentite non più di 2 (*due*) giornate non consecutive per ogni settimana, a norma delle specifiche Direttive regionali vigenti. Le giornate potranno essere n.3 in applicazione dell'art.6, comma 3, lettera c, della L.R. n.3 del 31 luglio 2020 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022".
- 4.8 Nel Sub-Comprensorio n. 1 "*Codigoro-Mesola-Goro*", nel Sub-Comprensorio n. 2 "*Comacchio*" e nel Sub-Comprensorio n. 3 "*Argenta*", ricadenti in provincia di Ferrara, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale ed alla fauna migratoria è consentito a partire dall'orario previsto dal Calendario venatorio regionale vigente, e come esplicitato di seguito:
  - dalla 3° domenica di settembre e per tutto il periodo consentito dal calendario venatorio vigente, nelle medesime giornate in cui è prevista la chiusura alle ore 13:00 per il restante territorio regionale (nel caso specifico per la fauna stanziale), l'attività venatoria dovrà terminare, in tutte le sue tipologie previste, alle ore 12:00;
  - nel periodo successivo, e fino alla data del 31 gennaio, l'attività venatoria dovrà terminare alle ore 16:30.
- 4.9 Nel Sub-Comprensorio n.4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*" in provincia di Ravenna, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle specie faunistiche acquatiche è ammesso a partire dal 1° giorno di ottobre.
- 4.10 Nelle aree vallive, ricadenti nel Sub-Comprensorio n.4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio e termina secondo il Calendario venatorio regionale (rispettivamente 3° *domenica di settembre* e 31 *gennaio*) nelle seguenti modalità ed orari:
  - *lunedì, giovedì, sabato e domenica*, a partire dall'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente, fino alle ore 16.00.
- 4.11 Nelle aree agricole, ricadenti nel Sub-Comprensorio n°4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio e termina secondo il Calendario venatorio regionale (rispettivamente 3^ *domenica di settembre* e 31 *gennaio*) nelle seguenti modalità ed orari:
  - *lunedì, giovedì, sabato e domenica*, secondo l'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente.

- 4.12** Nell'area denominata "*Canale Circondariale Mezzano*" ricadente nel Sub-Comprensorio n.2 "*Comacchio*", sarà consentito l'esercizio venatorio nelle seguenti modalità ed orari:
- da inizio ottobre e per tutto il periodo consentito dal calendario venatorio vigente, nelle medesime giornate in cui è prevista la chiusura alle ore 13:00 per il restante territorio regionale, l'attività venatoria dovrà terminare alle ore 12:00;
  - nel periodo successivo, e fino alla data del 31 gennaio, l'attività venatoria dovrà terminare sempre alle ore 13:00.
- 4.13** Al fine di garantire una maggiore tutela della fauna selvatica, delle produzioni agricole, dell'attuazione dei programmi di gestione ambientale, sviluppo e fruizione turistica od altre esigenze di pubblico interesse, il Comitato Esecutivo può adottare ulteriori provvedimenti limitativi.

## **ART. 5 ADDESTRAMENTO DI CANI DA CACCIA**

- 5.1** L'addestramento dei cani da caccia nelle aree contigue dei diversi Sub-comprensori del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti in provincia di Ferrara e Ravenna è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate, nei tempi, modalità ed orari previsti dal Calendario regionale vigente, e nelle sole giornate in cui è consentita l'attività venatoria, esclusivamente ai cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue (se non disponibile al momento, comunque della ricevuta di versamento effettuata in favore dell'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po* per la stagione venatoria in corso).
- 5.2** In base "*REGOLAMENTAZIONI COGENTI IN TUTTE LE ZPS*" contenute nella Deliberazione G.R. n. 1147 DEL 16/07/2018, in tutte le ZPS sono vietate, tra le altre, l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte alla procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore.

## **ART. 6: CARNIERE**

- 6.1** In tutte le aree contigue il carnieri massimo giornaliero e stagionale consentito è quello previsto dal Calendario regionale vigente nella stagione venatoria in corso.
- 6.2** Al fine del monitoraggio della pressione venatoria relativa ai prelievi di fauna selvatica stanziale e migratoria è obbligatorio annotare, all'interno degli appositi spazi del tesserino venatorio regionale, facendo riferimento alla casella corrispondente al Sub comprensorio assegnato (PP1 Ferrara, PP2 Ferrara, PP3 Ferrara, PP4 Ravenna) i singoli capi appena abbattuti, secondo le modalità previste dal vigente Calendario venatorio regionale per la stagione in corso.
- 6.3** In dette zone, sono ritenute valide tutte le restanti prescrizioni del Calendario venatorio vigente nella stagione venatoria in corso.
- 6.4** Nelle zone pinetali ricadenti nel Sub-comprensorio n. 4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*" è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento di solo 1 (*uno*) capo di selvaggina stanziale.
- 6.5** Per quanto riguarda gli ungulati in caccia di selezione, oggetto di specifici atti di assegnazione dei capi ai diversi comprensori inclusi negli Ambiti Territoriali di Caccia da parte della Regione Emilia-Romagna, non essendo l'area contigua in provincia di Ferrara inclusa in Ambito Territoriale di Caccia, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po potrà assegnare eventuali capi di ungulati per la caccia di selezione ai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nell'area contigua e in possesso dell'abilitazione regionale per la

caccia di selezione, indipendentemente dal sub-comprensorio per il quale hanno il tesserino.

## **ART. 7**

### **MODALITA' SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO VENATORIO**

- 7.1** In tutte le aree contigue classificate di terra (o agricole), pinete escluse (normate al successivo comma 7.17), l'esercizio venatorio alle specie faunistiche stanziali consentite, è ammesso soltanto in forma vagante in gruppi di non più di 3 (*tre*) cacciatori; per tale forma di caccia è concesso l'ausilio di 2 (*due*) cani da caccia siano essi da ferma, da cerca o da seguita, per ogni cacciatore, con un massimo di 4 (*quattro*) cani per ogni gruppo di 3 (*tre*) cacciatori. Per la formazione del limite numerico di gruppo, sono considerati anche eventuali battitori, non cacciatori, partecipanti attivamente alle battute.
- 7.2** Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C) e nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) ai quali è stato approvato dalla Regione un piano di gestione ai sensi del vigente Calendario regionale.
- 7.3** In tutte le aree contigue classificate di terra (o agricole) l'esercizio venatorio alle specie faunistiche migratorie consentite, è ammesso sia in forma vagante che da appostamento fisso o temporaneo all'uopo prescelto, nel rispetto delle modalità e degli obblighi previsti dalla L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., dal Calendario venatorio regionale vigente e dal presente Regolamento.
- 7.4** Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) valgono i limiti e le modalità gestionali particolari previsti dalle apposite direttive regionali vigenti e dall'art.6 comma 3 della L.R. n.3 del 31 luglio 2020.
- 7.5** Limitatamente alle aree contigue ricadenti nel Sub-comprensorio n. 2 "Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti in provincia di Ferrara (denominato "PP2 Ferrara"), è fatto divieto l'utilizzo del cane da seguita e/o suo derivato.
- 7.6** Per le giornate di caccia nel territorio di tutte le aree contigue, è fatto obbligo segnare la giornata utilizzando il tesserino di caccia controllata, come stabilito dal Calendario venatorio regionale e dal presente Regolamento.
- 7.7** Nelle zone umide e vallive, di seguito individuate, è consentita l'attività venatoria secondo le modalità e limitazioni venatorie specifiche previste dal presente Regolamento:
  - a.1. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.1 (*Codigoro-Mesola-Goro*), denominata "*Sacca di Goro, Valli di Gorino e Taglio della Falce*" sita nei comuni di Codigoro, Goro e Mesola;
  - a.2. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Valli di Comacchio*", sita nei comuni di Comacchio ed Argenta;
  - a.3. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.4 (*Ravenna-Alfonsine-Cervia*), denominata "*Valli Meridionali di Comacchio*", sita in comune di Ravenna;
  - a.4. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Valle Nuova, Bertuzzi e Cantone*", sita in comune di Comacchio;
  - a.5. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Canale Circondariale Mezzano*", sita in comune di Ostellato;
  - a.6. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.4 (*Ravenna-Alfonsine Cervia*), denominata "*Pialassa della Baiona*" e "*Pialassa dei Piomboni*", sita in comune di Ravenna.
- 7.8** Nelle aree contigue di cui al punto precedente, classificate zone umide o vallive, l'esercizio venatorio alle specie faunistiche migratorie è consentito solo da appostamento fisso o apprestamento in A.F.V. con strutture caratteristiche del sito, come di seguito stabilite e realizzate con materiali non reperiti in loco tali da non comportare modificazioni del sito naturale. Gli stessi devono rientrare nei limiti numerici prefissati dal presente Regolamento onde rispettare le caratteristiche ecologiche e paesistiche di tali ambienti, nonché i criteri di una compatibile pressione venatoria a tutela della fauna selvatica.
- 7.9** I limiti perimetrali delle zone umide o vallive sopra indicate, vengono individuati nell'ambito territoriale delle zone omogenee di caccia delle province di Ferrara e di Ravenna, di cui all'art. 2.1.
- 7.10** Nella zona umida o valliva "a.1" , "*Sacca di Goro, Valli di Gorino e Taglio della Falce*" avente carattere pubblico demaniale e soggetta alla libera circolazione dei natanti, nonché al libero

esercizio della pesca sportiva e professionale, viene consentita esclusivamente la tipologia di appostamento fisso di cui all' art. 52 della L.R. n. 8/94, con le modalità indicate dal Calendario Venatorio, realizzato esclusivamente nella forma di "coveggia" con barca con la possibilità di utilizzo di due traversine rimovibili, o "tina" galleggiante, la cui rimozione è obbligatoria entro la fine del mese di febbraio. Qualora questo non avvenga verrà sanzionato il titolare responsabile di tale adempimento. Si potranno lasciare sul posto solo i pali che delimitano ed indicano la presenza dell'appostamento fisso.

- 7.11** Nella zona umida o valliva "a.2", "*Valli di Comacchio*" è consentita l'attività venatoria secondo le disposizioni di legge di cui alla LR 8/1994 e ss.mm.ii. e delle direttive vigenti, e delle disposizioni della L.R. n.3/2020 art.6. Le strutture adibite per attività venatoria nella presente area, autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n.8/1994 e ai sensi della L.R. n.3/2020, dovranno essere realizzate nella forma di "coveggia" con barca e/o "tina" o "botte" con baratura, quest'ultima di forma preferibilmente tronco-conica, ancorata al fondo della zona umida e mascherata con materiale vegetale e canna palustre naturale, esclusivamente nel sito assegnato, georeferenziato e mappato. Non è consentito l'utilizzo di qualsiasi altra struttura di tipologia diversa da quelle sopracitate, se non quelle di capanno e/o palchetto, il cui sito deve essere comunque preventivamente mappato, entro il numero massimo delle strutture complessive consentite. Le strutture di cui sopra devono essere costituite esclusivamente da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione in qualsiasi periodo; dovranno essere amovibili all'occorrenza e rimossi al termine della stagione venatoria. In detto ambito l'esercizio venatorio è consentito fino alle ore 16.00.
- 7.12** Nella zona umida o valliva "a.3", "*Valli Meridionali di Comacchio*" viene consentito esclusivamente la tipologia di appostamento fisso di cui all'art. 52 della L.R. n. 8/94, con le modalità indicate dal Calendario Venatorio. Gli stessi dovranno osservare le distanze prestabilite da specifico regolamento in materia e posti ad una distanza tra loro non inferiore a metri 500 (*cinquecento*) e comunque collocabili a non meno di metri 150 (*centocinquanta*) dalle zone di Parco; l'attività venatoria da appostamento temporaneo e vagante non è esercitabile (*Progetto d'intervento Particolareggiato "Valle Furlana e fiume Reno da Sant'Alberto al passo di Primaro"*, approvato con Deliberazione C.P. di Ferrara n. 99/79225 del 24/09/2008, con Delibazione C.P. di Ravenna n. 86 del 30/09/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 17/12/2008).  
Gli appostamenti fissi dovranno essere costituiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, sia durante il periodo di sospensione della caccia. Ogni tina o capanno principale non potrà avere alcun impianto sussidiario. L'esercizio venatorio è consentito fino alle 16.00. L'accesso e l'uscita dall'ambito vallivo avviene rispettivamente dalle ore 03.00 alle ore 17.00 (*ora legale*) e dalle ore 04.00 alle ore 17.00 (*ora solare*).
- 7.13** Nella zona umida o valliva area "a.4", "*Valle Nuova, Bertuzzi e Cantone*", è consentita l'attività venatoria, secondo le disposizioni di legge di cui alla L.R. 8/1994 e ss.mm.ii. e delle direttive vigenti.
- 7.14** Nella zona umida area "a.5" "*Canale Circondariale Mezzano*", sita nel Comune di Ostellato, identificata nel tratto del Canale Circondariale Bando-Valle Lepri, compreso tra la fine della 3° valletta di Ostellato fino ai sifoni di ingresso del canale, viene consentita la tipologia di appostamento fisso di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii, con le modalità indicate dal Calendario Venatorio, rimovibile in qualsiasi momento e che devono obbligatoriamente essere rimossi entro la fine del mese di febbraio. Qualora questo non avvenga verrà sanzionato il titolare responsabile di tale adempimento. Gli appostamenti, ciascuno della capacità di 2 (*due*) posti caccia, dovranno essere posizionati ad una distanza fra loro di non meno di 300 (*trecento*) metri dal punto fuoco. Gli stessi dovranno essere realizzati dagli aventi diritto, sotto la loro esclusiva responsabilità, nel sito di mappatura individuato ed allestiti nella tipologia più idonea per tale forma venatoria con caratteristica di temporaneità ("*capanno*"). Essi dovranno essere costruiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, che in qualsiasi altro periodo. Non è consentito inoltre, l'utilizzo di qualsiasi forma di tipologia diversa da quelle sopracitate.
- 7.15** Nella zona umida o valliva area "a.6", "*Pialassa della Baiona*" e "*Pialassa dei Piomboni*", sita

in Comune di Ravenna, viene consentito esclusivamente l'appostamento fisso di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii; gli stessi dovranno osservare le distanze prestabilite da questo Regolamento e dovranno essere costituiti esclusivamente da un solo capanno o tina, ancorati al fondo della zona umida e mascherati con materiale vegetale e canna palustre naturale, ed essere costituiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, sia durante il periodo di sospensione della caccia. È fatto divieto di usare barche a motore ad eccezione dei canali navigabili (principali).

**7.16** L'area pinetale è sostanzialmente individuata e divisa in 3 (*tre*) Sub-aree definite e delimitate con apposite tabelle:

- a. Pineta di San Vitale (*Serraglio Cavalli e Tenuta Bonifica compresi*);
- b. Pineta di Classe;
- c. Piccola porzione della Pineta di Cervia (*Bassona e Lunarda compresa*).

**7.17** Nelle zone pinetali l'esercizio venatorio è consentito nelle modalità di seguito riportate:

- 1) la caccia in questo ambito potrà effettuarsi in forma vagante con non più di 2 (*due*) cani da caccia, per ogni cacciatore, e con un massimo di 4 (*quattro*) cani per ogni gruppo di 3 (*tre*) cacciatori;
- 2) sarà rilasciato un unico tesserino pinetale per l'ambito Pineta di San Vitale e Pineta di Classe, ove il cacciatore potrà esercitare l'attività venatoria per l'intera stagione;
- 3) la caccia alla selvaggina migratoria è consentita in forma vagante e/o da appostamento dietro riparo naturale senza richiami vivi ed artificiali eccettuate le zone non boscate ove è consentita la caccia da appostamento temporaneo rimovibile giornalmente con richiami vivi o stampi, escluse le zone umide caratterizzate da ambienti vallivi;
- 4) sono comunque vietati gli appostamenti fissi;
- 5) nelle zone pinetali è vietato l'uso dei cani segugi e derivati;
- 6) la circolazione nelle pinete è subordinata all'apposita ordinanza dei Comuni di Ravenna e Cervia. Nei giorni e nei luoghi in cui si può cacciare, il transito nelle zone pinetali, deve effettuarsi con il fucile smontato o in busta e con il cane al guinzaglio;
- 7) nelle zone pinetali è consentito per ogni giornata l'abbattimento di solo 1 (uno) capo di selvaggina stanziale;
- 8) ogni cacciatore, a richiesta della vigilanza, ha l'obbligo di esibire i documenti e la selvaggina anche se riposta all'interno di qualsiasi mezzo;
- 9) l'accesso dei cacciatori e dei cani nelle zone pinetali, è consentito solamente dal giorno di apertura sino alla chiusura della caccia e nei soli giorni autorizzati all'esercizio venatorio;
- 10) nei giorni precedenti l'apertura delle zone pinetali è assolutamente proibito accedere in tutto il territorio delle zone stesse;
- 11) è fatto obbligo ai cacciatori di parcheggiare i propri mezzi di trasporto solo ed esclusivamente nei parcheggi indicati annualmente dal Comune di Ravenna e dal Comune di Cervia per l'intera stagione venatoria. È assolutamente vietato parcheggiare le auto lungo le carraie;
- 12) l'accesso al territorio è permesso solo attraverso apposite portelle secondo le modalità che saranno definite in accordo con le Amministrazioni Comunali, e che saranno indicate annualmente dal Comune di Ravenna e dal Comune di Cervia. Nel giorno di apertura della caccia le portelle si apriranno alle ore 05:00, in tutte le altre giornate un'ora prima dell'orario di apertura della caccia, e pertanto i cacciatori non possono accedere alle pinete prima di detti orari;
- 13) nelle zone umide delle pinete è vietato l'uso di qualsiasi natante;
- 14) in caso di calamità naturali (incendi) e atmosferiche (neve, ghiaccio, alluvioni, ecc.) la caccia nelle zone pinetali dovrà essere immediatamente sospesa ai sensi delle Leggi n.353/2000 e n.157/92.

## ART. 8

### APPOSTAMENTI FISSI ED APPRESTAMENTI IN AA.FF.VV.

**8.1** Si riportano di seguito le caratteristiche degli appostamenti fissi sulla base dei commi 1, 2

dell'art. 52 della L.R. 8/1994 e ss.mm.ii.:

1. *Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.*

2. *Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.*

- 8.2** Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii. ricadenti in aree contigue, vengono rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna a norma di legge, previo l'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati.
- 8.3** L'autorizzazione di appostamento fisso garantisce il diritto di esercizio venatorio in forma esclusiva al titolare, ai suoi sostituti e a eventuali invitati giornalieri. Per l'esercizio venatorio in detti appostamenti è previsto il rilascio, da parte dell'*Ente di Gestione*, e sulla base delle disponibilità numeriche e dei criteri di precedenza previsti dai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento, di apposito tesserino speciale nominativo per l'accesso a fini venatori alle aree contigue.
- 8.4** Nell'ambito degli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna, all'interno delle zone omogenee di cui all'art.2.1 ricadenti nel territorio ferrarese, ciascun cacciatore potrà comparire in qualità di titolare/sostituto in un solo atto autorizzativo.
- 8.5** Gli appostamenti fissi di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii. esistenti ricadenti nelle zone umide "*Pialassa della Baiona*" e "*Pialassa dei Piomboni*" (Sub-comprensorio n. 4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*"); sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
- a) ogni cacciatore può essere titolare o sostituto in un solo appostamento fisso di caccia;
  - b) è ammesso un unico passaggio di intestazione dal titolare uscente di un appostamento fisso ad uno solo dei sostituti, sempre che non abbiano esercitato detta facoltà a partire dalla stagione venatoria 2017-2018;
  - c) è vietato il rilascio di concessioni comunali per appostamenti fissi, oltre alla naturale scadenza di quelle in essere nell'annata venatoria 2016-2017, a persone residenti fuori dal territorio della provincia di Ravenna. Nelle concessioni comunali in essere in capo a persone residenti fuori dal territorio della provincia di Ravenna è vietato il subentro, ed alla scadenza l'appostamento fisso dovrà essere rimosso e correttamente smaltito;
  - d) il rilascio del rinnovo della concessione da parte del Comune di Ravenna è subordinato alla presentazione di fideiussione o cauzione finalizzata a coprire i costi di smaltimento delle strutture a fine vita;
  - e) alla scadenza della concessione l'appostamento fisso dovrà essere rimosso e correttamente smaltito dal titolare o sostituto. Diversamente il Comune si riserva di escutere la fideiussione per far fronte allo smaltimento;
  - f) periodicamente l'Amministrazione comunale e l'Ente Parco, si riservano di valutare, man mano che gli appostamenti fissi vengono rimossi, una ricollocazione degli appostamenti rimanenti, applicando, fra appostamenti limitrofi, una distanza minima di sicurezza stabilita in metri 450 (*quattrocentocinquanta*);
  - g) la norma di cui alla lett. b) tesa a diminuire progressivamente il numero di appostamenti fissi nelle pialasse rimane valida fino al raggiungimento della densità di appostamenti fissi pari a 1 ogni 60 ettari.
- 8.6** Per apprestamenti in A.F.V. si intendono le strutture riconducibili agli appostamenti fissi disciplinate dalla DGR 962/2002.
- 8.7** In tutte le zone umide e vallive individuate al precedente art. 7.7, gli appostamenti fissi e apprestamenti in A.F.V. configuratesi in tine e/o botti, quando non utilizzate, dovranno essere tappate e non dovranno presentare nella sommità materiali di diversa natura e/o cavità, tali da divenire trappole per gli uccelli che dovessero sostare o nidificare; non dovranno inoltre costituire intralcio alla navigazione o fruizione delle valli. Gli stampi, se non diversamente regolamentato, possono essere collocati da due settimane prima dell'apertura e devono essere rimossi entro due settimane dopo la chiusura della stagione venatoria. Il titolare/capogruppo ha la responsabilità della gestione del posto assegnatogli ad ogni effetto di legge, ivi compresa quella connessa alla mancata rimozione degli stampi al termine della stagione venatoria.

**ART. 9****DENSITA' VENATORIA. POSTI DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE, COSTO DEL TESSERINO SPECIALE**

**9.1** Il rapporto fra il numero dei posti caccia disponibili e la superficie delle aree contigue delimitate dagli atti di stazione vigenti, rappresenta l'indice di densità venatoria ammissibile (L. 157/1992, art. 14, comma 3). Tale rapporto non potrà subire variazioni tese ad aumentare la pressione venatoria nelle aree contigue, in relazione ad eventuali modifiche perimetrali delle stesse aree contigue oppure in relazione al numero complessivo dei cacciatori ammessi all'accesso del tesserino speciale di caccia.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della LR 6/2005 *“Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini”*. Ai fini del calcolo della densità venatoria nelle aree contigue, dalla superficie complessiva viene detratta quella ricadente in Azienda faunistico venatoria.

**9.2** In considerazione della necessità di tendere, nel minor lasso di tempo possibile ma sostenibile nel senso complessivo del termine (ovvero dal punto di vista ambientale, sociale ed economico), all'interno dell'area contigua, a garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini, la densità venatoria è definita come di seguito indicato. Per le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti nei Sub-comprensori o zone omogenee in provincia di Ferrara:

- Sub-Comprensorio n. 1 *“Codigoro, Mesola, Goro”*, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 30 ettari;
- Sub-Comprensorio n. 2 *“Comacchio”*, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 28 ettari;
- Sub-Comprensorio n. 3 *“Argenta”*, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 28 ettari.

Nel computo dei tesserini disponibili per l'accesso a fini venatori alle aree contigue dei soprariportati Sub-comprensori in provincia di Ferrara, non rientrano quelli relativi ai titolari e sostituiti di appostamenti fissi regolarmente autorizzati dallo S.T.A.C.P. regionale competente per la stagione in corso, e che abbiano già esercitato nella stagione venatoria 2025/2026. Ulteriori altri richiedenti dovranno adeguarsi a quanto stabilito dai criteri di precedenza previsti dal successivo art. 10 del presente Regolamento.

Per le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti nel Sub-comprensorio o zona omogenea in provincia di Ravenna:

- Sub-Comprensorio n. 4 *“Ravenna, Alfonsine, Cervia”*, ricadente in A.T.C. RA1, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 15 ettari;
- Sub-Comprensorio n. 4 *“Ravenna, Alfonsine, Cervia”*, ricadente entro il territorio dell'A.T.C. RA2, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 12 ettari.

A partire dalla stagione venatoria 2026/2027 sarà distribuito un numero di tesserini in base alle densità ottimali sopra riportate.

In detto Sub-comprensorio n. 4 sono prioritariamente ammessi all'ottenimento del tesserino per l'accesso a fini venatori per la stagione in corso i residenti nel Comune di Ravenna, Cervia e Alfonsine; successivamente, qualora vi fossero posti disponibili, sono ammessi prioritariamente i residenti nel territorio della Provincia di Ravenna che hanno avuto il tesserino almeno una volta nelle ultime tre annate venatorie; da ultimo, qualora vi fossero ancora posti disponibili, sono ammessi gli altri residenti nel territorio della Provincia di Ravenna e qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero dei posti disponibili, si procederà mediante sorteggio.

Resta inteso che tali indici di densità dovranno essere rivisti qualora dovessero mutare le superfici degli istituti di gestione nel corso di validità del presente Regolamento.

**9.3** I cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso ai fini venatori nelle aree contigue, potranno circolare soltanto entro i limiti territoriali della zona omogenea/area contigua (terreni agricoli, zone umide vallive, zone pinetate, ecc.) prescelta e indicata nel tesserino medesimo.

**9.4** Il costo del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue, nonché dei

permessi giornalieri, viene fissato annualmente dall'Ente di Gestione nelle diverse tipologie di caccia previste, sentite le Associazioni Venatorie provinciali.

#### **ART. 10**

#### **ACCESSO DEI CACCIATORI ALLE AREE CONTIGUE**

- 10.1** All'interno dell'area contigua, l'esercizio dell'attività venatoria, in base alla programmazione delle presenze e sulla base delle densità numeriche previste dal presente Regolamento, è prioritariamente riservato ai cacciatori, residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, come previsto dall'*art. 38, comma 1* della L.R. n.6/2005 e ss.mm.ii.
- 10.2** Per l'esercizio dell'attività venatoria ogni cacciatore deve essere in possesso di apposito tesserino speciale di accesso rilasciato dall'Ente di Gestione attraverso la collaborazione dei Comuni territorialmente interessati, a norma del presente Regolamento. Resta inteso che ogni singolo cacciatore può ottenere il tesserino per l'accesso venatorio all'area contigua per un unico Sub-comprensorio.
- 10.3** I titolari delle Aziende faunistico venatorie e degli appostamenti fissi, nonché i lori invitati e sostituti, debbono ottenere il rilascio del tesserino speciale per l'accesso alle aree contigue, la cui validità sarà limitata esclusivamente a detti ambiti. I tesserini rilasciati alle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) non verranno conteggiati ai fini del calcolo della densità venatoria.
- 10.4** Per ottenere il tesserino speciale di accesso alle aree contigue, il cacciatore interessato avente diritto a norma del presente Regolamento, dovrà presentare apposita domanda/riciesta di ammissione, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, nelle modalità previste.
- 10.5** Annualmente verrà pubblicato, presso le sedi locali dei Comuni interessati e delle Associazioni di categoria, apposito avviso predisposto dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, riportante le “Modalità e requisiti per accedere a fini venatori nelle aree contigue del Parco Delta del Po dell'Emilia-Romagna” per i diversi sub-comprensori, contenente le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande, nonché la tipologia delle stesse in relazione al tipo di zona e di caccia prescelta.
- 10.6** Vengono esonerati i cacciatori che esercitano l'attività venatoria nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) e negli appostamenti fissi. Per tali cacciatori resta comunque l'obbligo di richiedere all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po il rilascio del tesserino speciale, annuale/giornaliero, di accesso alle aree contigue.
- 10.7** Nel caso in cui i posti disponibili siano assegnati a cacciatori non residenti, per il Sub-comprensorio prescelto, si applicheranno i seguenti criteri di precedenza, fermo restando quanto stabilito al punto 9.2 per il Sub-comprensorio n. 4:
  - a) residenti in altri Comuni all'interno del perimetro del Parco ricadenti nella provincia in cui ricade il Sub-comprensorio prescelto, solo qualora non richiedano medesima autorizzazione per l'esercizio venatorio nell'area contigua in cui è compreso il territorio del Comune di residenza; residenti negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) contigui al perimetro del Parco ricadenti nella provincia in cui ricade il Sub-comprensorio prescelto, sussistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, per il Sub-comprensorio in cui viene fatta richiesta;
  - b) residenti in altri Comuni all'interno del perimetro del Parco ricadenti nella provincia in cui non ricade il Sub-comprensorio prescelto, solo qualora non richiedano medesima autorizzazione per l'esercizio venatorio nell'area contigua in cui è compreso il territorio del Comune di residenza;
  - c) residenti in altri comuni ricadenti nelle province di Ferrara e Ravenna, in cui ricade il Sub-comprensorio prescelto;
  - d) residenti in altri comuni ricadenti nelle province di Ferrara e Ravenna, in cui non ricade il Sub-comprensorio prescelto;
  - e) residenti in comuni ricadenti in altre province della Regione Emilia-Romagna.

Sono parificati ai residenti della provincia di Ferrara o Ravenna (in base al Sub-comprensorio prescelto) di cui alla precedente punto c):

  - aa) coloro che risultano avere la residenza effettiva (corrispondente di fatto al luogo di abituale

dimora), debitamente comprovata (ad es. proprietà o altro titolo reale o di godimento di un immobile nell'ambito della provincia, specificatamente in un uno dei comuni del Parco e dell'area contigua;

bb) coloro che risultano avere il domicilio generale (es. attività lavorativa, dipendente o autonomo, ovvero libero professionista o d'impresa) esercitata con sede nell'ambito della provincia, specificatamente in un uno dei comuni del Parco e dell'area contigua;

cc) imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, in possesso di partita IVA agricola e regolarmente iscritti ai registri della CCAA e all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al Regolamento Regionale 15 settembre 2003 n. 17 recante "*Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*", in qualità di proprietari o conduttori di fondi compresi nelle zone di Parco e delle aree contigue.

L'acquisizione dell'autorizzazione per ottenere il tesserino di accesso sarà valida solo per la stagione venatoria del rilascio.

**10.8** Nel caso in cui le richieste dei cacciatori aventi diritto risultino superiori ai posti disponibili, si provvederà al sorteggio.

**10.9** Limitatamente al Sub-Comprensorio n°4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia", Il rilascio del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue è subordinato:

a) alla iscrizione nell' A.T.C. Ravennate RA-2, per praticare l'attività venatoria nelle aree contigue site nei comuni di Ravenna e Cervia;

b) alla iscrizione nell'A.T.C. Lughese RA-1, per praticare l'attività venatoria nelle aree contigue site nel comune di Alfonsine;

c) all'iscrizione nell'A.T.C. del comune di residenza anagrafica per i cacciatori residenti nei Comuni di Alfonsine, Ravenna e Cervia;

d) sono esenti dall'iscrizione agli A.T.C quanti hanno effettuato la scelta "*b (caccia da appostamento fisso con richiami vivi)*" di cui alla L. 157/1992, artt. 5 e 12 in tutte le aree, esenzione estendibile anche ai permessi giornalieri.

I sostituti degli appostamenti fissi dell'annata venatoria precedente ubicati in aree contigue del Parco Delta del Po dell'Emilia-Romagna, qualora risultino non residenti nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna, potranno essere ammessi a praticare l'attività venatoria esclusivamente negli appostamenti fissi di competenza, fermo restando l'obbligo di ottenere il rilascio del tesserino speciale di accesso alle aree contigue. Qualora disponibili, i tesserini speciali non ritirati saranno riassegnati mediante sorteggio, secondo le modalità prestabilite dall'Amministrazione competente.

Coloro che sono incorsi nella stagione venatoria precedente in sanzioni, che prevedono la sospensione temporanea del tesserino speciale, secondo quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento, debbono comunque, presentare la richiesta entro i termini prestabiliti, pena la perdita dei diritti acquisiti.

**10.10** Il tesserino speciale per l'accesso venatorio alle aree contigue per il Sub-Comprensorio n. 4 Ravenna-Alfonsine-Cervia" (definito negli strumenti di programmazione e regolamentazione venatoria regionali come Ambito "RA21"), sarà rilasciato esclusivamente nella fattispecie "da appostamento fisso" anche a tutti i residenti al di fuori del territorio dei comuni del Parco regionale del Delta del Po, a condizione che lo abbiano ottenuto almeno una volta nelle ultime tre stagioni venatorie, abilitandoli esclusivamente a tale forma di caccia.

## ART.11

### TESSERINO SPECIALE E PERMESSO GIORNALIERO DI CACCIA

**11.1** Per consentire l'accesso nelle zone omogenee di caccia, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, provvede al rilascio di un tesserino speciale agli aventi diritto ai sensi dell'art. 38 della L.R. n.6/2005, avvalendosi anche della collaborazione di:

a) Comuni territorialmente compresi nell'area del Parco del Delta del Po, per i soli residenti interessati alla caccia nelle aree contigue;

b) Titolari di Aziende faunistico venatorie e di appostamenti fissi per i soli cacciatori che esercitano in dette strutture.

**11.2** Il rilascio del tesserino speciale per l'accesso alle aree contigue a fini venatori per ogni Sub-

Comprensorio di caccia, è subordinato al versamento delle somme stabilite dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, mediante apposito versamento effettuato nelle modalità previste. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata al tesserino speciale, ed esibita a richiesta degli agenti di vigilanza. I tesserini rilasciati autorizzano l'esercizio venatorio esclusivamente nel Sub- Comprensorio di caccia prescelto ed assegnato, nei limiti e nelle forme di caccia in essa stabilite dalle presenti disposizioni.

- 11.3** L'Ente Parco, congiuntamente alle Amministrazioni comunali, potrà prevedere il rilascio, su richiesta dei cacciatori interessati, di permessi speciali con validità giornaliera quando, per ragioni diverse, si rendano disponibili posti di caccia nelle varie zone omogenee di caccia, specificatamente nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.), negli appostamenti fissi e nelle pinete. Detto rilascio viene subordinato al versamento stabilito dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, effettuato nelle modalità previste. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata al permesso di cui trattasi ed essere esibita a richiesta degli agenti di vigilanza.
- 11.4** Il versamento potrà essere cumulativo per i cacciatori che fruiscono degli apprestamenti nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) e negli appostamenti fissi.
- 11.5** Le infrazioni accertate ai sensi delle presenti disposizioni, saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
- 11.6** Le giornate di caccia, effettuate nel territorio in oggetto, nella modalità di permessi speciali con validità giornaliera, debbono essere obbligatoriamente segnate sul tesserino regionale di caccia controllata come "*Caccia in mobilità*".
- 11.7** Limitatamente ai titolari e sostituti, in possesso in regolare tesserino per l'accesso a fini venatori alle aree contigue di cui agli artt. 7.10 e 7.14, e senza dover pagare la tariffa prevista relativa al permesso giornaliero, è consentito di fruire a fini venatori dell'appostamento fisso non di propria competenza, ricadente nello stesso Sub-comprensorio, previo l'assenso scritto del titolare ospitante, da inoltrare all'Ente Parco. La stessa dovrà essere esibita in caso di controllo da parte dei Soggetti preposti alla vigilanza.

## **ART. 12 CONTROLLO E VIGILANZA**

- 12.1** Il controllo e la vigilanza, nel rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) e dalle G.G.V.V. (Guardie Venatorie) aderenti al Coordinamento Provinciale (art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 - artt. 58 e 59 della L.R. L.R.8/1994).

## **ART. 13 DIVIETI PARTICOLARI**

- 13.1** Fatta salva l'applicazione di ulteriori divieti generali previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, vigono i seguenti divieti particolari:
- a) detenere anche se scarico o chiuso in busta, più di un fucile per ogni cacciatore, sia nel posto di caccia, sia a bordo dei veicoli usati per recarsi sul posto di caccia;
  - b) detenere in qualsiasi forma richiami acustici a funzionamento magnetico o elettrico, così come parti di essi, siano essi funzionanti o meno, sia nel posto in cui si esercita la caccia, sia sul mezzo utilizzato per accedervi;
  - c) detenere mezzi trasmittenti o ricetrasmittenti e, comunque, atti a comunicare con altri a fini di caccia, sia nel posto in cui si esercita la caccia, sia sul mezzo utilizzato per accedervi, ad esclusione del telefono cellulare;
  - d) detenere o usare mezzi ed armi da caccia che risultino all'atto del controllo, manomessi, modificati o senza l'apposito fermo che riduca a due le cartucce nel serbatoio;

- e) arrecare disturbo alla fauna selvatica nell'attraversamento delle zone di Parco od altri ambiti di protezione faunistica per recarsi sul posto di caccia assegnato;
  - f) cacciare con modalità diverse da quelle del presente Regolamento;
  - g) esercitare la caccia in forma vagante nelle zone umide caratterizzate da ambienti vallivi;
  - h) usare il cane da caccia in qualsiasi forma di esercizio venatorio negli ambienti vallivi, a norma del presente Regolamento;
  - i) esercitare l'attività venatoria senza essere titolari o possedere il tesserino speciale e/o il permesso giornaliero, oppure con tesserino o permesso contraffatto e comunque non regolare ai sensi del presente Regolamento;
  - j) non consentire od opporsi, all'ispezione ed al controllo del materiale posto all'interno del capanno o dei contenitori del cacciatore situati nel posto di caccia;
  - k) attraversare le aree di Parco, aree contigue, Riserve naturali, o altri ambiti di protezione faunistica, con mezzi (veicoli a motore o barche, ecc.), se si trasportano armi anche se scariche ed in custodia, salvo il caso in cui detto attraversamento sia necessario per recarsi nel luogo di caccia o di tiro a volo nelle giornate e negli orari consentiti a norma del presente Regolamento. In questo caso l'arma dovrà essere scarica e custodita in busta completamente chiusa;
  - l) sostare, a meno di 150 (*centocinquanta*) metri dal loro raggio di azione, da trattori, mietitrebbia e da altri mezzi per lavori agricoli in attività, con il fucile carico;
  - m) esercitare la caccia alle specie acquatiche, fuori dai posti assegnati o senza essere muniti di autorizzazione per tutta la stagione venatoria, oppure senza il permesso giornaliero per il posto assegnato;
  - n) lasciare in sosta i veicoli o mezzi di trasporto usati a fini di caccia nelle zone di Parco, oppure nei terreni poderali agricoli, privati o pubblici compresi gli stradoni e le capezzagne senza il consenso del proprietario/conducente del fondo, le pertinenze idrauliche pubbliche ad eccezione delle strade carrozzabili pubbliche e private nonché delle piazzole di sosta appositamente delimitate. Nei punti di sbarco, individuati per l'accesso dei cacciatori nelle zone vallive dell'A.F.V. "*Valli di Comacchio*", è vietata la sosta di veicoli che impedisca l'accesso alle forze dell'ordine, alla vigilanza volontaria ed ai mezzi di soccorso, nei corridoi che saranno individuati ai fini di una corretta fruizione.
- L'individuazione di tali corridoi è finalizzata all'accesso dei natanti della vigilanza e del soccorso, mediante apposizione, di specifici segnali inamovibili e delimitati anche su cartografia, indicandone la presenza alla consegna dei tesserini di accesso. La collocazione in tali corridoi è vietata da parte di altri veicoli o imbarcazioni che non siano quelle degli organi di controllo e di soccorso e sarà sanzionata dal successivo art. 14.3 lett. c) del presente regolamento.
- o) accedere per fini venatori con mezzi motorizzati alle aree cortilive o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conducente del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.
  - p) utilizzare fucili caricati con munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.

### 13.2 Altri divieti particolari:

In zona umida caratterizzate da ambienti vallivi è severamente vietato:

- aa) vagare per la valle ed occupare il posto di caccia prima dell'inizio della giornata venatoria, salvo che per le operazioni riguardanti la posa e il ritiro degli stampi;
- bb) cacciare in sito diverso o avente forma diversa da quanto previsto dall'apposita autorizzazione.

## ART. 14

### SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PERMESSO DI CACCIA

#### 14.1 Fatta salva l'applicazione delle leggi vigenti, le infrazioni accertate per le trasgressioni alle leggi

della caccia nazionali e regionali e alla presente regolamentazione, comporteranno delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. 157/1992 e art. 61 della L.R n.8/1994.

- 14.2** Le sanzioni amministrative vengono applicate secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”* e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 *“Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”* ss.mm.ii.
- 14.3** Per le infrazioni accertate all'interno delle aree contigue vengono applicate le seguenti sanzioni previste dalla L. 157/1992 e dalla L.R. 8/1994:
- a) a chi esercita l'attività venatoria nelle aree contigue senza il possesso dei relativi permessi, in violazione al *p.to i)*, art.13 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 154 a Euro 929 come prevista dall'art.31 *comma 1) lett. d)* della L.157/1992;
  - b) a chi esercita l'attività venatoria da apprestamento in A.F.V. o da appostamento fisso senza la dovuta autorizzazione, si applica la sanzione da Euro 103 a Euro 619 come prevista dall' art. 61 *comma 1) lett.bb)* della L.R. 8/1994;
  - c) per le altre violazioni al presente Regolamento si applicano la sanzione da Euro 51 a Euro 309 come prevista dall'art. 61 *comma 3)* della L.R. 8/1994.
- 14.4** Sia che l'infrazione amministrativa contestata venga pagata in misura ridotta dal trasgressore, sia a seguito di apposita ordinanza ingiunzione, per le infrazioni accertate all'interno delle aree contigue, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni in violazione alle vigenti leggi, vengono disposti i seguenti periodi di sospensione del tesserino speciale per l'accesso alle aree contigue che saranno esecutivi a mezzo di apposite ordinanze, emanate dai rispettivi Corpi di Polizia Provinciali, a partire dall'inizio della successiva stagione venatoria per le sanzioni accertate all'interno di tutte le aree contigue:
- a) mancata esibizione della licenza di caccia, accesso motorizzato alle aree cortilizie o pertinenze di strutture agricole senza il permesso del proprietario o conduttore del fondo, addestramento cani in periodo non consentito e tutte le infrazioni che prevedono come applicazione la sanzione determinata dall'art. 61, comma 2 della L.R. 8/1994: 1 settimana venatoria;
  - b) sanzioni di cui all'art. 31 comma 1) lettera a, b, c, d, e, f, g, della L.157/1992: 4 settimane venatorie;
  - c) omissioni delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui alla lettera i) dell'art. 31 comma 1) della L. 157/1992: 2 settimane venatorie;
  - d) sanzioni di cui all'art. 61 comma 1) lettera aa, bb, ii, ss, tt, uu, vv della L.R. 8/1994: 5 settimane venatorie;
  - e) sanzioni di cui all'art. 30 della L. 157/1992: 8 settimane venatorie;
  - f) per tutte le altre infrazioni e per quelle relative alla violazione delle norme del presente Regolamento: 3 settimane venatorie.
- 14.5** Per le infrazioni accertate nelle aree contigue classificate come pinetali e zone umide o vallive vengono individuati i seguenti periodi di sospensione:
- a) mezzo motorizzato lasciato fuori dai parcheggi previsti, entrate ed uscite non effettuate dalle portelle previste o negli orari previsti: 1 settimana venatoria;
  - b) uso di imbarcazioni a motore nelle zone umide e vallive, appostamento fisso/apprestamento in AFV preparato in zone non consentite: 3 settimane venatorie;
  - c) esercizio venatorio nelle zone pinetate senza la prescritta autorizzazione: 5 settimane venatorie.
- 14.6** Qualora vengano commesse, anche in stagioni venatorie diverse, per la seconda volta, infrazioni all'interno dell'area contigua, la sospensione del permesso di caccia sarà raddoppiata. Qualora si commettano per la terza volta, la sospensione sarà triplicata.
- 14.7** Nei casi di gravi infrazioni, che comportino la sospensione del permesso di caccia per oltre le 15 (*quindici*) settimane venatorie, o in caso di recidività, con apposita ordinanza deve essere disposta la sospensione del permesso di caccia per la stagione venatoria in corso e per quella successiva.
- 14.8** La sospensione del tesserino di caccia per le aree contigue relativa alla stagione venatoria successiva verrà applicata a partire dall'inizio della 1° stagione venatoria in cui l'interessato farà domanda per ottenere il permesso di caccia.

- 14.9** La sospensione del tesserino di caccia comporta anche il divieto di presenza del cacciatore, nel periodo di sospensione disposto per lo stesso come previsto dai precedenti commi, all'interno di appostamento fisso/apprestamento in A.F.V. e relativa area di rispetto, esclusivamente nelle giornate in cui viene svolta l'attività venatoria.
- 14.10** Sulla base del vigente Calendario Venatorio Regionale, per settimana venatoria si intende il periodo compreso fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

#### **ART. 15 PROVENTI, INTROITI ED UTILIZZO**

- 15.1** I fondi introitati dal rilascio dei tesserini speciali e dai permessi giornalieri di caccia nelle aree contigue da parte dell'Ente Parco, saranno destinati alla gestione delle zone medesime, alla progettazione e alla realizzazione d'interventi per la salvaguardia e il ripristino ambientale, alla prevenzione ed all'accertamento, nonché all'erogazione di contributi all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alle produzioni agricole.

#### **ART. 16 ULTERIORI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI**

- 16.1** L'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità – Delta del Po potrà provvedere a stabilire ulteriori limitazioni, prescrizioni, divieti e a prevedere particolari tecniche per le attività venatorie.

#### **ART. 17 ALTRI OBBLIGHI**

- 17.1** Per quanto non espressamente richiamato negli articoli precedenti, nelle aree contigue valgono gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla normativa e dal Calendario venatorio vigenti.

#### **ART.18 PARTECIPAZIONE E ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEI CACCIATORI AMMESSI. PRESTAZIONI ECOLOGICHE**

- 18.1** Nelle aree contigue potranno essere costituiti dei Comitati di partecipazione, aventi il compito di collaborare con le Amministrazioni competenti nella gestione faunistico venatoria, in particolare per quanto concerne l'impiego del volontariato nella realizzazione degli interventi tecnico-operativi programmati e di carattere ambientale. Gli organismi suddetti saranno composti dalle Associazioni di categoria, così come previsto dall'art. 14 "Gestione programmata della caccia" comma 10 della L. 157/1992. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po incentiva criteri di collaborazione con i cacciatori ammessi per interventi di miglioramento ambientale, operazioni di gestione faunistica, censimenti, ricerche e altri aspetti gestionali.
- 18.2** L'accesso a fini venatori alle aree contigue del Parco dovrà avvenire subordinatamente all'effettuazione delle cosiddette "prestazioni ecologiche", che dovranno essere svolte nel Sub-Comprensorio in cui si intenderà fare richiesta secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.
- 18.3** I cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue per la stagione in corso, che intendono presentare domanda per la stagione successiva ai diversi Sub- comprensori, dovranno obbligatoriamente svolgere n. 1 (una) "prestazione ecologica" pro-capite, per coadiuvare l'Ente di Gestione nelle attività di controllo e monitoraggio faunistico e di riequilibrio ecologico, nelle iniziative di miglioramento ambientale o di altre attività concordate con l'Ente di Gestione stesso. Le prestazioni ecologiche sono

strettamente personali e non possono essere delegate ad altro soggetto; ne sono esonerati gli aventi diritto ultrasettantenni, compiuti entro l'anno in cui è stata effettuata la richiesta di esercizio venatorio (31/12).

- 18.4** La calendarizzazione delle suddette prestazioni ecologiche, nonché gli aspetti organizzativi di dettaglio, verrà fatta congiuntamente alle Associazioni provinciali e locali di categoria.
- 18.5** Nel caso di mancata effettuazione della prevista prestazione ecologica, non verrà rilasciato il tesserino caccia per l'accesso a fini venatori alle aree contigue per la stagione venatoria successiva. Ci si riserva comunque di valutare casi specifici.
- 18.6** Eventuale documentazione (certificati medici, autocertificazioni, ecc...) attestante l'impossibilità da parte del cacciatore interessato all'effettuazione delle calendarizzate prestazioni ecologiche, andrà recapitata all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, o ad altro ente delegato, entro e non oltre le due settimane successive dall'effettuazione dell'ultima giornata ecologica in programma nel Sub- Comprensorio corrispondente e per il quali si intenderà fare richiesta.
- 18.7** Eventuali esoneri dallo svolgimento delle attività di cui sopra potrebbero essere disposti dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, di concerto e con le Associazioni di categoria.
- 18.8** Sono esonerati all'effettuazione delle cosiddette “prestazioni ecologiche”, i cacciatori che esercitano esclusivamente l'attività venatoria nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.).
- 18.9** Eventuali sospensioni temporanee delle suddette prestazioni ecologiche da svolgere nei Sub-Comprensori in provincia di Ferrara e Ravenna, che si dovessero ritenere necessarie per ragioni emergenziali, saranno assunte dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con provvedimento del direttore, sentito il Comitato Esecutivo.

#### **ART.19 RECLAMI ED ESPOSTI**

- 19.1** In caso di irregolarità nelle procedure di assegnazione e comunque di autorizzazione di posti di caccia, a norma del presente Regolamento, il cacciatore interessato e, comunque chiunque ne abbia interesse, potrà presentare, in carta semplice, reclamo od esposto all'*Ente di Gestione* che provvederà alle opportune ispezioni ed ai dovuti controlli, adottando i provvedimenti del caso, ivi compreso il ritiro o la sospensione o confisca dei documenti autorizzativi di caccia (tesserino speciale, permessi giornalieri, ecc...) in caso di accertata irregolarità.

#### **ART. 20 DURATA E VALIDITÀ**

- 20.1** Il presente Regolamento, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 6/2005, ha validità per n. 2 annualità dalla data di approvazione (2026-2027, 2027-2028), fatte salve la sua decadenza o proroga in accordo con il periodo di validità del Piano Faunistico Venatorio vigente.

**ALLEGATO 5 ALLA DGR DI APPROVAZIONE**

Allegato A



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SORVOLO DEI DRONI E DEGLI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO**

### **Premesse**

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” all’art. 11 h) stabilisce che “è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo”.

Il Codice della Navigazione, all’art. 793, “Divieti di sorvolo”, stabilisce che l’ENAC “può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza o di ordine pubblico su richiesta della competente amministrazione”.

La Circolare Enac ATM-03C disciplina la modalità con cui vengono disposti i divieti di sorvolo, anche in applicazione delle previsioni di cui alla legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette).

Premesso quanto sopra, Enac provvede a far pubblicare eventuali restrizioni di spazio aereo sulla base anche di valutazioni tecniche attinenti alle verifiche di eventuali interferenze, espresse da parte dei service provider nazionali, sia in AIP Italia che sulla piattaforma D-Flight.

Alla luce di quanto rappresentato, sono proibite al sorvolo quelle aree in corrispondenza dei Parchi il cui divieto è stato approvato dall’ENAC ed è quindi stato pubblicato sull’AIP Italia ENR 5.6.1-1 “Parchi naturali e zone soggette a protezione faunistica”.

L’identificazione delle aree di divieto deve essere realizzata mediante un insieme contingentato di punti georeferenziati, che definiscano i poligoni in cui vige il divieto di sorvolo.

Pertanto, non è tecnicamente possibile seguire le linee dei confini delle diverse zone e sotto-zone del Parco regionale del Delta del Po.

Inoltre, non sarebbe facilmente comprensibile e gestibile un siffatto puntuale divieto, nemmeno da parte degli utenti, anche a causa dell’inevitabile effetto buffer delle zone di divieto, che sovente andrebbe a precludere il volo anche in ambiti teoricamente aperti, ma stretti tra due aree interdette.

I sei Piani Territoriali del Parco sono stati redatti ed approvati quando i droni non erano oggetti di utilizzo comune, infatti non fanno mai riferimento a tale tipologia di velivoli. Pertanto, le Norme Tecniche di Attuazione di ogni Piano, laddove prevedono divieti specifici di sorvolo, sono sempre riferite a velivoli convenzionali con pilota.

In definitiva, si ritiene necessario modificare il Regolamento adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 60 del 27/10/2020, per semplificarne la disciplina e renderne, così, possibile l’applicazione alla luce delle modalità attuative stabilite da ENAC e riportate in premessa.

**Sommario**

|                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 Finalità del Regolamento e ambito di applicazione.....                                                                                                                | 3  |
| Art. 2 Definizioni .....                                                                                                                                                     | 3  |
| Art. 3 Ambito territoriale di applicazione .....                                                                                                                             | 4  |
| Art. 4 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini ludici.....                                                                                                      | 4  |
| Art. 5 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini professionali e di ricerca scientifica .....                                                                     | 4  |
| Art. 6 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini sportivi .....                                                                                                   | 5  |
| Art. 7 Richiesta autorizzazioni .....                                                                                                                                        | 5  |
| Art. 8 Vigilanza e sanzioni .....                                                                                                                                            | 6  |
| Art. 9 Disposizioni finali.....                                                                                                                                              | 6  |
| Allegato 1 - Modulo di richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali ..... | 10 |

### Art. 1 Finalità del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 32 della LR 17 febbraio 2005, n. 6, nel rispetto delle finalità e in conformità con le leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Regolamento disciplina l'utilizzo dei mezzi aerei a pilotaggio remoto (altrimenti noti come droni) all'interno del perimetro del Parco definito dai Piani Territoriali di Stazione del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna (di seguito Piani di Stazione) e in coerenza con le norme d'attuazione dei Piani stessi.
3. Il presente Regolamento disciplina l'uso dei mezzi aerei a pilotaggio remoto connesso a determinate attività, siano esse di carattere ludico e sportivo, professionale scientifico.
4. L'Ente di gestione disciplina la materia del presente Regolamento secondo i seguenti criteri direttivi:
  - a. tutela degli ecosistemi da disturbi di natura antropica e da emissioni sonore accidentali;
  - b. riduzione dei rischi di potenziale danno alla fauna, con particolare riferimento alla nidificazione;
  - c. minimizzazione dell'esposizione dell'ecosistema naturale alla presenza di droni;
  - d. regolamentazione dell'utilizzo di droni e aeromobili senza equipaggio nei casi di richieste motivate.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nella LR 6/2005, nel Regolamento UE 947/2019 e nel Regolamento UE 945/2019, le cui definizioni sono riprese nel presente regolamento.

### Art. 2 Definizioni

1. Definizioni:
  - a) *Drone o Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR)*: apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre, progettato per operare con pilotaggio remoto, senza persone a bordo.
  - b) *Sistema di aeromobili senza equipaggio (UAS- unmanned aircraft system)*: un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.
  - c) *Aeromodellista o pilota remoto*: persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS.
  - d) *Esigenze professionali*: promozione turistica, riprese per film o documentari, rilievi planimetrici, strutturali e fotografici.
  - e) *Fini ludici*: riprese libere eseguite a titolo personale, comunque non rientranti nelle Esigenze professionali come descritte alla precedente lettera g).
  - f) *Fini sportivi*: eventi competitivi e corse attraverso cui i piloti di droni gareggiano con i propri droni.
  - g) *Ente di gestione*: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po.
  - h) *Regolamento*: Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e di aeromobili a pilotaggio remoto.

### Art. 3 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano all'interno del perimetro definito dai Piani di Stazione vigenti del Parco Regionale del Delta del Po, includendo sia le zone di parco che di area contigua, così come riportato nella cartografia dell'area protetta

consultabile sul sito della Regione Emilia-Romagna al seguente link:

[https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi\\_01HTM5/index.html](https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html)

#### **Art. 4 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini ludici**

2. L'utilizzo di droni e aeromobili senza equipaggio a fini ludici è sempre vietato in tutto il territorio del parco e dell'area contigua, ad eccezione delle Zone D urbanizzate e delle sottozone PP.STO, in cui l'utilizzo di droni e aeromobili a fini ludici è consentito tutto l'anno, salvo diversa normativa vigente.

#### **Art. 5 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini professionali e di ricerca scientifica**

1. L'utilizzo di droni e aeromobili senza equipaggio a fini professionali e di ricerca scientifica è sempre vietato nelle Zone A di protezione integrale fatta eccezione nel caso di autorizzazione per esclusivi fini sanitari o scientifici rilasciata dall'Ente di gestione, previa richiesta di nulla osta.
2. L'utilizzo di droni e aeromobili a fini professionali e di ricerca scientifica è sempre vietato nelle Zone B, C e nelle aree contigue ad eccezione di autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione, previa richiesta di nulla osta.
3. Fanno eccezione le Zone D urbanizzate e le sottozone PP.STO, in cui l'utilizzo di droni e aeromodelli a fini professionali e di ricerca scientifica è consentito tutto l'anno, salvo diversa normativa vigente.

#### **Art. 6 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini sportivi**

1. L'utilizzi di droni e aeromodelli a fini sportivi è vietato in tutte le zone di Parco e area contigua.

#### **Art. 7 Richiesta autorizzazioni**

1. L'utilizzo di droni e aeromodelli, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 5, a fini professionali e di ricerca scientifica, viene autorizzato mediante il rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di gestione, da richiedere attraverso il modulo di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 del presente articolo è fondato sui criteri indicati all'art. 1, comma 4 e avviene nelle modalità e tempistiche esplicitate agli artt. 15, 16, 21 del Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta.
3. L'utilizzo di droni e aeromodelli a fini ludici, sportivi, professionali e di ricerca scientifica nelle Zone D urbanizzate e all'interno della Sottozona PP.STO del Piano di Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia non necessita il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione.
4. Nelle Riserve Naturali dello Stato (RNS) incluse nella perimetrazione dei Piani di Stazione dell'Ente di gestione, la regolamentazione dell'utilizzo di droni e il rilascio delle autorizzazioni è di competenza dell'organo gestore della Riserva Naturale dello Stato.
5. Nell'ambito dei siti Rete Natura 2000 all'interno del perimetro definito dai Piani di Stazione, valgono, qualora più restrittive le norme nazionali e regionali relative alle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestioni dei siti.

#### **Art. 8 Vigilanza e sanzioni**

1. Il controllo e la vigilanza del rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno

per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni/Unione dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'Ente di gestione e dalle guardie pinetali del Comune di Ravenna, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), oltre ai Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (LR 23/1989) di Ferrara e Ravenna.

2. La diffusione di riprese aeree, riconducibili in modo evidente al territorio dell'area protetta, potrà essere oggetto di controllo e verifica di responsabilità da parte dell'Ente di gestione.
3. Le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 60 della LR 6/2005.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 60 della LR 6/2005 trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento a quello in materia di sanzioni amministrative, approvato dall'Ente di gestione.
5. L'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
  - a. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
  - b. dall'entità del danno cagionato;
  - c. dal pregio del bene danneggiato;
  - d. dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
  - e. dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione, che li reinveste nella gestione e valorizzazione dell'area protetta.

#### Art. 9 Disposizioni finali

1. L'allegato 1 "Modulo di richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali.", costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente Regolamento.
2. Il modulo di "richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali." (allegato 1) dovrà essere inoltrato all'indirizzo [parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it](mailto:parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it) all'attenzione dell'Ufficio tecnico Ambientale
3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore.
4. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione a seguito di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici, e approvato secondo le modalità previste all'art. 32 della LR 6/2005.

Allegato 1 - Modulo di richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali.

Spett. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a .....

il..... e residente a .....

via ..... telefono .....

e-mail .....

codice fiscale .....

n° carta d'identità o altro documento identificativo.....

**chiede il rilascio di autorizzazione** per eseguire sorvolo con mezzo aereo a pilotaggio remoto il/i giorno/i..... per conto di: .....

per i seguenti motivi:

- fini scientifici .....

- fini professionali .....

.....

- particolari esigenze: .....

in

Località: .....

Comune: .....

Coordinate geografiche: .....

Descrizione sintetica del piano di volo: .....

Localizzazione all'interno del Parco regionale Delta del Po

Stazione:

☐ Volano-Mesola-Goro

☐ Centro Storico di Comacchio

☐ Valli di Comacchio

☐ Campotto di Argenta

☐ Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna

☐ Pineta di Classe e Salina di Cervia

Zona: ☐ B (zona protezione generale) ☐ C (zona protezione ambientale) ☐ AC (area contigua)

(la Zona in cui ricade l'area di attività è indicata nella cartografia dell'area protetta reperibile nel sito:

[https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi\\_01HTM5/index.html](https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html) )

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.

46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- di adottare un comportamento di volo appropriato a minimizzare ogni possibile disturbo causato alla fauna evitando, ad esempio i sorvoli ripetuti o prolungati della medesima area così come quei comportamenti atti a disturbare direttamente ed intenzionalmente la fauna;
- di disporre di un aeromodello con una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, ovvero drone marca ..... modello .....targa/numero qr code di identificazione .....
- di effettuare le operazioni entro la distanza di visibilità» («VLOS», visual line of sight), ovvero di mantenere un contatto visivo costante con l'aeromobile;
- di conoscere i regolamenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- di conoscere il "Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili senza equipaggio" dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
- di essere in possesso di polizza assicurativa RCT per l'utilizzo del drone stipulata con la compagnia assicurativa ..... n. polizza ..... scadenza ..... massimale assicurato .....
- che l'operatore, ai sensi del Regolamento UE 947/2019, è: .....
- che il pilota, ai sensi del Regolamento UE 947/2019, è: ....., abilitazione cat. ...., n. di registrazione .....

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**Regione Emilia-Romagna**